

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 287

del 14/05/2021

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Indizione di procedura aperta sopra soglia comunitaria in unione d'acquisto tra l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS di Pavia, l'ATS della Brianza e l'ATS dell'Insubria per l'affidamento della polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria e della polizza di responsabilità civile patrimoniale.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con Decreto D.G. n. 550 del 30.12.2016 sono state approvate le risultanze della procedura di gara esperita dall'ATS della Città Metropolitana di Milano (Capofila) per l'affidamento della Polizza di Assicurazione Rischi di Responsabilità Civile Sanitaria alla società AmTrust International Underwriters, per il periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2019, per un importo annuale di € 195.600,00 (tasse comprese), pari ad € 586.800,00 (tasse comprese) per il triennio;
- in considerazione delle scadenze contrattuali, ATS Brescia ha conferito mandato all'ATS della Città Metropolitana di Milano per lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie all'affidamento della Polizza di Assicurazione dei Rischi per la Responsabilità Civile Sanitaria;
- l'ATS della Città Metropolitana di Milano, quale Capofila della nuova gara aggregata, ha comunicato all'Agenzia, con mail del 18.11.2019 agli atti, che il lotto n. 2 "Copertura Assicurativa RCT/O ATS Brescia" era andato deserto;

Premesso altresì che:

- per evitare di cadere in scopertura assicurativa, con Determinazione n. 1011 del 30.12.2019 è stato prorogato, per le motivazioni cui integralmente si rimanda e legate alla mancanza di offerte per il Lotto di ATS Brescia nell'ambito della procedura di gara condotta dall'ATS della Città Metropolitana di Milano, il contratto di copertura assicurativa RCT/O con la Compagnia AmTrust per il periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 30.06.2020 e per un importo di € 97.800,00 (omnicomprensivi);
- in seguito, il Coordinatore del Consorzio Unione ATS, con mail del 3.04.2020 agli atti del Servizio Risorse Strumentali, ha comunicato l'intenzione di ARIA di dare avvio alla procedura di gara per la copertura assicurativa RCT/O per le ATS entro l'anno 2020;
- con Determinazione n. 437 del 29.06.2020 si è nuovamente dato luogo alla proroga del contratto di copertura assicurativa RCT/O con la Compagnia AmTrust per il periodo dalle ore 24.00 del 30.06.2020 fino alle ore 24.00 del 31.12.2020 e per un importo di € 97.800,00 (omnicomprensivi), in attesa dello svolgimento della gara condotta da ARIA Spa;
- ARIA, a seguito di esplicita richiesta, ha comunicato con mail del 12.10.2020 agli atti, che nel corso dell'anno 2020 non erano previste procedure per assicurazioni RCT/O riferite alle ATS;

Dato atto che:

- per quanto sopra, al fine di non cadere in scopertura assicurativa ed in attesa di definire l'iter di assegnazione della nuova polizza, con Decreto D.G. n. 25 del 27.01.2021 è stato prorogato il contratto di copertura assicurativa RCT/O con la Compagnia AmTrust, dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 del 30.04.2021, per un importo di € 210.270,00 (omnicomprensivi), per le motivazioni cui integralmente si rimanda;
- con successiva nota prot. n. 0021781/21 del 2.03.2021, della quale si prende atto con il presente provvedimento, si è ulteriormente prorogato il contratto in essere con la Compagnia AmTrust International per il periodo dalle ore 24.00 del 30.04.2021 alle ore 24.00 del 30.06.2021;
- l'aumento dell'importo del premio, con riferimento al periodo 01.01.2021 - 30.06.2021 rispetto al 2020, come tra l'altro compiutamente descritto nel summenzionato Decreto D.G. n. 25 del 27.01.2021, è principalmente dovuto all'incremento della sinistrosità, all'estensione della copertura ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta ed al valore delle riserve;



Atteso che si rende necessario garantire la copertura assicurativa dell'ATS di Brescia, mediante stipula di una nuova polizza a copertura dei rischi di responsabilità civile sanitaria;

Preso atto che in relazione a quanto necessitato:

- non sono attive Convenzioni ARIA S.p.a.;
- non sono attive Convenzioni Consip S.p.a.;

Considerato che nell'ambito degli incontri programmatici tra le ATS del Consorzio è emersa la comune necessità di procedere all'affidamento della polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria;

Appurato che, a seguito di quanto sopra, hanno manifestato interesse alla partecipazione alla gara de qua anche:

- l'ATS della Brianza che ha trasmesso, con nota mail del 8.03.2021 agli atti del Servizio Risorse Strumentali, mandato con rappresentanza al Direttore Generale di ATS Brescia per lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie all'espletamento della procedura di gara aggregata per l'affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile;
- l'ATS dell'Insubria che ha trasmesso, con nota mail del 18.03.2021 agli atti del Servizio Risorse Strumentali, la propria documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto;
- l'ATS di Pavia che, con nota mail del 1.04.2021, ha trasmesso la propria documentazione relativa all'affidamento della polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria e Rc Patrimoniale;

Sottolineato che, in seguito alle verifiche condotte di concerto con le altre Agenzie precedenti e tenuto conto della mancanza, allo stato, dei decreti attuativi della Legge 24/2017, ATS Brescia ha deciso di non prevedere la copertura di tali categorie, ridimensionando conseguentemente il valore del proprio premio assicurativo come di seguito dettagliatamente precisato;

Rilevato che le ATS di Pavia, della Brianza e dell'Insubria hanno condiviso la documentazione definitiva di gara con note mail conservate agli atti del Servizio Risorse Strumentali;

Ritenuto dunque necessario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, indire procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della polizza assicurativa dei rischi di responsabilità civile sanitaria e della polizza di responsabilità civile patrimoniale in unione d'acquisto tra l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS di Pavia, l'ATS della Brianza e l'ATS dell'Insubria, suddivisa in n. 5 lotti come di seguito specificato:

- Lotto 1: Polizza RCT/O - ATS Brescia per 24 mesi (con opzione di rinnovo di 24 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2021, CIG N. 87473941E3;
- Lotto 2: Polizza RCT/O - ATS Pavia per 24 mesi (con opzione di rinnovo di 24 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 15.06.2021, CIG N. 87474575DF;
- Lotto 3: Polizza RCT/O - ATS Brianza per 24 mesi (con opzione di rinnovo di 24 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2021, CIG N. 87474743E7;
- Lotto 4: Polizza RCT/O - ATS Insubria per 24 mesi (con opzione di rinnovo di 24 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2021, CIG N. 87474819AC;
- Lotto 5: Polizza RC Patrimoniale - ATS Pavia per 24 mesi (con opzione di rinnovo di 24 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 28.08.2021, CIG N. 8747489049;

Stimato l'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, in € 5.917.500,00 (tasse comprese), così suddiviso:



Descrizione	Importo lordo per 24 mesi	Importo lordo Opzione di rinnovo per 24 mesi	Opzione ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016	Valore massimo dell'appalto al lordo delle imposte governative ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice Appalti
Lotto 1 – Polizza RCT/O ATS Brescia	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 175.000,00	€ 1.575.000,00
Lotto 2 – Polizza RCT/O ATS Pavia	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 900.000,00
Lotto 3 – Polizza RCT/O ATS Brianza	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 175.000,00	€ 1.575.000,00
Lotto 4 – Polizza RCT/O ATS Insubria	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 190.000,00	€ 1.710.000,00
Lotto 5 – Polizza RC Patrimoniale ATS Pavia	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 17.500,00	€ 157.500,00
Importo lordo totale	€ 2.630.000,00	€ 2.630.000,00	€ 657.500,00	€ 5.917.500,00

Giustificato l'incremento del valore del premio annuale per ATS Brescia (da € 195.600,00/anno di cui al Decreto D.G. n. 550 del 30.12.2016 ad € 350.000,00/anno) in ragione:

- delle verifiche condotte dal Broker aziendale sull'attuale situazione del mercato assicurativo RCT/O;
- dell'incremento della sinistrosità;
- del valore delle riserve;

Reputato il premio annuale a base d'asta per ATS Brescia in linea con quanto definito per i lotti delle altre ATS partecipanti alla gara;

Ritenuta, in ragione dell'oggetto dell'appalto e dell'obiettivo perseguito, la scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice (qualità: punteggio massimo 70, prezzo: punteggio massimo 30), maggiormente confacente all'individuazione, per ciascun lotto, dell'aggiudicatario in quanto consente l'integrazione tra il dato economico e la valutazione di aspetti tecnico-qualitativi, permettendo agli operatori economici partecipanti di esprimere al meglio le proprie capacità innovative, incrementandone la concorrenzialità anche in relazione alla progettualità delle soluzioni operative offerte;

Stabilito che la Commissione Giudicatrice verrà nominata con successivo provvedimento dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Visti i seguenti atti di gara predisposti dai rispettivi broker aziendali, che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:



- Disciplinare di gara aggregata (Allegato A);
- Capitolato di Polizza (Lotto 1 Allegato A1A, Lotto 2 Allegato A1B, Lotto 3 Allegato A1C, Lotto 4 Allegato A1D, Lotto 5 Allegato A1E);
- Allegato Offerta Tecnica (Lotto 1 Allegato A2A, Lotto 2 Allegato A2B, Lotto 3 Allegato A2C, Lotto 4 Allegato A2D, Lotto 5 Allegato A2E);
- Allegato Offerta Economica (Lotto 1 Allegato A3A, Lotto 2 Allegato A3B, Lotto 3 Allegato A3C, Lotto 4 Allegato A3D, Lotto 5 Allegato A3E);
- DGUE (Allegato B);
- Modello di Autocertificazione (Allegato C);
- Modulo di Avvalimento (Allegato D);
- Situazione Sinistri (Lotto 1 Allegato E1, Lotto 2 Allegato E2, Lotto 3 Allegato E3, Lotto 4 Allegato E4, Lotto 5 Allegato E5);
- Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità Regionale (Allegato F), (Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con D.G.R. N. X/1751 del 17/06/2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it);
- Dichiarazione sostitutiva art. 53 D. Lgs. n.165/2011 (Allegato G);
- Bando di gara GURI (Allegato H);
- Estratto del Bando di gara (Allegato I);
- Avviso di gara (Allegato L);

Osservato che la DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2020", così come confermata dalle D.G.R. n. XI/4232 del 29.01.2021 e n. XI/4508 del 1.04.2021, rafforza il ricorso ad eventuali aggregazioni strategiche della domanda tra le Aziende Sanitarie necessarie a favorire lo svolgimento di iniziative di acquisto consorziate;

Osservato altresì che le forme di acquisto consorziate garantiscono il buon andamento dell'attività amministrativa secondo criteri di economicità e trasparenza, la razionalizzazione delle procedure di acquisto, la riduzione delle spese per l'acquisto di beni e l'appalto di servizi, nonché l'efficiente utilizzo delle risorse umane, salvaguardando l'autonomia delle singole Agenzie sottoscrittrici;

Evidenziato come il fabbisogno di copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile risulta opportunamente inserito nel documento programmatico di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, e più precisamente nell'approvazione dell'aggiornamento del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 1.000.000,00 (IVA esclusa) per gli anni 2021 e 2022 (Polizza RCT/O CUI 03775430980+2021+00008) di cui al Decreto D.G. n. 141 del 08.03.2021;

Individuato il RUP nel Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi, autorizzato ad espletare tutte le operazioni di gara volte a determinare le condizioni normo - economiche sulla base delle quali affidare le prestazioni oggetto del presente provvedimento;

Attestata la tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla piattaforma Sintel e l'inalterabilità ed insostituibilità della documentazione di gara caricata su detto sistema telematico, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

Ritenuto dunque necessario, come precisato in precedenza, al fine di evitare di cadere in scopertura assicurativa e nelle more della nuova procedura di gara indetta da ATS Brescia in qualità di capofila, procedere alla formalizzazione della proroga tecnica del contratto assicurativo in essere con la Compagnia AmTrust, alle medesime condizioni tecnico/economiche in atto, per il periodo dalle ore 24.00 del 30.04.2021 sino alle ore 24.00 del 30.06.2021, per un importo di € 105.135,00 (tasse comprese), CIG 8654201895;



Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi, che attesta altresì, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di indire, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile sanitaria ed Rc patrimoniale in unione d'acquisto tra l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS di Pavia, l'ATS della Brianza e l'ATS dell'Insubria, suddivisa in n. 5 lotti, per un valore complessivo pari ad € 5.917.500,00, come di seguito specificato:
- Lotto 1: Polizza RCT/O - ATS Brescia per 24 mesi (con opzione di rinnovo di 24 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2021, CIG N. 87473941E3, per complessivi € 1.575.000,00;
 - Lotto 2: Polizza RCT/O - ATS Pavia per 24 mesi (con opzione di rinnovo di 24 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 15.06.2021, CIG N. 87474575DF, per complessivi € 900.000,00;
 - Lotto 3: Polizza RCT/O - ATS Brianza per 24 mesi (con opzione di rinnovo di 24 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2021, CIG N. 87474743E7, per complessivi € 1.575.000,00;
 - Lotto 4: Polizza RCT/O - ATS Insubria per 24 mesi (con opzione di rinnovo di 24 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2021, CIG N. 87474819AC, per complessivi € 1.710.000,00;
 - Lotto 5: Polizza RC Patrimoniale - ATS Pavia per 24 mesi (con opzione di rinnovo di 24 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 28.08.2021, CIG N. 8747489049, per complessivi € 157.500,00;
- b) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa e nelle more della nuova procedura di gara, la Polizza RCT/O con la compagnia AmTrust International, alle stesse condizioni tecnico/economiche in atto comprensive dell'espressa inclusione della copertura dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, per il periodo dalle ore 24.00 del 30.04.2021 sino alle ore 24.00 del 30.06.2021, per un importo di € 105.135,00 (tasse comprese), CIG 8654201895;
- c) di dare atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento e di esclusiva competenza dell'ATS di Brescia, quantificato in € 980.135,00 (tasse comprese) comprensivo dell'opzione ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo regolazione premio e rideterminato in sede di aggiudicazione, troverà riferimento nella Contabilità dell'Agenzia Bilancio Sanitario al conto 4505900 "Altre Assicurazioni" - anni 2021/2022/2023, come segue:
- € 105.135,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, per il periodo di proroga dalle ore 24.00 del 30.04.2021 sino alle ore 24.00 del 30.06.2021, programma di spesa n. 76/2021;
 - € 175.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 72/2021;
 - € 350.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 72/2022;
 - € 350.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di



- spesa n. 72/2023;
- d) di dare altresì atto che gli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo del contratto verranno assunti con apposito atto;
 - e) di procedere, a cura del Servizio Risorse Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
 - f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
 - g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA IN UNIONE D'ACQUISTO CON L'ATS DI BRESCIA (CAPOFILA) , L'ATS DI PAVIA, L'ATS BRIANZA E L'ATS INSUBRIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA E DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

PREMESSE

Con Decreto D.G. n. . xxxx del xxxxxx, questa Amministrazione ha decretato l'indizione della procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata all'affidamento della polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria e di responsabilità civile patrimoniale da espletarsi in unione d'acquisto con l'A.T.S. di Brescia (capofila), l'A.T.S. di Pavia, l'A.T.S. Brianza e l'A.T.S. Insubria per un periodo di 24 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta sopra la soglia comunitaria e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

I luoghi di svolgimento del servizio sono gli ambiti territoriali di ATS Brescia (Codice NUTS: ITC47) e ATS Pavia (Codice NUTS: ITC48), ATS Brianza (Codice NUTS. ITC45) e ATS Insubria (Codice NUTS: ITC41);

LOTTO 1 – Polizza RCT/O ATS Brescia	CIG N. 87473941E3
LOTTO 2 – Polizza RCT/O ATS Pavia	CIG N. 87474575DF
LOTTO 3 – Polizza RCT/O ATS Brianza	CIG N. 87474743E7
LOTTO 4 – Polizza RCT/O ATS Insubria	CIG N. 87474819AC
LOTTO 5 – Polizza RC PATRIMONIALE ATS Pavia	CIG N. 8747489049

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di utilizzo di strumenti telematici.

L'ATS di Brescia utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it

Per specifiche richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare l'Help Desk di ARCA al numero verde 800.116.738.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Elena Soardi.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara aggregata (Allegato A);
- 2) Capitolato di Polizza (Lotto 1 Allegato A1A, Lotto 2 Allegato A1B, Lotto 3 Allegato A1C, Lotto 4 Allegato A1D, Lotto 5 Allegato A1E);
- 3) Allegato Offerta Tecnica (Lotto 1 Allegato A2A, Lotto 2 Allegato A2B, Lotto 3 Allegato A2C, Lotto 4 Allegato A2D, Lotto 5 Allegato A2E);
- 4) Allegato Offerta Economica (Lotto 1 Allegato A3A, Lotto 2 Allegato A3B, Lotto 3 Allegato A3C, Lotto 4 Allegato A3D, Lotto 5 Allegato A3E);
- 5) DGUE (Allegato B);
- 6) Modello di Autocertificazione (Allegato C);
- 7) Modulo di Avvalimento (Allegato D);
- 8) Situazione Sinistri (Lotto 1 Allegato E1, Lotto 2 Allegato E2, Lotto 3 Allegato E3, Lotto 4 Allegato E4, Lotto 5 Allegato E5);
- 9) Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità Regionale (Allegato F), (Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con D.G.R. N. X/1751 del 17/06/2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it);
- 10) Dichiarazione sostitutiva art. 53 D. Lgs n.165/2011 (Allegato G);
- 11) Bando di gara (Allegato H);
- 12) Estratto del bando di gara (Allegato I);
- 13) Avviso di gara (Allegato L);

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet messo a disposizione da ARIA Lombardia www.sintel.regione.lombardia.it e sul sito internet della Stazione Appaltante: <http://www.ats-brescia.it> nella sezione Bandi di Gara.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti in merito alla documentazione di gara della presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL, **entro e non oltre le ore 12:00 dell'ottavo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte** per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SINTEL e all'indirizzo internet <http://www.ats-brescia.it> nella sezione Bandi di Gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, riferito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma SINTEL e/o all'indirizzo PEC protocollo@pec.ats-brescia.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è così suddiviso:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Lotto	Descrizione beni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo annuo lordo	Importo lordo per i 24 mesi
1	Polizza RCT/O – ATS Brescia	66510000- 8	P	€ 350.000,00	€ 700.000,00
2	Polizza RCT/O – ATS Pavia	66510000- 8	P	€ 200.000,00	€ 400.000,00
3	Polizza RCT/O – ATS Brianza	66510000- 8	P	€ 350.000,00	€ 700.000,00
4	Polizza RCT/O – ATS Insubria	66510000- 8	P	€ 380.000,00	€ 760.000,00
5	Polizza RC Patrimoniale	66510000- 8	P	€ 35.000,00	€ 70.000,00
Importo totale a base di gara				€ 1.315.000,00	€ 2.630.000,00

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti

Lotto	Oggetto del lotto	CIG
1	Polizza RCT/O – ATS Brescia	87473941E3
2	Polizza RCT/O – ATS Pavia	87474575DF
3	Polizza RCT/O – ATS Brianza	87474743E7
4	Polizza RCT/O – ATS Insubria	87474819AC
5	Polizza RC Patrimoniale – ATS Pavia	8747489049

L'importo a base di gara, è al lordo delle imposte governative, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a €. 0,00 IVA e/o altre imposte e contributi di Legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con mezzi propri dell'ente.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara per singolo lotto, comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato sulla base dei dati di spesa storici e pari a:

Lotto 1: € 0,00

Lotto 2: € 0,00

Lotto 3: € 0,00

Lotto 4: € 0,00

Lotto 5: € 0,00

L'importo posto a base di gara per singolo lotto comprende, altresì, gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di natura interferenziale pari a:

Lotto 1: € 0,00

Lotto 2: € 0,00

Lotto 3: € 0,00

Lotto 4: € 0,00

Lotto 5: € 0,00

CLAUSOLA BROKER

ATS BRESCIA

Si avvale dell'assistenza e consulenza del broker che, in fase di indizione di procedura, è Inser SpA con sede in Brescia.

Riferimenti:

Claudia Barbiero - barbiero@inerspa.eu

Tel. 030 2421120

al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata con l'applicazione al premio imponibile, della seguente aliquota provvigionale:

Lotto 1 - POLIZZA RCT/O - ATS Brescia **2,28%**

ATS PAVIA

Si avvale dell'assistenza e consulenza del broker che, in fase di indizione di procedura, è Marsh SpA con sede in Milano.

Riferimenti:

Francesca Mulliri - francesca.mulliri@marsh.com

Tel. 3468431693

al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata con l'applicazione al premio imponibile, della seguente aliquota provvigionale:

Lotto 2 - POLIZZA RCT/O - ATS PAVIA **7%**

Lotto 5 - POLIZZA RC PATRIMONIALE - ATS PAVIA **7%**

ATS BRIANZA

Si avvale dell'assistenza e consulenza del broker che, in fase di indizione di procedura, è Inser SpA con sede in Brescia.

Riferimenti:

Claudia Barbiero - barbiero@inerspa.eu

Tel. 030 2421120

al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata con l'applicazione al premio imponibile, della seguente aliquota provvigionale:

Lotto 3 - POLIZZA RCT/O - ATS BRIANZA **1%**

ATS INSUBRIA

Si avvale dell'assistenza e consulenza del broker che, in fase di indizione di procedura, è Assiteca SpA con sede in Milano

Riferimenti:

Massimiliano Ghiggi - massimiliano.ghiggi@assiteca.it

Tel. 02 54679218

al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata in forma fissa come segue:

Lotto 4 - POLIZZA RCT/O - ATS INSUBRIA **€ 9.953,00**

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1. DURATA

Per i **lotti 1, e 3** i contratti avranno durata di 24 mesi con **decorrenza 30.06.2021 e scadenza 30.06.2023**.

Per il **lotto 2** il contratto avrà durata di 24 mesi con **decorrenza 15.06.2021 e scadenza 15.06.2023**.

Per il **lotto 4** il contratto avrà durata di 24 mesi con **decorrenza 31.12.2021 e scadenza 31.12.2023**.

Per il **lotto 5** il contratto avrà durata di 24 mesi con **decorrenza 28.08.2021 e scadenza 28.08.2023**.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

Le AA.TT.SS. aggregate si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, anche singolarmente, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 mesi. Le Amministrazioni potranno esercitare tale facoltà, comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Il valore complessivo per il rinnovo è così stimato:

Lotto 1: € 700.000,00

Lotto 2: € 400.000,00

Lotto 3: € 700.000,00

Lotto 4: € 760.000,00

Lotto 5: € 70.000,00

comprensivo di imposte e tasse.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore dell'opzione di cui al comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stimato in:

Lotto 1: € 175.000,00

Lotto 2: € 100.000,00

Lotto 3: € 175.000,00

Lotto 4: € 190.000,00

Lotto 5: € 17.500,00

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad **€ 5.917.500,00** comprensivo del rinnovo per eventuali n. 06 mesi, delle variazioni di cui al comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È ammessa altresì la partecipazione nella forma della "coassicurazione" ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile. Si precisa che, nel caso di coassicurazione, resta vigente il vincolo di solidarietà tra le compagnie presenti nel riparto di coassicurazione, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 e s.m.i. del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con D.G.R. N. 1299 del 30/01/2014, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente art. 7.

Per il documento richiesto al prossimo § 7.1 gli operatori economici devono rendere idonea dichiarazione all'interno dell'Allegato C.

Il documento richiesto al prossimo § 7.2 agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale deve essere inserito nella Busta Telematica A in Piattaforma Sintel.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) L'operatore economico deve produrre un'autocertificazione contenente l'indicazione dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) L'operatore economico (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:
- dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019, una raccolta premi nel Ramo Responsabilità civile Generale pari ad almeno € 50.000.000,00 per ciascuna annualità;
- oppure in alternativa
- possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da FitchRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
- b) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio (2017, 2018, 2019)

L'autocertificazione, firmata digitalmente dal concorrente, deve indicare: l'oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante o il soggetto privato in favore del quale è stata eseguita la prestazione, il periodo di riferimento e l'indicazione dell'importo del premio.

L'indicazione della raccolta premi di cui al precedente § 7.2. a) deve essere suddivisa per singoli esercizi.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito o costituendo, di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, il requisito di capacità economico – finanziaria di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economico finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione. In tal caso, la prova della capacità economico finanziaria può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016.

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Sono ammesse tutte le tipologie di Raggruppamenti Temporanei.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett a)** e il requisito di cui al **punto 7.1. lett. b)** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese coassicuratrici raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I **requisiti** di cui al **punto 7.2**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria/delegataria che dalle mandanti/coassicuratrici. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. b)** e il requisito di cui al **punto 7.1. lett. b)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto e tutta la documentazione prescritta dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., presso la Stazione Appaltante.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto per singolo lotto e precisamente:

LOTTO 1 di importo pari ad € 14.000,00

LOTTO 2 di importo pari ad € 8.000,00

LOTTO 3 di importo pari ad € 14.000,00

LOTTO 4 di importo pari ad € 15.200,00

LOTTO 5 di importo pari ad € 1.400,00

fatto salvo quanto previsto all'art. 93 c. 7 del Codice.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare**

garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il tesoriere dell'ATS medesima;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 31/2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale in plico cartaceo, debitamente sigillato ai sensi della normativa, presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante entro il termine perentorio di scadenza delle offerte con la dicitura "**NON APRIRE – Documentazione relativa alla procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l'affidamento della polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile – Lotto 1/2 – RCT/O**";
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), da inserire nella Busta Telematica A, corredata da dichiarazione di copia autentica resa, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dall'operatore economico concorrente;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, da inserire nella Busta Telematica A.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20

del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.55 del 06 marzo 2019 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	87473941E3	€ 140,00
2	87474575DF	€ 80,00
3	87474743E7	€ 140,00
4	87474819AC	€ 140,00
5	8747489049	€ 20,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento o mediante consultazione del sistema AVCpass o mediante richiesta al concorrente.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico elettronico d'offerta dovrà pervenire **entro il giorno e l'ora indicati nel Bando di gara, esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL.**

L'inoltro tempestivo del plico elettronico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

L'operatore economico, registrato a Sintel, accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "**Busta telematica A**" contenente la **documentazione amministrativa**;
- una "**Busta telematica B**" contenente **l'offerta tecnica**
- una "**Busta telematica C**" contenente **l'offerta economica**

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La **Busta A** contiene l’Allegato C, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Attraverso l’apposita funzionalità “Invia offerta amm.va multilotto”, il concorrente dovrà inserire in SinTel tutta la documentazione di seguito elencata, debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore autorizzato con comprovati poteri di firma. I documenti devono essere, ciascuno firmato digitalmente, inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalenti). Si ricorda che la cartella stessa non deve essere firmata.

14.1. ALLEGATO C (AUTODICHIARAZIONE REQUISITI)

L’autodichiarazione sul possesso dei requisiti, sottoscritta digitalmente, è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato C e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L’Allegato C è sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l’Allegato C deve essere sottoscritto dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’Allegato C è sottoscritto dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà compilare e firmare digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche **in formato elettronico**. Detto documento deve essere compilato on line, stampato e successivamente inserito nella Busta A, utilizzando la seguente piattaforma:

<http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, inserendole nella busta elettronica amministrativa "Busta A":

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

1. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

2. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

3. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
4. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti dell'interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del medesimo Regolamento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

6. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici che dichiarano che i documenti presentati in sede di gara contengono informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale

7. produce idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale, dal Legale Rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere tassativamente indicati:
 - circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
 - per ciascuna partizione evidenziata, l'istituto giuridico posto a tutela della parte menzionata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 7, dovranno essere rese sotto forma di **allegati all'Allegato C**.

14.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

8. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

9. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
10. **copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
11. **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**
12. in caso di avvalimento, l'**Allegato D** compilato e sottoscritto.
13. Il Patto di Integrità in Materia di Contratti Pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla L.R. n. 27 Dicembre 2006 n. 30 approvato dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione 17 Giugno 2019 – n. XI/1751, pubblicata sul B.U.R.I. Serie Ordinaria n. 26 del 26/06/2019 (Allegato F);

14.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

In sintesi, il concorrente dovrà produrre all'interno della Busta telematica A la seguente documentazione:

Documentazione
Allegato C ed eventuali dichiarazioni integrative
Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale
Allegato B DGUE
PassoE del concorrente. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria
Garanzia provvisoria
Certificazione riduzione garanzia
Ricevuta pagamento contributo ANAC
Allegato D Modulo di avvalimento
Allegato F Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità Regionale
Allegato A Disciplinare di gara aggregata sottoscritto digitalmente
Allegato G Dichiarazione sostitutiva art. 53 D. Lgs. n.165/2011

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA B – OFFERTA TECNICA"

L'operatore economico deve produrre, in cartelle .zip non firmate digitalmente, per singolo lotto per cui partecipa, la propria offerta tecnica a mezzo del modulo Allegato Offerta tecnica contenente tutte le evidenze e dichiarazioni necessarie per la valutazione degli elementi tecnico – qualitativi, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

I documenti sopra menzionati dovranno essere inseriti esclusivamente nell'apposito campo "offerta tecnica" presente sulla piattaforma SinTel del percorso guidato "invia offerta", a pena di esclusione.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.

Negli appositi campi della sezione "Invia offerta" del percorso guidato l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia).

L'operatore economico deve allegare, per ciascun lotto, l'**Allegato A3** di riferimento contenente i seguenti elementi:

1. *Dichiarazione* che l'offerta è remunerativa in quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di:

- delle condizioni contrattuali ed oneri compresi relativi alla sicurezza, all'assicurazione e all'assistenza nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- di tutte le circostanze generali e locali che possono avere influito sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. prezzo complessivo al netto di imposte e tasse, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

3. La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

4. La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, **Allegato A3 a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

In caso di difformità tra prezzo complessivo indicato in Piattaforma Sintel e quello indicato nell'Allegato A3, prevarrà quello inserito in Piattaforma Sintel.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Riepilogo dell'offerta

Al successivo step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all'invio dell'offerta. SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio di valutazione dell'offerta è determinato, per ciascun concorrente, per ciascun lotto con la seguente formula:

$$PCF = PTF + PEF$$

dove:

PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente

PTF = punteggio qualità finale assegnato al concorrente

PEF = Punteggio economico finale assegnato al concorrente

La graduatoria sarà disposta, dunque, a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica/qualitativa ed all'offerta economica.

Offerta qualitativa (70 punti)

Il punteggio tecnico pari a massimo 70 punti, è attribuito sulla base degli elementi qualitativi e della loro ponderazione, così come indicato nel paragrafo sottostante, tenendo conto di quanto dichiarato dal concorrente della relazione tecnica descritta al paragrafo 15. "CONTENUTO DELLA "BUSTA TELEMATICA B" – OFFERTA TECNICA" e secondo le indicazioni contenute nel presente Disciplinare e in tutta la documentazione di gara:

Di seguito gli elementi tecnico – qualitativi che verranno valutati e che, pertanto, dovranno evincersi dalla documentazione che ciascun concorrente produrrà.

17.1. PARAMETRI QUALITATIVI LOTTO 1

POLIZZA RCT/O ATS BRESCIA

Il concorrente deve produrre il **modulo di offerta tecnica lotto 1** debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Il concorrente deve, altresì, caricare in Piattaforma Sintel la Polizza di Assicurazione riferita al lotto per il quale partecipa, firmata digitalmente per accettazione.

Tale documentazione, firmata digitalmente, dovrà essere prodotta, in un'unica cartella .zip non firmata digitalmente.

PUNTEGGIO TECNICO = MAX PUNTI 70 COMPLESSIVI

elemento a: *Disponibilità all'abrogazione esclusione "Fatti Noti" di cui all'Art. 7 – Esclusioni – lettera i - del Capitolato Tecnico* **Max 14 punti**

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad abrogare quanto previsto alla lettera a. dell'Articolo 7 – Esclusioni – lettera i - del Capitolato Tecnico che prevede:

“L'assicurazione non comprende:

i) fatti e circostanze pregressi già noti all'Assicurato prima della data di continuità. Per fatti pregressi già noti si intendono:

- relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche) i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto l'Ufficio Affari Generali e legali o Assicurativi della Contraente,
- relativamente e limitatamente all'Assicurato persona fisica i casi in cui esso, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento;”

Abrogazione "Fatti noti"	NO	SI
Punti assegnati	0	14

elemento b: *Elevazione del Massimale per Sinistro RCT* **Max 10 punti**

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente ad aumentare, rispetto a quanto previsto nel paragrafo “Massimali Assicurati” del Capitolato Tecnico, il Massimale per Sinistro di **€ 10.00.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- I. € 15.000.000,00;
- II. € 20.000.000,00;
- III. € 25.000.000,00;
- IV. € 30.000.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro	I	II	III	IV
Punti assegnati	4	6	8	10

elemento c: Elevazione del Massimale Aggregato per Periodo di Assicurazione

Max 10 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente ad aumentare, rispetto a quanto previsto nel paragrafo “Massimali Assicurati” del Massimale Aggregato per Periodo di Assicurazione di **€ 15.000.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- I. € 20.000.000,00;
- II. € 25.000.000,00;
- III. € 30.000.000,00;
- IV. € 35.000.000,00;
- V. € 40.000.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro	I	II	III	IV	V
Punti assegnati	2	4	6	8	10

elemento d: Elevazione del Massimale Aggregato per il periodo di Retroattività

Max 10 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente ad aumentare, rispetto a quanto previsto nel paragrafo “Massimali Assicurati” del Massimale Aggregato per Periodo di retroattività di **€ 7.000.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- I. € 9.000.000,00;
- II. € 11.000.000,00;
- III. € 13.000.000,00;
- IV. € 15.000.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro	I	II	III	IV
Punti assegnati	4	6	8	10

elemento e: Diminuzione della Franchigia per sinistro

Max 14 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente a diminuire la franchigia per sinistro di cui all’art.3 Autoritenzione di **€ 60.000,00** per i decessi e di **€ 25.000,00** per tutti gli altri sinistri con una delle opzioni seguenti:

- I. € 50.000,00 per i decessi e € 20.000,00 per tutti gli altri sinistri;
- II. € 40.000,00 per i decessi e € 15.000,00 per tutti gli altri sinistri;
- III. € 30.000,00 per i decessi e € 10.000,00 per tutti gli altri sinistri;
- IV. € 20.000,00 per i decessi e € 5.000,00 per tutti gli altri sinistri.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Franchigia per sinistro	I	II	III	IV
Punti assegnati	8	10	12	14

elemento f: **Disponibilità all'inserimento della garanzia postuma**

Max 12 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad inserire alla Sezione 3 – Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie la garanzia postuma come di seguito indicato:

“L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei **10** (dieci) anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia postuma).”

Inserimento garanzia postuma	NO	SI
Punti assegnati	0	12

17.2. PARAMETRI QUALITATIVI LOTTO 2

LOTTO 2 - Polizza RCT/O ATS PAVIA

Il concorrente deve produrre il **modulo di offerta tecnica lotto 2** debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Il concorrente deve, altresì, caricare in Piattaforma Sintel la Polizza di Assicurazione riferita al lotto per il quale partecipa, firmata digitalmente per accettazione.

Tale documentazione, firmata digitalmente, dovrà essere prodotta, in un'unica cartella .zip non firmata digitalmente.

PUNTEGGIO TECNICO = MAX PUNTI 70 COMPLESSIVI

elemento a: Disponibilità all'abrogazione del Recesso per sinistro di cui all'Art. 5 - Sezione 2 del Capitolato Tecnico **Max 15 punti**

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad abrogare la facoltà di Recesso per sinistro prevista all' art. 5 – Sezione 2 - del Capitolato Tecnico.

Abrogazione Recesso per Sinistro	NO	SI
Punti assegnati	0	15

elemento b: Disponibilità a offrire della Sezione 3 -Responsabilità personale e professionale in caso di cessazione definitiva attività professionale - del Capitolato Tecnico.

Max 6 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a prevedere l'estensione temporale di cui all'art. 4bis Sezione 3 -Responsabilità personale e professionale in caso di cessazione definitiva attività professionale - del Capitolato Tecnico.

Estensione temporale di cui all'art. 4 bis	NO	SI
Punti assegnati	0	6

elemento c: Elevazione del Massimale per Sinistro RCT

Max 16 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente ad aumentare, rispetto a quanto previsto alla Sezione 5, art.1 "Massimali di garanzia" del Capitolato Tecnico, il Massimale per Sinistro di € 10.00.000,00 con una delle opzioni seguenti:

- I € 15.000.000,00;
- II € 20.000.000,00;

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro	I	II
Punti assegnati	8	16

elemento d: Elevazione del sotto limite per la privacy

Max 15 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente ad aumentare, rispetto a quanto previsto alla Sezione 5 “Massimali, limiti di indennizzo e franchigie” art.2 del Capitolato Tecnico, il sotto limite di cui al punto L, per perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy di € 500.000,00 con una delle seguenti opzioni :

- I € 1.000.000,00;
- II € 1.500.000,00;
- III € 2.000.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella:

<i>Sotto limite di indennizzo</i>	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
<i>Punti assegnati</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>15</i>

elemento e: Diminuzione della Franchigia per sinistro

Max 18 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente a diminuire la franchigia per sinistro di cui all’art.3 Sezione 5 Autoritenzione di € **15.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- I € 10.000,00;
- II € 5.000,00;
- III nessuna

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella:

<i>Franchigia per sinistro</i>	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
<i>Punti assegnati</i>	<i>6</i>	<i>12</i>	<i>18</i>

17.3. PARAMETRI QUALITATIVI LOTTO 3

POLIZZA RCT/O ATS BRIANZA

Il concorrente deve produrre il **modulo di offerta tecnica lotto 1** debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Il concorrente deve, altresì, caricare in Piattaforma Sintel la Polizza di Assicurazione riferita al lotto per il quale partecipa, firmata digitalmente per accettazione.

Tale documentazione, firmata digitalmente, dovrà essere prodotta, in un'unica cartella .zip non firmata digitalmente.

PUNTEGGIO TECNICO = MAX PUNTI 70 COMPLESSIVI

*elemento a: **Disponibilità all'abrogazione esclusione "Fatti Noti" di cui all'Art. 7 – Esclusioni – lettera i - del Capitolato Tecnico** **Max 14 punti***

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad abrogare quanto previsto alla lettera a. dell'Articolo 7 – Esclusioni – lettera i - del Capitolato Tecnico che prevede:

"L'assicurazione non comprende:

i) fatti e circostanze pregressi già noti all'Assicurato prima della data di continuità. Per fatti pregressi già noti si intendono:

- relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche) i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto l'Ufficio Affari Generali e legali o Assicurativi della Contraente,
- relativamente e limitatamente all'Assicurato persona fisica i casi in cui esso, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento;"

Abrogazione "Fatti noti"	NO	SI
Punti assegnati	0	14

*elemento b: **Elevazione del Massimale per Sinistro RCT** **Max 10 punti***

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente ad aumentare, rispetto a quanto previsto nel paragrafo "Massimali Assicurati" del Capitolato Tecnico, il Massimale per Sinistro di **€ 10.00.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- 3 € 15.000.000,00;
- 4 € 20.000.000,00;
- 5 € 25.000.000,00;
- 6 € 30.000.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro	I	II	III	IV
-------------------------------	----------	-----------	------------	-----------

Punti assegnati	4	6	8	10
------------------------	----------	----------	----------	-----------

elemento c: Elevazione del Massimale Aggregato per Periodo di Assicurazione

Max 10 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente ad aumentare, rispetto a quanto previsto nel paragrafo “Massimali Assicurati” del Massimale Aggregato per Periodo di Assicurazione di **€ 15.000.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- V. € 20.000.000,00;
- VI. € 25.000.000,00;
- VII. € 30.000.000,00;
- VIII. € 35.000.000,00;
- IX. € 40.000.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro	I	II	III	IV	V
Punti assegnati	2	4	6	8	10

elemento d: Elevazione del Massimale Aggregato per il periodo di Retroattività

Max 10 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente ad aumentare, rispetto a quanto previsto nel paragrafo “Massimali Assicurati” del Massimale Aggregato per Periodo di retroattività di **€ 7.000.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- 2. € 9.000.000,00;
- 3. € 11.000.000,00;
- 4. € 13.000.000,00;
- 5. € 15.000.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro	I	II	III	IV
Punti assegnati	4	6	8	10

elemento e: **Diminuzione della Franchigia per sinistro**

Max 14 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente a diminuire la franchigia per sinistro di cui all'art.3 Autoritenzione di € 50.000,00 per i decessi e di € 20.000,00 per tutti gli altri sinistri con una delle opzioni seguenti:

- c) € 40.000,00 per i decessi e € 15.000,00 per tutti gli altri sinistri;
- d) € 30.000,00 per i decessi e € 10.000,00 per tutti gli altri sinistri;
- e) € 20.000,00 per i decessi e € 5.000,00 per tutti gli altri sinistri;
- f) € 10.000,00 per i decessi e € 2.500,00 per tutti gli altri sinistri.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Franchigia per sinistro	I	II	III	IV
Punti assegnati	8	10	12	14

elemento f: **Disponibilità all'inserimento della garanzia postuma**

Max 12 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad inserire alla Sezione 3 – Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie la garanzia postuma come di seguito indicato:

“L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei **10** (dieci) anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia postuma).”

Inserimento garanzia postuma	NO	SI
Punti assegnati	0	12

17.4. PARAMETRI QUALITATIVI LOTTO 4

LOTTO 4 - Polizza RCT/O ATS INSUBRIA

Il concorrente deve produrre il **modulo di offerta tecnica lotto 4** debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Il concorrente deve, altresì, caricare in Piattaforma Sintel la Polizza di Assicurazione riferita al lotto per il quale partecipa, firmata digitalmente per accettazione.

Tale documentazione, firmata digitalmente, dovrà essere prodotta, in un'unica cartella .zip non firmata digitalmente.

PUNTEGGIO TECNICO = MAX PUNTI 70 COMPLESSIVI

elemento a: Disponibilità all'abrogazione esclusione "Fatti Noti" di cui alla Sezione 3 - Art. 7 – Punto 1. – Comma a) del Capitolato Tecnico

Max 20 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad abrogare quanto previsto alla Sezione 3 - Art. 7 – Punto 1. – Comma a) del Capitolato Tecnico:

1. L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera non comprende i danni:

a) conseguenti a Fatti Noti così come individuati nella Sezione – Definizioni – della presente polizza;

Abrogazione "Fatti noti"	NO	SI
Punti assegnati	0	20

elemento b: Elevazione del Massimale unico per ogni sinistro Responsabilità Civile verso Terzi

Max 10 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente ad aumentare il Massimale unico per ogni sinistro Responsabilità Civile verso Terzi di **€ 10.000.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- € 15.000.000,00;
- € 20.000.000,00;
- € 25.000.000,00;
- € 30.000.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro	I	II	III	IV
Punti assegnati	2	4	7	10

elemento c: Elevazione del Massimale Aggregato per Periodo di Assicurazione

Max 10 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente ad aumentare il Massimale Aggregato di € 10.000.000,00 per periodo di assicurazione con una delle opzioni seguenti:

- € 15.000.000,00;
- € 20.000.000,00;
- € 25.000.000,00;
- € 30.000.000,00;

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro	I	II	III	IV
Punti assegnati	2	4	7	10

elemento d: Elevazione del Massimale Aggregato di Retroattività

Max 10 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente ad aumentare, rispetto a quanto previsto nel paragrafo "Massimali Assicurati" del Massimale Aggregato per Periodo di retroattività di € 7.000.000,00 con una delle opzioni seguenti:

- 14) € 9.000.000,00;
- 15) € 11.000.000,00;
- 16) € 13.000.000,00;
- 17) € 15.000.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro	I	II	III	IV
Punti assegnati	4	6	8	10

elemento e: Diminuzione della Franchigia per sinistro

Max 15 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente a diminuire la franchigia per sinistro di € 10.000,00 con una delle opzioni seguenti:

- I. € 5.000,00;

II. € 0,00 NESSUNA FRANCHIGIA OPERANTE PER SINISTRO;
 Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Franchigia per sinistro	I	II
Punti assegnati	7	15

elemento f: inserimento garanzia postuma

Max 5 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente ad inserire la garanzia postuma come di seguito indicato:

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei **10** (dieci) anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia postuma).

17.5. PARAMETRI QUALITATIVI LOTTO 5

LOTTO 5 - Polizza RC Patrimoniale ATS PAVIA

Il concorrente deve produrre il **modulo di offerta tecnica lotto 5** debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Il concorrente deve, altresì, caricare in Piattaforma Sintel la Polizza di Assicurazione riferita al lotto per il quale partecipa, firmata digitalmente per accettazione.

Tale documentazione, firmata digitalmente, dovrà essere prodotta, in un'unica cartella .zip non firmata digitalmente.

PUNTEGGIO TECNICO = MAX PUNTI 70 COMPLESSIVI

elemento a: Disponibilità all'abrogazione del Recesso per sinistro di cui previsto all' Articolo 6 – "Recesso per sinistro" del Capitolato Tecnico.

Max 15 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad abrogare la facoltà di Recesso per sinistro prevista all' art. 6 del Capitolato Tecnico.

Abrogazione Recesso per Sinistro	NO	SI
---	-----------	-----------

Punti assegnati	0	15
------------------------	----------	-----------

elemento b: Disponibilità a offrire l'estensione temporale prevista all'Art.25 bis "Claims made" – Ultrattività - **del Capitolato Tecnico.**

Max 15 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a prevedere l'estensione temporale di cui all'art. all'Art.25 bis "Claims made" – Ultrattività - del Capitolato Tecnico.

Estensione temporale art. 25 bis	NO	SI
Punti assegnati	0	15

elemento c: Disponibilità all'abrogazione esclusione dell'esclusione di cui al punto k) dell'Art. 24 – Esclusioni – del Capitolato tecnico

Max 5 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad abrogare quanto previsto al punto k) dell'Art. 24 –Esclusioni – del Capitolato tecnico:

Abrogazione Esclusione	NO	SI
Punti assegnati	0	5

elemento d: Elevazione del Massimale per Sinistro e in aggregato annuo

Max 15 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente ad aumentare, rispetto a quanto previsto al punto 4 della Scheda di copertura del capitolato tecnico, il massimale di euro 8.000.000,00 per sinistro e aggregato annuo con una delle seguenti opzioni:

- I € 10.000.000,00;
- II € 20.000.000,00;

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro	I	II
Punti assegnati	7,5	15

elemento e: Diminuzione della Franchigia per sinistro

Max 15 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del Concorrente a diminuire la franchigia per sinistro di cui al punto 3 della Scheda di copertura del capitolato tecnico di euro 24.000,00 per sinistro, con una delle seguenti opzioni:

- I € 16.000,00 per ciascun sinistro;
- II € 8.000,00 per ciascun sinistro;
- III Nessuna franchigia

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Franchigia per sinistro	I	II	III
Punti assegnati	5	10	15

elemento f: Disponibilità a offrire l'opzione migliorativa prevista all'Art. 39 "Continuous cover" del Capitolato Tecnico

Max 5 punti

Sarà valorizzata come offerta tecnica più conveniente quella che prevede l'estensione di cui all'Art.39 Continuous cover - del Capitolato Tecnico.

"Continuous cover"	NO	SI
Punti assegnati	0	5

Qualora la Commissione giudicatrice, dalla lettura della relazione tecnica presentata in sede di gara riscontri una o più mancate corrispondenze rispetto ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato tecnico, procederà a dichiarare la non valutabilità dell'offerta e la conseguente non ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Punteggio Economico (PE) max 30 punti

Per calcolare il punteggio economico di ciascuna offerta verrà utilizzata la formula SINTEL "Formula del prezzo minimo" e quindi:

$$PE_i = PE_{max} * (P_{min} / P_{off})$$

dove:

- **PE_i** = Punteggio economico iesimo concorrente;
- **PE_{max}** = Punteggio economico massimo assegnabile (30 punti);
- **P_{min}** = Prezzo più basso offerto in gara;
- **P_{off}** = Prezzo offerto iesimo concorrente.

In caso di pari valore totale, la preferenza in graduatoria verrà assegnata al concorrente che ha ottenuto il punteggio qualitativo più alto.

In caso di ulteriore parità l'ordine di graduatoria verrà determinato mediante sorteggio in seduta pubblica, indipendentemente dalla circostanza che siano presenti i concorrenti che hanno ottenuto uguale punteggio complessivo.

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso rispetto agli importi indicati a base d'asta

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 punti, che ciascun concorrente dovrà superare per poter accedere alle fasi successive della procedura. **Il concorrente sarà escluso dalla gara qualora non abbia raggiunto un punteggio tecnico-qualitativo complessivo inferiore a 30 punti.**

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e alle ore e all'indirizzo indicati sul Bando di Gara e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati attraverso la piattaforma SINTEL sito internet www.ats-brescia.it, in tempo utile, prima della data fissata dal bando di gara.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma SINTEL e sito internet www.ats-brescia.it, in tempo utile per consentire la partecipazione.

Il RUP, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo invio e la regolarità dei plichi elettronici trasmessi dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare, ove occorra, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) far adottare all'Amministrazione il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni ad essa, provvedendo, altresì, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis), del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 ed eventualmente tramite Piattaforma Sintel.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla mera verifica della presenza di file caricati negli apposti spazi creati in Piattaforma Sintel.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti per mancato superamento della soglia di sbarramento.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle buste elettroniche contenenti l'offerta economica dando lettura della consistenza delle medesime.

La piattaforma SINTEL, genererà automaticamente la graduatoria.

Le risultanze delle suddette operazioni e le citate graduatorie saranno registrate da SINTEL.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti, ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 0.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- mancata indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, nell'offerta economica (Allegato A3) dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dagli art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente ritenga che:

- 18) la propria Offerta tecnica e/o amministrativa;
- 19) in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni dell'Offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta se presenti;

contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre, per ciascuna delle due casistiche di cui ai punti a) e b) sopra dettagliati, idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale, dal Legale Rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere tassativamente indicati:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica (nel caso di cui al precedente punto a)) e delle giustificazioni dell'Offerta (nel caso di cui al precedente punto b)) costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
- per ciascuna partizione evidenziata, l'istituto giuridico posto a tutela della parte menzionata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).

La dichiarazione di cui alla casistica del sopra esposto punto a), eventualmente prodotta, dovrà essere caricata in Sintel come descritto nel paragrafo 14.3.1 "Dichiarazioni integrative", punto 7.

Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di segretezza saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.

In assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai fini della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali accessi richiesti senza nulla richiedere ulteriormente.

Con riferimento alla dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 richiesta corre l'obbligo segnalare che la stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2006. Con specifico riferimento all'art. 76 citato si ricorda che *"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."*

Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le dichiarazione/i di segretezza ai fini dell'accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con firma digitale (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;

- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dell'art all'art 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo (se partecipa all'esecuzione dell'appalto) e delle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione per singolo lotto, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, riferito a ciascun lotto, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione che devono essere rimborsate in proporzionale da tutti gli aggiudicatari alla Stazione Appaltante è stimato in €

La Stazione Appaltante comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Documenti per la stipula del contratto

L'aggiudicatario dovrà fornire all'Agenzia, entro il termine stabilito dalla stessa nella comunicazione ex art. 76, comma 5, del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione necessaria alla stipula del contratto. In particolare:

- ✓ la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

- ✓ la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2006;
- ✓ le spese di contratto, di registro eventuali, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- ✓ nominativo di un referente contrattuale.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante.

In tal caso, la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Stipula del contratto

Ogni Amministrazione procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario in maniera autonoma.

Esecuzione del contratto

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, commi 8, 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impresa aggiudicataria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente individuando a tal fine il Foro del capoluogo ove ha sede legale l'Ente contraente.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 (novellato con D. Lgs. n. 101/2018) "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Dott.ssa Elena Soardi.

Il Responsabile del Procedimento coordinerà lo svolgimento della procedura sino all'aggiudicazione definitiva del servizio.

Capitolato Speciale

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

**Lotto n° 1
CIG 87473941E3**

**Contraente
ATS DI BRESCIA**

Effetto: dalle ore 24.00 del **30.06.2021**

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Cessazione: alle ore 24.00 del **30.06.2023**

Indice

4

- Art. 1 – Definizioni **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio **Errore. Il segnalibro non è definito.**

7

- Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori7
- Art. 3 – Assicurati Aggiuntivi8
- Art. 4 – Durata dell’assicurazione8
- Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia8
- Art. 6 – Recesso in caso di sinistro9
- Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione9
- Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società9
- Art. 9 – Oneri fiscali9
- Art. 10 – Foro competente9
- Art. 11 – Interpretazione del contratto10
- Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società10
- Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto10
- Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio10
- Art. 15 - Coassicurazione e delega ^(opzionale)11
- Art. 16 – Clausola Broker ^(non assoggettabile a variante)11
- Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n° 136/201012
- Art. 18 – Rinvio alle norme di legge12
- Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione12
- Art. 20 – Trattamento dei dati12
- Art. 21 – Estensione territoriale13
- Art. 22 – Clausole vessatorie **Errore. Il segnalibro non è definito.**

14

- Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)14
- Art. 3 – Malattie professionali15
- Art. 4 – Responsabilità personale e professionale15
- Art. 5 – Qualifica di “Terzo”16
- Art. 6 – Precisazioni ed estensioni di garanzia16
- Art. 7 – Esclusioni18
- Art. 8 – Esclusione del rischio guerra e terrorismo19
- Art. 9 – Operatività temporale delle garanzie19
- Art. 10 – Danni non determinanti lesioni fisiche constatabili19

20

- Art. 1 – Denuncia di sinistro **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza20
- Art. 2 bis - Legittimazione21

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Art. 3 - Pagamento del Risarcimento²¹
Art. 4 - Comitato di Valutazione Sinistri²¹
Art. 5 – Mediazione e ATP²²
Art. 6 – Procedure sinistri²³

24

Art. 1 – Massimali di garanzia **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Art. 2 – Limiti di indennizzo²⁴
Art. 3 – Autoritenzione²⁴

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Amministrazione aggiudicatrice	ATS di Brescia.
Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	ATS di Brescia il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurato aggiuntivo	I direttori generale, amministrativo, sanitario e sociosanitario, i dipendenti ed i soggetti autorizzati della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo ed i soggetti a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	Intermediario incaricato dalla Contraente ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005, per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto, in tale veste riconosciuto dalla Società.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telegrammi, facsimile, PEC, posta elettronica o altro mezzo documentabile.
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
CVS	Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni.
Danni indiretti	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose danneggiate.
Danni materiali diretti e consequenziali	I danni materiali (intendendosi: distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale, sottrazione o smarrimento) che le cose danneggiate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Data di continuità	La data di decorrenza della prima Assicurazione stipulata per il presente rischio con la Società dalla quale, indipendentemente dal numero delle polizze sottoscritte, sia garantita la continuità dell'Assicurazione senza periodi di interruzione o sospensione della copertura; oppure la data, antecedente a questa, pattuita convenzionalmente tra il Contraente e la Società.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Fatti noti	Fatti e circostanze pregressi già noti all'Assicurato prima della data di continuità. Per fatti pregressi già noti si intendono: <ul style="list-style-type: none"> - relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche) i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto l'Ufficio della Contraente competente all'apertura del sinistro; - relativamente e limitatamente all'Assicurato persona fisica i casi in cui esso, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento.
Franchigia per sinistro	La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro non concorre a formare l'indennizzo e resta a carico dell'Assicurato anche se anticipata dalla Società.
Garanzie	Le prestazioni oggetto dell'Assicurazione dovute dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno / Massimo risarcimento	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all'applicazione di rateo).
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà;
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Periodo di decorrenza	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza dell'Assicurazione, indicati in polizza.
Periodo di efficacia	Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di cessazione dell'Assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzioni	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Richiesta di risarcimento	Per richiesta di risarcimento si intende, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la comunicazione con la quale il terzo od il prestatore attribuisce all'Assicurato la responsabilità per danni o perdite; ✓ qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza nei confronti dell'Assicurato formale richiesta di

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

	<p>essere risarcito di danni o perdite;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la formale notifica all'Assicurato dell'avvio di inchiesta o del compimento di atti istruttori da parte delle Autorità competenti anche nella fase delle indagini preliminari in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione; ✓ la comunicazione all'Assicurato con ogni mezzo idoneo ai sensi dell'art. 8, primo comma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni della domanda di mediazione anche se non eseguita a cura dalla parte istante; ✓ la formale notifica all'Assicurato del provvedimento di Accertamento Tecnico Preventivo non Ripetibile ai sensi dell'art. 360 del c.p.p., nonché di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis del Codice di Procedura Civile in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione; ✓ il provvedimento di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 253 e segg. 321 e segg. del c.p.p. nonché di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 e segg. del c.p.p. in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro <i>(secondo la formula temporale "claims made")</i>	La richiesta o le richieste di risarcimento, riferibili ad un medesimo evento, di cui la prima risulti pervenuta all'assicurato, durante il periodo di decorrenza dell'assicurazione. A tal fine fa fede la data di protocollo apposta dalla Contraente.
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento pervenute in forma scritta all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro;
Società	L'impresa assicuratrice, o il gruppo di imprese assicuratrici che ha assunto la presente polizza.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

L'ATS di Brescia, ai sensi della LR della Lombardia n. 23/2015, svolge le attività e ha le competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi e/o affidando a terzi l'utilizzo delle proprie strutture. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che, con il consenso anche implicito della Contraente, i beni, il personale e le attività, ovunque svolte, oggetto della presente assicurazione possono operare, essere utilizzati od eserciti da e/o nell'interesse di e/o per conto di, una diversa Azienda del Servizio Sanitario Nazionale, senza che ciò possa comportare alcuna limitazione della operatività della garanzia o soggezione alla surrogazione della Società, né nei confronti della diversa Azienda, né nei confronti della Contraente stessa.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione

Art.1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti dal periodo di retroattività, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate dalla Contraente.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Art. 3 – Assicurati Aggiuntivi

- a) Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile o di altra analoga misura per Responsabilità Civile.
- b) Qualsiasi soggetto autorizzato della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo, compresi gli incarichi a titolo gratuito.
- c) A titolo esemplificativo e non limitativo si considerano assicurati aggiuntivi:
 - Personale medico e sanitario a rapporto convenzionale, inclusi i Medici addetti alla continuità assistenziale, i Medici addetti alla emergenza sanitaria territoriale e i Medici addetti alla medicina dei servizi.
 - Personale Universitario convenzionato.
 - Personale a contratto, inclusi i Medici contrattisti.
 - Medici specialisti in formazione.
 - Personale di Servizio del Volontariato Civile ed appartenenti ad associazione di volontariato autorizzate.
 - Assegnisti, borsisti, tirocinanti e frequentatori.
 - Personale volontario dei Servizi Sociali.
 - Soggetti disabili, e in genere, tutti i soggetti assistiti nell'ambito di programmi di inserimento educativo, socializzante, terapeutico o riabilitativo, e i loro tutori anche durante le attività esterne, inclusa la responsabilità delle famiglie affidatarie, con esclusione dei danni alle cose oggetto o strumento di tali attività. In caso di corresponsabilità di due o più Assicurati i massimali previsti restano tali ad ogni effetto.
 - Soggetti autorizzati dall'Azienda Contraente che utilizzano carrozzelle a motore o velocipedi a pedalata assistita, purché non soggetti all'assicurazione obbligatoria RCA, concessi in uso dalla Azienda Contraente.
 - Dipendenti che utilizzano la bicicletta o altro mezzo autorizzato (es muletto).

Art. 4 – Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 (due) con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2023.

Il Contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro **60** giorni antecedenti la scadenza.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **180** giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell'Assicurazione, fisso e non regolabile, viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale, il 30.06 di ogni anno.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di **60** giorni. Pertanto l'assicurazione

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza 30.06.2021, se la prima rata di premio è stata pagata entro i **60** giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **60°** giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro **60** giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a)** l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b)** Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre **30** giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro **60** giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telegrammi, telefax, pec, posta elettronica o altro mezzo documentabile) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Art. 11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (tutela della privacy). Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 60 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti, così articolato:
 - a) sinistri denunciati;

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

-
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti.
 - f) descrizione del sinistro

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 – Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, l'ATS di Brescia dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 della spett. **INSER Spa** filiale di Brescia, di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della stazione Appaltante e successivamente dall'ATS di Brescia, dal broker.

L'operato del Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura percentuale del **2,28%**.

Resta inteso tra le Parti che al Broker cui il Contraente ha affidato tale incarico è affidata la gestione e l'esecuzione della relativa polizza stipulata.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

La Società delegherà quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.”

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali l'Azienda si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Art. 21 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni non espressamente esclusi involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie, e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito territoriale dell'Assicurazione, ed in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai propri regolamenti interni e non in contrasto con gli stessi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati (inclusi i medici in formazione specialistica) ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali,

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;

- ✓ a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici in formazione specialistica per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante);
- ✓ in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- ✓ in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- ✓ In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- ✓ in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs. 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;

- ✓ tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4 – Responsabilità personale e professionale

La garanzia per danni arrecati a Terzi ed a Prestatori d'opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi espliciti per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di:

- Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente;
- Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l'obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento;
- Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri in rapporto convenzionale con il Contraente), tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, che, in funzione di specifici accordi, prestino la propria attività in nome e per conto del Contraente.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s'impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.

La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Terzi anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.

Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

Art. 5 – Qualifica di “Terzo”

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:

- a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
- b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall'assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociosanitario, nonché i componenti del Collegio Sindacale, del Comitato di Indirizzo/Consiglio di Indirizzo e Verifica e del Nucleo di Valutazione e simili organi/organismi), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Art. 6 – Precisazioni ed estensioni di garanzia

A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l'assicurazione è prestata, anche in deroga a quanto precedentemente previsto, per le conseguenze della responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:

- a) esercente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, centri di raccolta, distribuzione, utilizzo del sangue e trasfusionali, inclusi emoderivati, tessuti e sostanze di origine umana, espianto e trapianto di organi e tessuti;
- b) esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con protocolli interni e o sponsorizzati da terzi; l'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del proprio personale, e non comprende:
 - ✓ la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o presidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo Sponsor (salvo il caso del Promotore/Sponsor senza finalità commerciali che si intende assicurato in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali),

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

-
- ✓ la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione,
 - ✓ i danni imputabili ad assenza del Consenso Informato,
 - ✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor,
 - ✓ le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D. M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ne è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti;
- c) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione: l'assicurazione e non comprende:
- ✓ la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione,
 - ✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori e dello Sponsor.
- d) beni in proprietà o comodato comprese ordinaria e straordinaria manutenzione, ove la manutenzione non sia a carico del proprietario;
- e) conferente di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi, anche quale committente, qualora le operazioni di smaltimento, che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od un inquinamento accidentale di qualsiasi natura, siano effettuate da ditte terze regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- f) civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 C.C.); l'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore e cose in essi contenute;
- g) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto;
- h) detentore/utilizzatore di fonti ed apparecchiature radioattive a condizione che l'attività sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché dalle prescrizioni della competente autorità. Il Contraente/Assicurato s'impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti ed apparecchiature radioattive dai locali di conservazione od uso;
- i) esercente farmacie interne con smercio distribuzione e vendita al pubblico, a condizione che il titolare e le persone addette alla farmacia siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
- j) attività intramuraria (ovunque svolta), sempreché debitamente autorizzata da parte dell'Amministrazione del Contraente/Assicurato,
- k) civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali puri involontariamente cagionati ai prestatori nonché ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione
- L'Assicurazione non vale:
- ✓ per i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
 - ✓ per i danni non patrimoniali di cui all'Art. 2059 del C.C.;
 - ✓ per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Art. 7 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni da furto, salvo che per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 "Codice delle Assicurazioni"
- c) i danni derivanti dalla proprietà e dall'impiego di aeromobili e natanti;
- d) i danni conseguenti ad omessa vigilanza veterinaria e di igiene alimentare in relazione all'encefalopatia spungiforme (BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld-Jacob;
- e) danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...), ad eccezione però dell'impiego di fonti ed apparecchi radianti a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
- f) danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad eccezione dei casi in cui tali danni siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell'Assicurato, causata da evento improvviso repentino ed accidentale;
- g) danni derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi;
- h) danni cagionati da macchinari, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, con l'eccezione del sangue, degli emoderivati e o di sostanze e tessuti di derivazione umana che possono essere ceduti a terzi anche attraverso le specifiche "banche";
- i) fatti e circostanze pregressi già noti all'Assicurato prima della data di continuità. Per fatti pregressi già noti si intendono:
 - ✓ relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche) i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto l'Ufficio della Contraente competente all'apertura del sinistro;
 - ✓ relativamente e limitatamente all'Assicurato persona fisica i casi in cui esso, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento;
- j) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Sono però compresi:
 - ✓ i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell'intervento di cui sopra con esclusione della garanzia delle pretese della mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato,
 - ✓ i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, inclusi i danni conseguenti a mancata rispondenza dell'intervento;
- k) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- l) danni derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
- m) danni di qualunque natura derivanti da lavorazione e manipolazione di amianto e di qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
- n) danni di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici;
- o) i danni conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
- p) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo;

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

-
- q) danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo allo scopo di servirsene come beni mobili strumentali o merci direttamente destinati allo svolgimento delle sue attività; sono tuttavia comprese in garanzia tutte le cose di terzi in semplice consegna e/o custodia;
 - r) danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
 - s) danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro, in sosta negli spazi appositi di pertinenza dell'Assicurato, da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute.

Art. 8 – Esclusione del rischio guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).

Art. 9 – Operatività temporale delle garanzie

La garanzia della Responsabilità civile verso Terzi e RCO vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato, ed a questi pervenute per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'assicurazione indicato in polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data di retroattività del **31/12/2009** (garanzia retroattiva).

Resta inteso tra le parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere successivamente alla data di retroattività e sino alla data di effetto della presente polizza, l'esposizione massima della Società non potrà essere superiore, ad **€ 7.000.000,00** per periodo assicurativo annuo.

Art. 10 – Danni non determinanti lesioni fisiche constatabili

Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza del Regolamento UE 679/2016.

Sezione 4 – Gestione dei sinistri

Art. 1 – Denuncia di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.

L'obbligo di denuncia riguarda gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento dalla controparte o vi sia attivazione dell'Autorità Giudiziaria, così come definito nella sezione Definizioni.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso dipendenti RCO" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza

La gestione delle vertenze ed i relativi oneri gravanti sulla Società e sul Contraente sono regolati come segue:

La Società assume la gestione delle vertenze, fino all'esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'onere della gestione, liquidazione e pagamento del risarcimento, indifferentemente sia che l'importo ecceda, sia che non ecceda la franchigia di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Una volta effettuato il pagamento, la Società provvederà ad effettuare il recupero degli importi risultanti in franchigia e dalla stessa anticipati, previa emissione con cadenza **semestrale** di uno specifico atto di quietanzamento.

Il Contraente provvederà al pagamento degli importi risultanti a debito entro e non oltre **60 giorni** dalla ricezione dell'atto, contenente le complete informazioni sopra indicate. La Società si impegna a chiedere il rimborso delle franchigie anche per i 5 anni successivi alla cessazione della polizza.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

Gli oneri derivanti dalla gestione delle vertenze sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora

la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

A parziale deroga del secondo capoverso dell'art. 2 – Legittimazione – la società riconosce le spese legali per resistere all'azione del terzo danneggiato, anche per i sinistri con carenza di legittimazione passiva e fino ai seguenti limiti:

- **€ 10.000,00** per sinistro e per anno.

Art. 2 bis - Legittimazione

La Società da e prende atto che, in ottemperanza al CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli assicurati, dalla Contraente che adempì agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato

Sono esclusi dalle garanzie della presente polizza le richieste di risarcimento con difetto di legittimazione passiva essendo il fatto riconducibile esclusivamente ad un soggetto diverso rispetto ad uno degli assicurati della presente convenzione.

Art. 3 - Pagamento del Risarcimento

La trattazione di ogni sinistro è condotta dalla Società con la cooperazione del Contraente.

La Società prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente. In tal caso la Società si impegna a trasmettere al Contraente estratto della relazione medico legale del proprio fiduciario e parere in merito all'opportunità della transazione. Acquisito il benestare della Contraente la Società provvederanno alla definizione del sinistro ed all'invio della quietanza all'avente diritto.

Considerando il livello di compartecipazione (franchigia) della Contraente al pagamento del risarcimento complessivo al Terzo, quanto sopra troverà applicazione, anche in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 2) e fatto salvo diverso accordo tra le parti, esclusivamente nel caso in cui ci sia un interesse prevalente della Contraente, ossia nei casi in cui l'importo a carico della Contraente a titolo di franchigia risulti preponderante rispetto all'importo della liquidazione del sinistro.

La Società, in tal caso invierà all'Assicurato la quietanza sottoscritta e l'indicazione dell'importo a suo carico affinché possa provvedere entro i 90 giorni successivi, alla ricezione della documentazione, al pagamento del risarcimento in favore dell'avente diritto. Sarà obbligo della Società prevedere nell'atto di quietanza espressa indicazione in ordine alle tempistiche di cui sopra affinché l'avente diritto, tramite la sottoscrizione dell'atto stesso, ne esprima formale accettazione.

Art. 4 - Comitato di Valutazione sinistri

La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato ad almeno **3** (tre) sedute del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.

Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

-
- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un'analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
 - migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
 - favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
 - definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
 - definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio.

Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale.

La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l'analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo per almeno **3** (tre) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.

Art. 5 – Mediazione e ATP

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell'Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.

La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e la partecipazione all'incontro tra le parti entro i termini previsti. In entrambe le precedenti ipotesi la Società sostiene l'onere delle spese per la partecipazione dell'avvocato ai sensi dell'art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopra per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all'art. 8, comma 4 bis del Decreto.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

La Società prende altresì atto che nello stesso ambito di applicazione vigono le disposizioni di cui all'art. 8 della legge Gelli Bianco relative ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo (ATP ex 696 bis c.p.c.) e si impegna a rispondere, in caso di chiamata del convenuto, entro i termini di legge, la società come nel caso della mediazione darà il suo supporto nella redazione degli atti e le spese saranno a suo carico.

Art. 6 – Procedure sinistri

La gestione operativa dei sinistri potrà essere regolata da specifiche procedure, da sottoscrivere e concordare tra parti a seguito della avvenuta aggiudicazione.

Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie

Art. 1 – Massimali di garanzia

RCT/O: €. **10.000.000,00** per sinistro e/o sinistro in serie con il massimo di €. **15.000.000,00** per anno assicurativo.

Art. 2 – Limiti di indennizzo

Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, per specifiche causali, i seguenti limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza:

- a) Per danni alle cose in consegna e custodia: massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno;
- b) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non massimo risarcimento € 250.000,00 per anno
- c) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
- d) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno.
- e) Per danni derivanti da fonti radioattive: massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
- f) Per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno;
- g) Per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o comunque detenute dallo stesso € 3.500.000,00 per sinistro e per anno. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio;
- h) Per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno.
- i) Per i danni derivanti dalla raccolta, distribuzione utilizzazione del sangue, suoi preparati o derivati, massimo risarcimento di € 3.000.000,00 per anno assicurativo;
- j) Per la garanzia malattie professionali massimo risarcimento di € 5.000.000,00 per anno assicurativo
- k) Per i danni patrimoniali conseguenti a fallimento di interventi di sterilizzazione e mancato intervento di I.V. G. € 500.000,00 per anno assicurativo,
- l) Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy massimo risarcimento di € 500.000,00 per anno assicurativo.

Art. 3 – Autoritenzione

Il Contraente dichiara che per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi intende avvalersi, quanto meno parzialmente, di misure analoghe all'assicurazione ai sensi dell'art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014, n° 114 e dell'art. 10 della legge 24 dell'8 marzo 2017 e ss.mm.ii.:

L'Assicurazione è pertanto seggetta all'applicazione di:

Franchigie

- o una franchigia per ogni e ciascun sinistro gestita dalla Società di € **60.000,00** per i decessi e di € **25.000,00** per tutti gli altri sinistri.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA**

Stipulata tra:

ATS PAVIA

e

[Nome Società]

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurato aggiuntivo	I soggetti autorizzati della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo ed i soggetti a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale.
Agenzia di Tutela della Salute	L'Agenzia di Tutela della Salute operante nell'ambito territoriale di riferimento, così come definita dalla Legge Regionale di riforma di Regione Lombardia (LR 23/2015 e smi) che ha modificato la LR 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Azienda Sanitaria	L'Azienda Sanitaria Locale od Ospedaliera e l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Broker	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC, posta elettronica o altro mezzo documentabile.
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
Contraente	ATS PAVIA
Danni indiretti	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose danneggiate.
Danni materiali diretti e consequenziali	I danni materiali (intendendosi: distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale, sottrazione o smarrimento) che le cose danneggiate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno patrimoniale puro/ Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
Data di continuità	La data di decorrenza della prima Assicurazione stipulata per il presente rischio con la Società dalla quale, indipendentemente dal numero delle polizze sottoscritte, sia garantita la continuità dell'Assicurazione senza periodi di interruzione o sospensione della copertura; oppure la data, antecedente a questa, pattuita convenzionalmente tra il Contraente e la Società.
Franchigia per sinistro	La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro non concorre a formare l'indennizzo e resta a carico dell'Assicurato anche se anticipata dalla Società;

Garanzie	Le prestazioni oggetto dell'Assicurazione dovute dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno / Massimo risarcimento	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all'applicazione di rateo).
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà;
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Periodo di decorrenza	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza dell'Assicurazione, indicati in polizza.
Periodo di efficacia	Il periodo compreso tra la data di retroattività (se prevista) e la data di cessazione dell'Assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Richiesta di risarcimento	<p>Per richiesta di risarcimento si intende, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la comunicazione con la quale il terzo od il prestatore attribuiscono all'Assicurato la responsabilità per danni o perdite; ✓ qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa, inclusa la costituzione di parte civile o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza nei confronti dell'Assicurato formale richiesta di essere risarcito di danni o perdite; ✓ la formale notifica all'Assicurato dell'avvio di inchiesta o del compimento di atti istruttori da parte delle Autorità competenti anche nella fase delle indagini preliminari in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione; ✓ la comunicazione all'Assicurato con ogni mezzo idoneo ai sensi dell'art. 8, primo comma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni della domanda di mediazione anche se non eseguita a cura dalla parte istante; ✓ la formale notifica all'Assicurato da parte delle Autorità competenti di un'informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 c.p.p., di un accertamento tecnico non ripetibile ai sensi dell'art. 360 c.p.p., nonché di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.p., di un incedente probatorio ai sensi dell'art. 392 c.p.p., dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile, in valore assoluto, che resta a carico dell'assicurato

Sinistro (secondo la formula temporale "claims made")	La richiesta o le richieste di risarcimento, riferibili ad un medesimo evento, di cui la prima risulti pervenuta all'assicurato, durante il periodo di decorrenza dell'assicurazione. A tal fine fa fede la data di protocollo apposta dalla Contraente.
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento pervenute in forma scritta all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro;
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei documenti di polizza.
Attività ATS	Per attività della Ats si intendono le funzioni istituzionali previste in capo a detto Soggetto giuridico dalla normativa regionale di riferimento ed esplicitate nel dettaglio nei Piani di Organizzazione aziendale formalmente approvati.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia, ai sensi della LR della Lombardia n. 23/2015 e s.m.i., svolge le attività e ha le competenze previste e/o consentite e/o delegate dalla citata normativa, nonché da altre leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, svolge le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque esercitate, anche avvalendosi di strutture di terzi e/o affidando a terzi l'utilizzo delle proprie strutture. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che, con il consenso anche implicito della Contraente, i beni, il personale e le attività, ovunque svolte, oggetto della presente assicurazione possono operare, essere utilizzati od esercitati da e/o nell'interesse di e/o per conto di una diversa Azienda del Servizio Sanitario Regionale/Nazionale, senza che ciò possa comportare alcuna limitazione della operatività della garanzia o soggezione alla surrogazione della Società, né nei confronti della diversa Azienda, né nei confronti della Contraente stessa.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed anche avvalendosi di terzi e può svolgere anche attività di ricerca. L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni ad esempio a titolo indicativo di: cliniche universitarie ed istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie strutture a fini didattici e di ricerca.

L'assicurazione è quindi prestata anche per le attività gestite in tutto o in parte da terzi.

Art. 3 – Assicurati Aggiuntivi

- a) Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile.
- b) Qualsiasi soggetto autorizzato della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo.
- c) A titolo esemplificativo e non limitativo si considerano assicurati aggiuntivi:
 - Personale medico e sanitario a rapporto convenzionale, inclusi i Medici addetti alla continuità assistenziale, i Medici addetti alla emergenza sanitaria territoriale e i Medici addetti alla medicina dei servizi.
 - Personale Universitario convenzionato.
 - Personale a contratto, inclusi i Medici contrattisti.
 - Medici specialisti in formazione.

-
- Personale di Servizio del Volontariato Civile ed appartenenti ad associazione di volontariato autorizzate.
 - Assegnisti, borsisti, tirocinanti e frequentatori.
 - Personale volontario dei Servizi Sociali.
 - Soggetti disabili, e in genere, tutti i soggetti assistiti nell'ambito di programmi di inserimento educativo, socializzante, terapeutico o riabilitativo, e i loro tutori anche durante le attività esterne, inclusa la responsabilità delle famiglie affidatarie, con esclusione dei danni alle cose oggetto o strumento di tali attività. In caso di corresponsabilità di due o più Assicurati i massimali previsti restano tali ad ogni effetto.
 - Soggetti autorizzati dall'Azienda Contraente che utilizzano carrozzelle a motore o velocipedi a pedalata assistita, purché non soggetti all'assicurazione obbligatoria RCA, concessi in uso dalla Azienda Contraente.

Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che:

- non costituisce rischio coassicurato ai sensi dell'art. 1910 c.c. la coesistenza delle assicurazioni di cui all'art. 10, commi 1, e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 e ricorrendo tale ipotesi la surrogazione della Società resta regolata unicamente dall'art. 9 delle stesse legge, nonché dalle ulteriori precisazioni contenute nell'art. 18 della presente Polizza;
- sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 15/06/2021 e scadenza alle ore 24.00 del 15/06/2023. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 15/06/2023.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la ripetizione di servizi analoghi ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fino a un massimo di 24 mesi, la Società s'impegna sin d'ora ad accettare incondizionatamente, la rinnovazione del servizio - alle medesime condizioni normative ed economiche in corso.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Art. 4 – Pagamento del Premio

Il premio dell'Assicurazione, fisso e non regolabile, viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 15/06/2021 e al 15/06 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato

Art. 5 –Recesso per Sinistro *(Opzione base soggetta a variante migliorativa)*

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata, o PEC da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 6 – Regolazione del Premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto – Clausola di buona Fede

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Inoltre l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni, non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
 4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
- b) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- c) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- e) sinistri senza seguito;
- f) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni

giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Clausola Broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalso e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Milano - Viale Bodio , n. 33.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 7% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori (Direzione strategica) e personale dipendente della Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività istituzionale.

In caso di colpa grave dei soggetti sopra indicati, la surrogazione della Società ex art. 1916 c.c.:

- è limitata ad una somma pari al triplo del maggior valore della retribuzione annua lorda o del corrispettivo annuo lordo convenzionale dagli stessi conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente successivo o nell'anno immediatamente precedente,
- entro il limite complessivo di cui al precedente alinea, è esercitabile solo per l'eccedenza rispetto a quanto riconosciuto a titolo di responsabilità amministrativa dalla Corte dei Conti, il cui importo: a) integra la rivalsa che di diritto spetta in via esclusiva alla Contraente b) erode in via privilegiata l'ammontare del triplo della retribuzione o del corrispettivo di cui al precedente alinea.

Art. 19- Disposizione transitoria

Resta convenuto tra le parti che le condizioni normative della presente assicurazione sono state determinate in pendenza dell'adozione dei Decreti attuativi di cui all'art. 10 comma 6, della legge 8 marzo 2017, n° 24. La Società si impegna pertanto a valutare con il dovuto favore il futuro inserimento nella normativa di polizza, ed in accordo tra le parti, delle clausole idonee al soddisfacimento dei requisiti minimi oggetto dei suddetti Decreti.

Art. 20 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio dell'Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Art. 21 - Coassicurazione e Delega¹

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile [redacted], all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

1 L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile [redacted] all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile [redacted] la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 23 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

La presente Assicurazione è stipulata nel rispetto dell'obbligo di cui agli art. 10, comma 1, e articoli seguenti della legge 8 marzo 2017, n° 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni non espressamente esclusi involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie, e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito territoriale dell'Assicurazione, ed in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai propri regolamenti interni e non in contrasto con gli stessi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati (inclusi i medici in formazione specialistica) ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori

di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;

- ✓ a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici in formazione specialistica) per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
- ✓ in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- ✓ in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- ✓ In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- ✓ in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- ✓ L'Assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc..) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che, per essere assimilati agli apprendisti, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge;
- ✓ I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa;
- ✓ tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 4 – Responsabilità personale e professionale

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n° 24 – *Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie* - l'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile, personale e/o professionale, degli esercenti le professioni sanitarie ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, senza diritto di rivalsa o surrogazione salvo che per il caso di dolo e colpa grave, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.

L'Assicurazione pertanto vale, a titolo esemplificativo e non limitativo, per:

- tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività istituzionale, nonché nell'esercizio di ogni altra attività svolta anche presso terzi su incarico della Contraente;
- i sanitari ed il restante personale, non alle dipendenze, limitatamente alle categorie per le quali sussiste un obbligo di legge o derivante dal regolamento della Contraente o da Convenzione sottoscritta dal Contraente nonché da contratto collettivo od anche individuale di lavoro o prestazione d'opera, con oneri di copertura a carico della Contraente e entro i limiti dagli stessi previsti.

La libera professione intramuraria, la telemedicina, la sperimentazione e ricerca clinica, la formazione e l'aggiornamento, che devono ritenersi sempre incluse nella presente Assicurazione.

L'Assicurazione conserva la propria validità anche in relazione alla responsabilità civile personale e professionale di dipendenti o convenzionati dell'Assicurato che svolgono attività presso altre strutture in virtù di convenzioni o accordi stipulate con l'Assicurato.

Art.4 bis – Responsabilità personale e professionale in caso di cessazione definitiva attività professionale (variante migliorativa operante solo se offerta nella scheda di offerta tecnica)

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per qualsiasi causa, l'Assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento ricevute entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività purchè riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della Polizza, incluso il periodo di Retroattività.

Art. 5 – Qualifica di “Terzo”

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:

- a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
- b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall'assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario nonché i componenti del Collegio Sindacale, del Comitato di Indirizzo/Consiglio di Indirizzo e Verifica e del Nucleo di Valutazione e simili organi/organismi), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Art. 6 – Precisazioni ed estensioni di garanzia

Fermo restando il principio contrattuale secondo il quale ciò che non viene espressamente escluso e/o delimitato rientra nella operatività della garanzia, a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l'assicurazione è prestata per le conseguenze della responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:

a) proprietario e/o conduttore e/o utilizzatore di fabbricati, relative dipendenze e pertinenze, ed impianti e terreni (a titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini con attrezzature e alberi anche di alto fusto, strade ad uso interno, nulla escluso ne eccettuato), anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e/o utilizzati da terzi. La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché la committenza per ristrutturazione, riadattamento, demolizione, sopraelevazione e costruzione;

b) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni agli assistiti, agli ospiti, ai dipendenti, ai collaboratori, a qualsiasi titolo derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 c.c.);

c) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto, nonché ai sensi dell'art. 2049 C.C; per i lavori , servizi e/o prestazioni in genere attinenti l'attività e o proprietà dell'assicurato, appaltati a terzi, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

d) detentore/utilizzatore, nell'ambito dell'insediamento e di Istituti e/o laboratori di pertinenza delle Aziende Assicurate, di fonti radioattive, a condizione che l'attività sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché delle prescrizioni della competente Autorità. Il Contraente si impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato e idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse;

e) attività intramuraria (ovunque svolta) del personale dirigente medico e veterinario, del ruolo sanitario , del ruolo professionale , del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che partecipa a tale attività, nonché del personale del comparto di supporto la cui attività è equiparata a lavoro dipendente, sempre che debitamente autorizzata da parte del Contraente;

f) prestatore di servizio di assistenza a domicilio e anche presso altre strutture Socio- Sanitarie e/o di accoglienza, con suo personale dipendente e/o collaboratori, anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale dipendente e/o collaboratori stessi. Sono compresi i viaggi e gli spostamenti di pazienti fragili anche ammalati di mente;

g) la Responsabilità derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, congressi, convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), compresi quelli cagionati ai locali, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegno di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi titolo. Sono inoltre compresi i danni a strumenti od apparecchiature in consegna ai partecipanti con il massimo di € 52.000,00 per anno assicurativo.

h) nel caso di gestione di strutture anche psico sociali i cui utenti possono essere accolti, anche in via continuativa, presso ditte o persone al fine del recupero sociale o dell'avviamento al lavoro, si pattuisce che relativamente a:

- RCT: la garanzia si intende operante anche per i danni cagionati dagli utenti delle strutture psico sociali alle ditte o persone, e loro collaboratori o dipendenti, presso i quali o le quali gli utenti vengono accolti nonché a terzi. Ciò anche se tali danni sono causati nello svolgimento di attività diversa da quella per cui è prestata l'assicurazione. La presente estensione comprende anche la responsabilità che possa derivare ai sensi di Legge alle ditte o persone (e/o loro preposti) che accolgano gli utenti delle strutture psicosociali.

-
- i) La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie dell'Assicurato utilizzate a fini didattici o di ricerca da parte delle cliniche universitarie e degli istituti a carattere scientifico o altre strutture/organismi, nonché per i danni verificatisi nell'ambito delle strutture aziendali, gestiti dai predetti Enti, convenzionati con l'Assicurato, con esplicita esclusione della Rc professionale dei soggetti utilizzatori;
- j) In caso di corresponsabilità tra i suddetti enti e l'assicurato, si precisa che la garanzia opera esclusivamente a favore di quest'ultimo e per la sola quota di responsabilità ad esso attribuibile, escluso quindi ogni vincolo di solidarietà;
- k) La garanzia è altresì estesa ai borsisti, tirocinanti, specializzandi, quando operano sotto la diretta responsabilità del Contraente assicurato nell'ambito delle strutture aziendali;
- l) La garanzia è operante anche per la RC derivante dalla attività svolta dal personale dipendente nell'ambito di apposite convenzioni e per prestazioni di attività c/o soggetti pubblici e privati;
- m) L'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità derivante all'assicurato in qualità di civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi utenti delle strutture in relazione al trattamento dei dati personali comuni o sensibili. La garanzia è operante per quanto è strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. La garanzia non vale per multe, ammende e sanzioni amministrative;
- n) Rc derivante dalle operazioni di disinfestazione e derattizzazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.
- o) Rc integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario, locatario, noleggiante, la Società si obbliga a tenere indenne le Aziende Assicurate stesse delle somme che le Aziende Assicurate siano tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente debba rispondere. Il massimale prestato è per tale garanzia sarà di €. 520.000,00 per sinistro/anno.
- p) La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla somministrazione, smercio, distribuzione, utilizzazione di prodotti alimentari, bevande e simili nonché di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, apparecchiature e protesi, anche in via di sperimentazione, direttamente o tramite enti o persone convenzionate nel rispetto delle leggi vigenti, nonché la Responsabilità civile derivante dai prodotti galenici venduti. Si intende compresa anche la RC derivante dall'esercizio di farmacie con vendita al pubblico.
- q) Si precisa che l'Assicurazione è valida per la Rc derivante al Contraente per i minori affidati allo stesso o ai suoi rappresentanti. Sono considerati terzi i minori stessi per lesioni gravi o gravissime ed in ogni caso quando fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato. La Società si obbliga a ritenere indenni i terzi affidatari da eventuali responsabilità a loro derivanti per i danni cagionati al minore affidato e per i danni a terzi dal minore stesso, nonché per i danni causati dal minore ai terzi affidatari limitatamente alle lesioni personali.
- r) Esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con protocolli interni e/o sponsorizzati da terzi; l'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del proprio personale, e non comprende:
- La responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o presidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo Sponsor (salvo il caso del Promotore /Sponsor senza finalità commerciale che si intende assicurato in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali);
 - La mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
 - I danni imputabili ad assenza del Consenso informato;
 - I danni imputabili ad assenza, inadeguatezza od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor;

- Le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

s) L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'assicurato.

t) L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

u) La garanzia comprende anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile derivante dall'assicurato per:

- servizio di vigilanza effettuato con guardiani armati e non e cani;
- esistenza squadra antincendio;
- la proprietà e l'uso di mezzi di trasporto e sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione, di cui al D. Lgs. 209/2005;
- danni alle cose inclusi i locali, trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza;
- danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- danni arrecati ai veicoli di proprietà di Terzi e Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza, comprese quelle delle strutture esterne, delle Aziende Assicurate;
- ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività;
- svolgimento di funzioni amministrative di polizia, funzioni organizzative, anche di attività sanitarie svolte da altri soggetti nei confronti degli utenti;
- danni cagionati a terzi e/o assistiti, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in comodato o uso dall'Assicurato, a qualsiasi titolo;
- danni cagionati da animali randagi.

v) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione:

l'assicurazione non comprende:

- la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
- i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori e dello Sponsor.

Art. 7 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni da furto, salvo che per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 "Codice delle Assicurazioni"
- c) i danni derivanti dalla proprietà e dall'impiego di aeromobili e natanti;
- d) i danni conseguenti ad omessa vigilanza veterinaria e di igiene alimentare in relazione all'encefalopatia spungiforme (BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld-Jacob;
- e) danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...), ad eccezione però dell'impiego di fonti ed apparecchi radianti a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
- f) danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad eccezione

dei casi in cui tali danni siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell'Assicurato, causata da evento improvviso repentino ed accidentale. Sono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne

- g) avviso alla Società;
- h) danni derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi;

danni cagionati da macchinari, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, con l'eccezione del sangue, degli emoderivati e o di sostanze e tessuti di derivazione umana che possono essere ceduti a terzi anche attraverso le specifiche "banche"; è compresa la responsabilità civile dell'assicurato per danni a terzi conseguenti alla raccolta o all'utilizzazione, distribuzione del sangue, delle sue componenti, dei suoi preparati o derivati. Si intendono altresì compresi i danni che possono essere arrecati ai donatori volontari periodici ed occasionali ed ai donatori professionali in diretta conseguenza di un prelievo di sangue o dei suoi derivati ed alla loro somministrazione, purché eseguite dal personale dell'Assicurato;

- i) fatti e circostanze pregressi già noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della presente polizza, solo se già segnalati ai precedenti assicuratori;
- j) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Sono però compresi:
 - ✓ i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell'intervento di cui sopra con esclusione della garanzia delle pretese della mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato,
 - ✓ i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, inclusi i danni conseguenti a mancata rispondenza dell'intervento;
- k) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- l) danni derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
- m) danni di qualunque natura derivanti da lavorazione e manipolazione di amianto e di qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
- n) danni di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici;
- o) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- p) danni alle cose di terzi che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo allo scopo di servirsene come beni mobili strumentali o merci direttamente destinati allo svolgimento delle sue attività; sono tuttavia comprese in garanzia tutte le cose di terzi in semplice consegna e/o custodia;
- q) danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- r) danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro, in sosta negli spazi appositi di pertinenza dell'Assicurato, da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute;
- s) i danni derivanti direttamente o indirettamente da funghi, piombo o prodotti contenenti piombo;
- t) qualsiasi danno diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:
 - manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
 - impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");
 - perdita e/o danneggiamento di dati e/o programmi;
 - funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
 - computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto).

Art. 8 – Esclusione del rischio guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).

Nel caso in cui la Società eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull'Assicurato.

Art. 9 – Operatività temporale delle garanzie

La garanzia della Responsabilità civile verso Terzi e RCO vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato, ed a questi pervenute per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'assicurazione indicato in polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data di retroattività indicata.

Si precisa che tale polizza prevede anche la copertura di tutte le attività svolte, precedentemente alla decorrenza di polizza, dalla Asl di Pavia (commutata in ATS dalle ore 24 del 31/12/15. L'ATS Pavia è subentrata infatti da tale data a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi della preesistente ASL di Pavia). Rimangono inoltre in copertura tutte le attività oggetto di trasferimento da ATS ad ASST fino al momento in cui si sia verificato o si verifichi il trasferimento effettivo delle stesse.

Data di retroattività: dal 01.02.2002.

Resta inteso tra le parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere nei citati periodi antecedenti alla data di effetto della presente polizza, l'esposizione massima della Società non potrà essere superiore ad € 20.000.000,00 per periodo assicurativo annuo.

Art. 10 – Danni non determinanti lesioni fisiche constatabili

Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza della normativa sulla Privacy ex D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Sezione 4 – Gestione dei sinistri

Art. 1 – Denuncia di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..

L'obbligo di denuncia riguarda gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento dalla controparte o vi sia attivazione dell'Autorità Giudiziaria, così come definito nella sezione Definizioni.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso dipendenti RCO" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza

La gestione delle vertenze ed i relativi oneri gravanti sulla Società e sul Contraente sono regolati come segue:

La gestione delle vertenze ed i relativi oneri gravanti sulla Società e sul Contraente sono regolati come segue. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e/o periti e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino al completo esaurimento dei gradi di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del o dei danneggiati. L'onere della gestione, liquidazione e pagamento del risarcimento, indifferentemente sia che l'importo ecceda, sia che non ecceda la franchigia di polizza, è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.

Una volta effettuato il pagamento, la Società provvederà ad effettuare il recupero degli importi risultanti in franchigia e dalla stessa anticipati, previa emissione con cadenza semestrale di uno specifico atto di quietanza. Il Contraente provvederà al pagamento degli importi risultanti a debito entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dell'atto, contenente le complete informazioni sopra indicate. La Società si impegna a chiedere il rimborso delle franchigie anche per i 5 anni successivi alla cessazione della polizza. Il Contraente e la Società individueranno, di comune accordo, un pool di legali e medici legali, fino ad un massimo di quattro, con esperienza nel settore sanitario, del Foro del Contraente, fra i quali le parti potranno scegliere il legale o il perito di fiducia da incaricare.

Gli importi relativi a spese legali e/o tecnici a difesa della Azienda Assicurata e/o dell'assicurato non rientrano nella franchigia.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

Gli oneri derivanti dalla gestione delle vertenze sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui

dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

A parziale deroga dell'articolo 2 bis- Legittimazione, la società riconosce le spese legali per resistere all'azione del terzo danneggiato, anche per i sinistri con carenza di legittimazione passiva e fino ai seguenti limiti:

- € 10.000,00 per sinistro con un massimo di € 40.000,00 per anno.

Art. 2 bis - Legittimazione Passiva

La Società da e prende atto che, in ottemperanza al CCNL e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli assicurati, dalla Contraente che adempia agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa.

Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Sono esclusi dalle garanzie della presente polizza le richieste di risarcimento con difetto di legittimazione passiva essendo il fatto riconducibile esclusivamente ad un soggetto diverso rispetto ad uno degli assicurati della presente convenzione.

Art. 2 tris – Pagamento del risarcimento

La trattazione di ogni sinistro è condotta dalla Società con la cooperazione del Contraente. La Società prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente. In tal caso la Società si impegna a trasmettere al Contraente estratto della relazione medico legale del proprio fiduciario e parere in merito all'opportunità della transazione. Acquisito il benestare della Contraente la Società provvederà alla definizione del sinistro ed all'invio della quietanza all'avente diritto.

Art. 3 – Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell'Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.

La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e la partecipazione all'incontro tra le parti entro i termini previsti. In entrambe le precedenti ipotesi la Società sostiene l'onere delle spese per la partecipazione dell'avvocato ai sensi dell'art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopra per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli

atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all'art. 8, comma 4 bis del Decreto.

Art. 4 – Procedure sinistri

La gestione operativa dei sinistri potrà essere regolata da specifiche procedure da sottoscrivere e concordare tra le Parti.

Art. 6 – Comitato Valutazione Sinistri (CVS)

La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato a 4 (quattro) sedute del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.

Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:

- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un'analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
- migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
- favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
- definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di coordinamento per la Gestione del Rischio.

Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale. La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l'analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo a 4 (quattro) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.

Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie

Art. 1 – Massimali di garanzia

RCT/O: €. 10.000.000,00 (**Opzione base soggetta a variante migliorativa**) per sinistro e/o sinistro in serie con il massimo di €. 20.000.000,00 per anno assicurativo.

Art. 2 – Limiti di indennizzo

Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, per specifiche causali, i seguenti limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza:

- a) Per danni alle cose in consegna e custodia: massimo risarcimento € 500.000,00 per sinistro e per anno;
- b) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non: massimo risarcimento € 250.000,00 per anno
- c) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno;
- d) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno.
- e) Per danni derivanti da fonti radioattive: massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
- f) Per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno;
- g) Per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o comunque detenute dallo stesso: massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio;
- h) Per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività: massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno.
- i) Per i danni derivanti dalla raccolta, distribuzione utilizzazione del sangue, suoi preparati o derivati: massimo risarcimento di € 2.000.000,00 per anno assicurativo;
- j) Per la garanzia malattie professionali: massimo risarcimento di € 5.000.000,00 per anno assicurativo
- k) Per i danni patrimoniali conseguenti a fallimento di interventi di sterilizzazione e mancato intervento di I.V.G.: massimo risarcimento € 500.000,00 per anno assicurativo,
- l) Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy: massimo risarcimento di € 500.000,00 (**Opzione base soggetta a variante migliorativa**) per anno assicurativo.
- m) Per i danni di cui Art. 6- Precisazioni ed estensioni, punto r: € 2.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo.

Art. 3 – Autoritenzione

Il Contraente dichiara che per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera intende avvalersi, quanto meno parzialmente, di misure analoghe all'assicurazione ai sensi dell'art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014, n° 114.

L'Assicurazione è pertanto soggetta all'applicazione di:

Franchigie

una franchigia per ogni e ciascun sinistro gestita dalla Società di €. 15.000,00 (**Opzione base soggetta a variante migliorativa**) da applicarsi alla sola garanzia RCT,

Capitolato Speciale

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Lotto n° 3
CIG 87474743E7

Contraente

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Effetto: dalle ore 24.00 del **30.06.2021**
Cessazione: alle ore 24.00 del **30.06.2023**

Indice

4

- Art. 1 – Definizioni **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio **Errore. Il segnalibro non è definito.**

7

- Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori7
- Art. 3 – Assicurati Aggiuntivi8
- Art. 4 – Durata dell’assicurazione8
- Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia8
- Art. 6 – Recesso in caso di sinistro9
- Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione9
- Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società9
- Art. 9 – Oneri fiscali9
- Art. 10 – Foro competente9
- Art. 11 – Interpretazione del contratto10
- Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società10
- Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto10
- Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio10
- Art. 15 - Coassicurazione e delega ^(opzionale)11
- Art. 16 – Clausola Broker ^(non assoggettabile a variante)11
- Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n° 136/201012
- Art. 18 – Rinvio alle norme di legge12
- Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione12
- Art. 20 – Trattamento dei dati12
- Art. 21 – Estensione territoriale13

14

- Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)14
- Art. 3 – Malattie professionali15
- Art. 4 – Responsabilità personale e professionale15
- Art. 5 – Qualifica di “Terzo”16
- Art. 6 – Precisazioni ed estensioni di garanzia16
- Art. 7 – Esclusioni18
- Art. 8 – Esclusione del rischio guerra e terrorismo19
- Art. 9 – Operatività temporale delle garanzie19
- Art. 10 – Danni non determinanti lesioni fisiche constatabili19

20

- Art. 1 – Denuncia di sinistro **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza20
- Art. 2 bis - Legittimazione21

Art. 3 - Pagamento del Risarcimento²¹
Art. 4 - Comitato di Valutazione Sinistri²¹
Art. 5 – Mediazione e ATP²²
Art. 6 – Procedure sinistri²³

24

Art. 1 – Massimali di garanzia**Errore. Il segnalibro non è definito.**
Art. 2 – Limiti di indennizzo²⁴
Art. 3 – Autoritenzione²⁴

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Amministrazione aggiudicatrice	ATS Brianza.
Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	ATS Brianza il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurato aggiuntivo	I direttori generale, amministrativo, sanitario e sociosanitario, i dipendenti ed i soggetti autorizzati della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo ed i soggetti a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	Intermediario incaricato dalla Contraente ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005, per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto, in tale veste riconosciuto dalla Società.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telegrammi, facsimile, PEC, posta elettronica o altro mezzo documentabile.
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
CVS	Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni.
Danni indiretti	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose danneggiate.
Danni materiali diretti e consequenziali	I danni materiali (intendendosi: distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale, sottrazione o smarrimento) che le cose danneggiate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Data di continuità	La data di decorrenza della prima Assicurazione stipulata per il presente rischio con la Società dalla quale, indipendentemente dal numero delle polizze sottoscritte, sia garantita la continuità dell'Assicurazione senza periodi di interruzione o sospensione della copertura; oppure la data, antecedente a questa, pattuita convenzionalmente tra il Contraente e la Società.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Fatti noti	Fatti e circostanze pregressi già noti all'Assicurato prima della data di continuità. Per fatti pregressi già noti si intendono: <ul style="list-style-type: none"> - relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche) i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto l'Ufficio della Contraente competente all'apertura del sinistro; - relativamente e limitatamente all'Assicurato persona fisica i casi in cui esso, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento.
Franchigia per sinistro	La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro non concorre a formare l'indennizzo e resta a carico dell'Assicurato anche se anticipata dalla Società.
Garanzie	Le prestazioni oggetto dell'Assicurazione dovute dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno / Massimo risarcimento	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all'applicazione di rateo).
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà;
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Periodo di decorrenza	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza dell'Assicurazione, indicati in polizza.
Periodo di efficacia	Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di cessazione dell'Assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzioni	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Richiesta di risarcimento	Per richiesta di risarcimento si intende, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la comunicazione con la quale il terzo od il prestatore attribuisce all'Assicurato la responsabilità per danni o perdite; ✓ qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza nei confronti dell'Assicurato formale richiesta di essere risarcito di danni o perdite;

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ la formale notifica all'Assicurato dell'avvio di inchiesta o del compimento di atti istruttori da parte delle Autorità competenti anche nella fase delle indagini preliminari in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione; ✓ la comunicazione all'Assicurato con ogni mezzo idoneo ai sensi dell'art. 8, primo comma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni della domanda di mediazione anche se non eseguita a cura dalla parte istante; ✓ la formale notifica all'Assicurato del provvedimento di Accertamento Tecnico Preventivo non Ripetibile ai sensi dell'art. 360 del c.p.p., nonché di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis del Codice di Procedura Civile in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione; ✓ il provvedimento di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 253 e segg. 321 e segg. del c.p.p. nonché di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 e segg. del c.p.p. in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro (secondo la formula temporale "claims made")	La richiesta o le richieste di risarcimento, riferibili ad un medesimo evento, di cui la prima risulti pervenuta all'assicurato, durante il periodo di decorrenza dell'assicurazione. A tal fine fa fede la data di protocollo apposta dalla Contraente.
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento pervenute in forma scritta all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro;
Società	L'impresa assicuratrice, o il gruppo di imprese assicuratrici che ha assunto la presente polizza.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

L'ATS Brianza, ai sensi della LR della Lombardia n. 23/2015, svolge le attività e ha le competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi e/o affidando a terzi l'utilizzo delle proprie strutture. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che, con il consenso anche implicito della Contraente, i beni, il personale e le attività, ovunque svolte, oggetto della presente assicurazione possono operare, essere utilizzati od eserciti da e/o nell'interesse di e/o per conto di, una diversa Azienda del Servizio Sanitario Nazionale, senza che ciò possa comportare alcuna limitazione della operatività della garanzia o soggezione alla surrogazione della Società, né nei confronti della diversa Azienda, né nei confronti della Contraente stessa.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione

Art.1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti dal periodo di retroattività, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate dalla Contraente.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Art. 3 – Assicurati Aggiuntivi

- a) Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile o di altra analoga misura per Responsabilità Civile.
- b) Qualsiasi soggetto autorizzato della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo, compresi gli incarichi a titolo gratuito.
- c) A titolo esemplificativo e non limitativo si considerano assicurati aggiuntivi:
 - Personale medico e sanitario a rapporto convenzionale, inclusi i Medici addetti alla continuità assistenziale, i Medici addetti alla emergenza sanitaria territoriale e i Medici addetti alla medicina dei servizi.
 - Personale Universitario convenzionato.
 - Personale a contratto, inclusi i Medici contrattisti.
 - Medici specialisti in formazione.
 - Personale di Servizio del Volontariato Civile ed appartenenti ad associazione di volontariato autorizzate.
 - Assegnisti, borsisti, tirocinanti e frequentatori.
 - Personale volontario dei Servizi Sociali.
 - Soggetti disabili, e in genere, tutti i soggetti assistiti nell'ambito di programmi di inserimento educativo, socializzante, terapeutico o riabilitativo, e i loro tutori anche durante le attività esterne, inclusa la responsabilità delle famiglie affidatarie, con esclusione dei danni alle cose oggetto o strumento di tali attività. In caso di corresponsabilità di due o più Assicurati i massimali previsti restano tali ad ogni effetto.
 - Soggetti autorizzati dall'Azienda Contraente che utilizzano carrozzelle a motore o velocipedi a pedalata assistita, purché non soggetti all'assicurazione obbligatoria RCA, concessi in uso dalla Azienda Contraente.
 - Dipendenti che utilizzano la bicicletta o altro mezzo autorizzato (es muletto).

Art. 4 – Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 (due) con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2023.

Il Contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro **60** giorni antecedenti la scadenza.

È facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **180** giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell'Assicurazione, fisso e non regolabile, viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale, il 30.06 di ogni anno.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di **60** giorni. Pertanto l'assicurazione

ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza 30.06.2021, se la prima rata di premio è stata pagata entro i **60** giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **60°** giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro **60** giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a)** l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b)** Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre **30** giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro **60** giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telegrammi, telefax, pec, posta elettronica o altro mezzo documentabile) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Art. 11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (tutela della privacy). Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 60 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti, così articolato:
 - a) sinistri denunciati;

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

-
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti.
 - f) descrizione del sinistro

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatario. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 – Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, l'ATS Brianza dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 della spett. **INSER Spa** filiale di Brescia, di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della stazione Appaltante e successivamente dall'ATS Brianza, dal broker.

L'operato del Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza **nella misura dell'1% (uno per cento) del premio imponibile**.

Resta inteso tra le Parti che al Broker cui il Contraente ha affidato tale incarico è affidata la gestione e l'esecuzione della relativa polizza stipulata.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

La Società delegherà quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.”

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali l'Azienda si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Art. 21 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni non espressamente esclusi involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie, e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito territoriale dell'Assicurazione, ed in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai propri regolamenti interni e non in contrasto con gli stessi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati (inclusi i medici in formazione specialistica) ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali,

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;

- ✓ a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici in formazione specialistica per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante);
- ✓ in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- ✓ in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- ✓ In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- ✓ in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs. 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;

- ✓ tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4 – Responsabilità personale e professionale

La garanzia per danni arrecati a Terzi ed a Prestatori d'opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi espliciti per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di:

- Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente;
- Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l'obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento;
- Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (**con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri in rapporto convenzionale con il Contraente**), tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, che, in funzione di specifici accordi, prestino la propria attività in nome e per conto del Contraente.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s'impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.

La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Terzi anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.

Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

Art. 5 – Qualifica di “Terzo”

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:

- a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
- b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall'assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociosanitario, nonché i componenti del Collegio Sindacale, del Comitato di Indirizzo/Consiglio di Indirizzo e Verifica e del Nucleo di Valutazione e simili organi/organismi), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Art. 6 – Precisazioni ed estensioni di garanzia

A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l'assicurazione è prestata, anche in deroga a quanto precedentemente previsto, per le conseguenze della responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:

- a) esercente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, centri di raccolta, distribuzione, utilizzo del sangue e trasfusionali, inclusi emoderivati, tessuti e sostanze di origine umana, espanto e trapianto di organi e tessuti;
- b) esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con protocolli interni e o sponsorizzati da terzi; l'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del proprio personale, e non comprende:
 - ✓ la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o presidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo Sponsor (salvo il caso del Promotore/Sponsor senza finalità commerciali che si intende assicurato in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali),

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

-
- ✓ la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione,
 - ✓ i danni imputabili ad assenza del Consenso Informato,
 - ✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor,
 - ✓ le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D. M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ne è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti;
- c) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione: l'assicurazione e non comprende:
- ✓ la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione,
 - ✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori e dello Sponsor.
- d) beni in proprietà o comodato comprese ordinaria e straordinaria manutenzione, ove la manutenzione non sia a carico del proprietario;
- e) conferente di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi, anche quale committente, qualora le operazioni di smaltimento, che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od un inquinamento accidentale di qualsiasi natura, siano effettuate da ditte terze regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- f) civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 C.C.); l'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore e cose in essi contenute;
- g) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto;
- h) detentore/utilizzatore di fonti ed apparecchiature radioattive a condizione che l'attività sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché dalle prescrizioni della competente autorità. Il Contraente/Assicurato s'impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti ed apparecchiature radioattive dai locali di conservazione od uso;
- i) esercente farmacie interne con smercio distribuzione e vendita al pubblico, a condizione che il titolare e le persone addette alla farmacia siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
- j) attività intramuraria (ovunque svolta), sempreché debitamente autorizzata da parte dell'Amministrazione del Contraente/Assicurato,
- k) civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali puri involontariamente cagionati ai prestatori nonché ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione
- L'Assicurazione non vale:
- ✓ per i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
 - ✓ per i danni non patrimoniali di cui all'Art. 2059 del C.C.;
 - ✓ per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

Art. 7 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni da furto, salvo che per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 "Codice delle Assicurazioni"
- c) i danni derivanti dalla proprietà e dall'impiego di aeromobili e natanti;
- d) i danni conseguenti ad omessa vigilanza veterinaria e di igiene alimentare in relazione all'encefalopatia spungiforme (BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld-Jacob;
- e) danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...), ad eccezione però dell'impiego di fonti ed apparecchi radianti a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
- f) danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad eccezione dei casi in cui tali danni siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell'Assicurato, causata da evento improvviso repentino ed accidentale;
- g) danni derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi;
- h) danni cagionati da macchinari, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, con l'eccezione del sangue, degli emoderivati e o di sostanze e tessuti di derivazione umana che possono essere ceduti a terzi anche attraverso le specifiche "banche";
- i) fatti e circostanze pregressi già noti all'Assicurato prima della data di continuità. Per fatti pregressi già noti si intendono:
 - ✓ relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche) i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto l'Ufficio della Contraente competente all'apertura del sinistro;
 - ✓ relativamente e limitatamente all'Assicurato persona fisica i casi in cui esso, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento;
- j) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Sono però compresi:
 - ✓ i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell'intervento di cui sopra con esclusione della garanzia delle pretese della mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato,
 - ✓ i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, inclusi i danni conseguenti a mancata rispondenza dell'intervento;
- k) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- l) danni derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
- m) danni di qualunque natura derivanti da lavorazione e manipolazione di amianto e di qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
- n) danni di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici;
- o) i danni conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
- p) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo;

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

-
- q) danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo allo scopo di servirsene come beni mobili strumentali o merci direttamente destinati allo svolgimento delle sue attività; sono tuttavia comprese in garanzia tutte le cose di terzi in semplice consegna e/o custodia;
 - r) danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
 - s) danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro, in sosta negli spazi appositi di pertinenza dell'Assicurato, da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute.

Art. 8 – Esclusione del rischio guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).

Art. 9 – Operatività temporale delle garanzie

La garanzia della Responsabilità civile verso Terzi e RCO vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato, ed a questi pervenute per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'assicurazione indicato in polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data di retroattività del **30/06/1999** (garanzia retroattiva).

Resta inteso tra le parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere successivamente alla data di retroattività e sino alla data di effetto della presente polizza, l'esposizione massima della Società non potrà essere superiore, ad **€ 7.000.000,00** per periodo assicurativo annuo.

Art. 10 – Danni non determinanti lesioni fisiche constatabili

Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza del Regolamento UE 679/2016.

Sezione 4 – Gestione dei sinistri

Art. 1 – Denuncia di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.

L'obbligo di denuncia riguarda gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento dalla controparte o vi sia attivazione dell'Autorità Giudiziaria, così come definito nella sezione Definizioni.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso dipendenti RCO" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza

La gestione delle vertenze ed i relativi oneri gravanti sulla Società e sul Contraente sono regolati come segue:

La Società assume la gestione delle vertenze, fino all'esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'onere della gestione, liquidazione e pagamento del risarcimento, indifferentemente sia che l'importo ecceda, sia che non ecceda la franchigia di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Una volta effettuato il pagamento, la Società provvederà ad effettuare il recupero degli importi risultanti in franchigia e dalla stessa anticipati, previa emissione con cadenza **semestrale** di uno specifico atto di quietanzamento.

Il Contraente provvederà al pagamento degli importi risultanti a debito entro e non oltre **60 giorni** dalla ricezione dell'atto, contenente le complete informazioni sopra indicate. La Società si impegna a chiedere il rimborso delle franchigie anche per i 5 anni successivi alla cessazione della polizza.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

Gli oneri derivanti dalla gestione delle vertenze sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora

la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

A parziale deroga del secondo capoverso dell'art. 2 – Legittimazione – la società riconosce le spese legali per resistere all'azione del terzo danneggiato, anche per i sinistri con carenza di legittimazione passiva e fino ai seguenti limiti:

- **€ 10.000,00** per sinistro e per anno.

Art. 2 bis - Legittimazione

La Società da e prende atto che, in ottemperanza al CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli assicurati, dalla Contraente che adempì agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato

Sono esclusi dalle garanzie della presente polizza le richieste di risarcimento con difetto di legittimazione passiva essendo il fatto riconducibile esclusivamente ad un soggetto diverso rispetto ad uno degli assicurati della presente convenzione.

Art. 3 - Pagamento del Risarcimento

La trattazione di ogni sinistro è condotta dalla Società con la cooperazione del Contraente.

La Società prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente. In tal caso la Società si impegna a trasmettere al Contraente estratto della relazione medico legale del proprio fiduciario e parere in merito all'opportunità della transazione. Acquisito il benessere della Contraente la Società provvederanno alla definizione del sinistro ed all'invio della quietanza all'avente diritto.

Considerando il livello di compartecipazione (franchigia) della Contraente al pagamento del risarcimento complessivo al Terzo, quanto sopra troverà applicazione, anche in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 2) e fatto salvo diverso accordo tra le parti, esclusivamente nel caso in cui ci sia un interesse prevalente della Contraente, ossia nei casi in cui l'importo a carico della Contraente a titolo di franchigia risulti preponderante rispetto all'importo della liquidazione del sinistro.

La Società, in tal caso invierà all'Assicurato la quietanza sottoscritta e l'indicazione dell'importo a suo carico affinché possa provvedere entro i 90 giorni successivi, alla ricezione della documentazione, al pagamento del risarcimento in favore dell'avente diritto. Sarà obbligo della Società prevedere nell'atto di quietanza espressa indicazione in ordine alle tempistiche di cui sopra affinché l'avente diritto, tramite la sottoscrizione dell'atto stesso, ne esprima formale accettazione.

Art. 4 - Comitato di Valutazione sinistri

La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato ad almeno **3** (tre) sedute del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.

Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

-
- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un'analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
 - migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
 - favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
 - definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
 - definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio.

Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale.

La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l'analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo per almeno **3** (tre) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.

Art. 5 – Mediazione e ATP

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell'Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.

La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e la partecipazione all'incontro tra le parti entro i termini previsti. In entrambe le precedenti ipotesi la Società sostiene l'onere delle spese per la partecipazione dell'avvocato ai sensi dell'art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopra per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all'art. 8, comma 4 bis del Decreto.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

La Società prende altresì atto che nello stesso ambito di applicazione vigono le disposizioni di cui all'art. 8 della legge Gelli Bianco relative ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo (ATP ex 696 bis c.p.c.) e si impegna a rispondere, in caso di chiamata del convenuto, entro i termini di legge, la società come nel caso della mediazione darà il suo supporto nella redazione degli atti e le spese saranno a suo carico.

Art. 6 – Procedure sinistri

La gestione operativa dei sinistri potrà essere regolata da specifiche procedure, da sottoscrivere e concordare tra parti a seguito della avvenuta aggiudicazione.

Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie

Art. 1 – Massimali di garanzia

RCT/O: € **10.000.000,00** per sinistro e/o sinistro in serie con il massimo di € **15.000.000,00** per anno assicurativo.

Art. 2 – Limiti di indennizzo

Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, per specifiche causali, i seguenti limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza:

- a) Per danni alle cose in consegna e custodia: massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno;
- b) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non massimo risarcimento € 250.000,00 per anno
- c) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
- d) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno.
- e) Per danni derivanti da fonti radioattive: massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
- f) Per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno;
- g) Per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o comunque detenute dallo stesso € 3.500.000,00 per sinistro e per anno. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio;
- h) Per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno.
- i) Per i danni derivanti dalla raccolta, distribuzione utilizzazione del sangue, suoi preparati o derivati, massimo risarcimento di € 3.000.000,00 per anno assicurativo;
- j) Per la garanzia malattie professionali massimo risarcimento di € 5.000.000,00 per anno assicurativo
- k) Per i danni patrimoniali conseguenti a fallimento di interventi di sterilizzazione e mancato intervento di I.V. G. € 500.000,00 per anno assicurativo,
- l) Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy massimo risarcimento di € 500.000,00 per anno assicurativo.

Art. 3 – Autoritenzione

Il Contraente dichiara che per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi intende avvalersi, quanto meno parzialmente, di misure analoghe all'assicurazione ai sensi dell'art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014, n° 114 e dell'art. 10 della legge 24 dell'8 marzo 2017 e ss.mm.ii.:

L'Assicurazione è pertanto seggetta all'applicazione di:

Franchigie

- o una franchigia per ogni e ciascun sinistro gestita dalla Società di € **50.000,00** per i decessi e di € **20.000,00** per tutti gli altri sinistri.

Firmato digitalmente per accettazione dal concorrente

LOTTO 4

Capitolato tecnico dell'assicurazione

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI D'OPERA (RCT/RCO)**

CONTRAENTE

Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ATS Insubria



INDICE

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Durata del contratto
- Art.2 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione
- Art.3 Tracciabilità dei pagamenti
- Art.4 Clausola broker
- Art.5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione
- Art.6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.7 Interpretazione della polizza
- Art.8 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Recesso unilaterale
- Art.11 Foro competente
- Art.12 Rinvio alle norme di legge
- Art.13 Trattamento dei dati
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Conteggio del premio

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3 Malattie professionali
- Art.4 Rivalsa INPS
- Art.5 Inizio e termine della garanzia
- Art.6 Sinistro in serie
- Art.7 Esclusioni
- Art.8 Novero dei terzi
- Art.9 Responsabilità professionale e personale dei dipendenti e non
- Art.10 Attività libero-professionale del personale dipendente e non
- Art.11 Responsabilità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro
- Art.12 Detenzione ed uso di fonti radioattive
- Art.13 Committenza generica inclusa guida dei veicoli
- Art.14 Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati e derivati
- Art.15 Danni da incendio
- Art.16 Danni da interruzione di attività
- Art.17 Inquinamento accidentale
- Art.18 Proprietà, conduzione e locazione dei fabbricati
- Art.19 Proprietà ed uso macchinari
- Art.20 Danni a mezzi sotto carico e scarico
- Art.21 Danni ai veicoli in parcheggio
- Art.22 Legge sulla privacy
- Art.23 Sperimentazione clinica
- Art.24 Comitato etico e commissione tecnico scientifica
- Art.25 Validità territoriale

SEZIONE 4 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

- Art.1 Obblighi della contraente e/o dell'assicurato – Denuncia del sinistro
- Art.2 Gestione delle vertenze di danno
- Art.3 Legittimazione
- Art.4 Recesso in caso di sinistro
- Art.5 Diritto di surroga
- Art.6 Produzione di informazioni sui sinistri
- Art.7 Comitato valutazione sinistro

ATS INSUBRIA

Capitolato tecnico dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori d'Opera (Rct/Rco)

Pagina 3 di 21

Art.8 Gestione dei sinistri in franchigia

Art. 9 Pagamento del Risarcimento

SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 Massimali

Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Art.3 Retroattività

Art.4 Disposizione finale

SCHEDA DI POLIZZA ATS INSUBRIA

SEZ.1 – DEFINIZIONI, ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Art.1 - Definizioni

Di seguito vengono riportate le definizioni di tutti i termini utilizzati nel presente documento.

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Assicurato	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione disciplinata dal presente documento.
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.
Broker	Assiteca SpA alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Richiesta di risarcimento	Qualsiasi citazione in giudizio od altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione, all'Assicurato; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui l'Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta.
Sinistro RCT	La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente.
Sinistro RCO	La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l'INAIL e/o l'INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica, le quali tutte saranno considerate come un unico evento.
Fatti noti	Fatti e circostanze pregressi già noti all'Assicurato in data antecedente all'effetto della polizza. Per fatti pregressi già noti si intendono: → relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche) i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto la struttura Affari Generali e legali – Ufficio Assicurazione della Contraente, → relativamente e limitatamente all'Assicurato persona fisica i casi in cui esso, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento.
CVS	Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni.
Cose	Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali.
Danno	Il pregiudizio economico addebitato all'Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose.
Data di decorrenza	Data di stipula dell'Appalto Specifico e della polizza ad esso relativa.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato

Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato.
Periodo di assicurazione o periodo assicurativo	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza annuale.
Scheda di polizza	Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio

L'Assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o Assicurato o qualsiasi altra comunque svolta di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con esclusione, limitatamente alla garanzia R.C.T., di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.

SEZ.2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art.3 - Tracciabilità dei Pagamenti

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art.4 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto, con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva

per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

L'operato del Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza **nella misura fissa annua lorda di € 9.953,00.**

Art.5 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche del Rischio – Buona fede – Diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art.7 - Interpretazione della Polizza

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art.8 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire, una volta pagato il danno, in regresso verso gli altri assicuratori.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.10 – Recesso unilaterale

L'ATS ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni da comunicarsi all'impresa appaltatrice mediante pec.

L'ATS si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- giusta causa;
- necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il S.S.R. e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze delle ATS;
- altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- mutamenti nella normativa riguardante la fornitura oggetto del presente appalto;
- attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a livello nazionale (Consip) o regionale (ARIA) di convenzioni aventi il medesimo oggetto del presente appalto;
- pubblicazione, da parte dell'ANAC, durante la vigenza contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.

Art.11- Foro competente

Il Foro Competente è quello dove ha sede il Contraente.

Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.LGS. 28 2010 e s.m.i., per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, nella medesima provincia dello Stesso.

Art.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.13 - Trattamento dei dati

Ai sensi del DLgs 196/03 e s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.14 - Coassicurazione e Delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art.15 - Conteggio del Premio

Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di durata della polizza e non sarà comunque soggetto ad alcuna regolazione del premio.

ATS INSUBRIA

Capitolato tecnico dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori d'Opera (Rct/Rco)

Pagina 9 di 21

SEZ.3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Art.2 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D.Lgs. 276/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..

Art.3 - Malattie Professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura.

La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell'ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.

La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:

- 1) per i Prestatori d'opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
 - alla lavorazione e/o esposizione all'amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici;

la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.

Art.4 - Rivalsa INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall' I.N.P.S. ai sensi dell'Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

Art.5 - Inizio e Terme della Garanzia

La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti

colposi posti in essere in data non antecedente alla data riportata nell'apposita scheda all'Art.3 della Sez.5 della presente polizza

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti colposi posti in essere nei citati periodi antecedenti la data di effetto della presente polizza, l'esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore, per ciascun periodo assicurativo facente parte della presente polizza, al massimale in aggregato riportato nell'apposita scheda all'Art.2 della Sez.5 della presente polizza

Art.6 - Sinistro in Serie

Resta inteso tra le Parti che le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato, quand'anche siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, saranno considerate un unico sinistro ("Sinistro in Serie") se imputabili ad una medesima causa generatrice che sia riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività sanitarie di cui all'oggetto della presente polizza.

Ferma l'operatività della garanzia assicurativa prevista dall'Art.5 - Inizio e Termine della Garanzia - la data ed il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e periodo di assicurazione di tutte le richieste successive anche se pervenute dopo la data di cessazione della presente polizza.

Per ogni "Sinistro in Serie" così come sopra inteso, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma maggiore del massimale riportato nell'apposita scheda all'Art.1 della Sez.5 della presente polizza indipendentemente dal numero di persone coinvolte e del numero di periodi assicurativi in cui le richieste di risarcimento siano pervenute.

Art.7 - Esclusioni

1. L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera non comprende i danni:

- a) conseguenti a Fatti Noti così come individuati nella Sezione – Definizioni – della presente polizza;
- b) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- c) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- d) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
- e) derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
- f) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- g) derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
- h) conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
- i) le richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni.

2. L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- a) conseguenti a furto, ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al risarcimento;
- b) per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto;

- g) derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell'Assicurato, causata da evento improvviso, repentino ed accidentale;
- h) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Devono altresì ritenersi inclusi in garanzia:
 - i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell'intervento, qualora non derivanti dalla mancata rispondenza dell'intervento con l'impegno di risultato assunto dall'Assicurato,
 - i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici postoperatorie.

Art.8 - Novero di Terzi

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, dei Prestatori d'opera e del Personale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..

Pertanto il Legale Rappresentante, i Prestatori d'opera ed il Personale in comando presso il Contraente sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.

Art.9 - Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non

La garanzia per danni arrecati a Terzi ed a Prestatori d'opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi espliciti per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di:

- Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente;
- Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l'obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento;
- Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri in rapporto convenzionale con il Contraente), tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, che, in funzione di specifici accordi, prestino la propria attività in nome e per conto del Contraente.

Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s'impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.

La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Terzi anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.

Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

Art.10 - Attività Libero-Professionale del Personale dipendente e non

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non siano più in organico al Contraente al momento in cui emerga il sinistro, di tutti i Dipendenti del Contraente che abbiano optato per il rapporto di lavoro "esclusivo" con la stessa e che, in forza della vigente normativa ed eventuali modifiche ed integrazioni, svolgano altresì l'attività libero-professionale. La garanzia opera anche a favore dei non Dipendenti a ciò debitamente autorizzati.

Art.11 - Responsabilità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dell'Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Art.12 - Detenzione ed uso di Fonti Radioattive

A parziale deroga dell'Art.7 - Esclusioni, l'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in polizza.

La Garanzia è estesa anche al rischio derivante all'Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma restando l'esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. è obbligatoria l'assicurazione.

Art.13 - Committenza generica inclusa guida dei veicoli

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerge il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Art.14 - Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati

In relazione al disposto di cui all'Articolo 22 del D.P.R. 24/08/1971 n. 1256 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.

Art.15 - Danni da Incendio

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio oppure all risks recante la garanzia "ricorso vicini / terzi", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo riportato nell'apposita scheda all'Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.16 - Danni da interruzione di attività

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con massimo indennizzo riportato nell'apposita scheda all'Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.17 - Inquinamento accidentale

L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo. A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo riportato nell'apposita scheda all'Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.18 - Proprietà, conduzione e locazione dei fabbricati

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore o detentore di fabbricati e dei rispettivi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art.19 - Proprietà ed uso macchinari

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di di macchinari e attrezzature in genere, compresi mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione di al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Art.20 - Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.

Art.21 - Danni ai veicoli in parcheggio

L'assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso.

Art.22 - Legge sulla Privacy

A parziale deroga di quanto previsto all'Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti delle Strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente.

La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.

La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo riportato nell'apposita scheda all'Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.23 - Sperimentazione Clinica

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile verso Terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante all'Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato con l'esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: Promotori della sperimentazione - Ditte produttrici dei farmaci) che operano nell'ambito della stessa sperimentazione.

La garanzia opera a condizione che sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato Etico.

Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo riportato nell'apposita scheda all'Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l'assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei farmaci somministrati nell'ambito della sperimentazione.

L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone fisiche e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie Strutture a fini didattici e di ricerca.

Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva all'entrata in vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, la garanzia di cui alla presente polizza opererà in Differenza di Limiti e di Condizioni rispetto alle polizze obbligatoriamente sottoscritte per ciascun singolo protocollo.

In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del singolo protocollo, la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari ai massimali previsti dal richiamato Decreto e s.m.i.

Art.24 - Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica

La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Generale e dei soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente del Contraente, per danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica clinica per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non "validamente prestato" ai sensi del punto 3.7.2 dell'allegato n. 1 al Decreto del Ministero della Sanità 18 Marzo 1998 e s.m.i..

La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Commissione Tecnica Scientifica, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A deroga dell'Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo riportato nell'apposita scheda all'Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.25 - Validità territoriale

La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA, Canada e Messico.

SEZ.4 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.1 - Obblighi della Contraente e/o dell'Assicurato – Denuncia del Sinistro

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art.2 - Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali

La Società stessa si impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza, anche qualora rientrassero nell'ambito delle franchigie previste, come se tali franchigie non esistessero ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l'opportunità o meno di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all'osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo individuato per l'espletamento della procedura di mediazione.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

Resta convenuto tra le Parti che la Società è tenuta a fornire al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta ed entro un termine utile a non compromettere il pieno esercizio del diritto di difesa, gli estremi del legale incaricato per la gestione della vertenza nonché, ove necessario, di eventuali tecnici (periti / medici legali).

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.

Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende.

Art.3 - Legittimazione

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.

Art.5 - Diritto di surroga

La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile:

- per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi;
- per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.

Art.6 - Produzione di informazioni sui sinistri

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) descrizione del sinistro.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art.7 – Comitato Valutazione Sinistri (CVS)

La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato a 4 (quattro) sedute del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.

La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l'analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo a 2 (due) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.

Art.8 – Gestione dei sinistri in franchigia

La liquidazione dei risarcimenti ai terzi danneggiati, indennizzabili ai sensi della presente polizza, avverrà previa l'applicazione delle eventuali franchigie a carico del Contraente riportate all'art.2 Sez.5. L'onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l'importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato, nei termini di cui ai successivi articoli, l'intero importo del danno ed a richiedere al Contraente, in maniera documentata (mediante trasmissione dell'atto di quietanza perfezionato dal danneggiato) e con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie previste, che verranno pagate dal Contraente nei termini regolati dall'Art.2 Sez.2 - Pagamento del premio.

Tale previsione di gestione dei danni è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattualmente prevista, nel qual caso la Società richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.

Art. 9 – Pagamento del Risarcimento

La trattazione di ogni sinistro è condotta dalla Società con la cooperazione del Contraente.

La Società prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno sono tenuti ad acquisire il preventivo consenso del Contraente. In tal caso la Società si impegna a trasmettere al Contraente estratto della relazione medico legale del proprio fiduciario e parere in merito all'opportunità della transazione. Acquisito il benessere della Contraente la Società provvederanno alla definizione del sinistro ed all'invio della quietanza all'avente diritto.

SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**Art.1 – Massimali**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 10.000.000,00 unico per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 10.000.000,00 unico per ogni sinistro

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, così pure che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT (Art.1 Sez.3) e della garanzia RCO (Art.2 Sez.3) il massimale per tale evento non potrà superare il massimale previsto per la garanzia RCT.

L'esposizione massima della società per ciascun periodo assicurativo non potrà in ogni caso superare l'ammontare di € 10.000.000,00.= indipendentemente dal numero di sinistri occorsi durante tale periodo.

Relativamente ai Sinistri in serie di cui all'Art.6 Sez.3 la Società non sarà tenuta a corrispondere somma maggiore di € 7.500.000,00.=.

Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento
Ogni e qualsiasi danno fatto salvo laddove diversamente previsto	I massimali di polizza
Danni da Incendio (Art.15 Sez.3)	€ 2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Interruzioni e sospensioni di attività (Art.16 Sez.3)	€ 2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Inquinamento accidentale (Art.17 Sez.3)	€ 2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Legge sulla privacy (Art.21 Sez.3)	€ 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo
Sperimentazione clinica (Art.22 Sez.3)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Comitato etico e commissione tecnico scientifica (Art.23 Sez.3)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Massimale aggregato di retroattività (Art.5 Sez.3 secondo comma)	€ 7.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo

Franchigia per ciascun sinistro

Il Contraente dichiara che per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi intende avvalersi, quanto meno parzialmente, di misure analoghe all'assicurazione ai sensi dell'art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014, n° 114.

L'Assicurazione è pertanto soggetta all'applicazione della seguente franchigia:

€ 10.000,00

Art.3 – Retroattività

Data di retroattività (Art.5 Sez.3 primo comma)	30/06/1999
--	-------------------

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società

Il Contraente

SCHEMA DI POLIZZA ATS INSUBRIA

Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera n°
.....

Contraente: ATS INSUBRIA
Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese
Partita IVA 03510140126

Durata del contratto: 2 anni
Frazionamento: annuale
Effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2021
Rate intermedie al 30.06
Scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023

Premio annuo

Premio annuo imponibile	
Imposte	
PREMIO ANNUO LORDO	

N.B.: PREMIO NON SOGGETTO A REGOLAZIONE

Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

La Società

Il Contraente

LOTTO 5

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Stipulata tra:

ATS di Pavia
Viale Indipendenza 3
27100 Pavia PV
P.IVA: IT02613260187

e

[Nome Società]

Effetto: dalle ore 24.00 del 28/08/2021
Cessazione: alle ore 24.00 del 28/08/2023
Scadenza anniversaria al 28/08 di ogni anno
Premio lordo annuale €.....

1.	Società / Assicuratori:											
2.	Contraente ed Assicurato: ATS di Pavia Attività dichiarata: L'assicurazione vale per l'attività istituzionale esercitata da ATS di Pavia, ai sensi delle leggi, dei decreti e regolamenti vigenti e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che sin d'ora o in futuro potranno essere espletati. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.											
3.	Franchigia per sinistro: € 24.000,00 (opzione base soggetta a variante migliorativa)											
4.	(Opzione base soggetta a variante migliorativa): 4.1 Massimale per ciascun Sinistro: € 8.000.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: € 8.000.000,00											
5.	Premio annuo lordo a carico del Contraente: €											
6.	Data di retroattività: 31/12/2000											
7.	Clausola Intermediari: 7.1 Broker: Marsh SpA 7.2 Agente / Corrispondente:											
8.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA</td> <td>Euro 1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>DANNI ALLE OPERE</td> <td>Massimale assicurato</td> </tr> <tr> <td>DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI</td> <td>Euro 1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche		PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	Euro 1.000.000,00	DANNI ALLE OPERE	Massimale assicurato	DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	Euro 1.000.000,00		
Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche												
PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	Euro 1.000.000,00											
DANNI ALLE OPERE	Massimale assicurato											
DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	Euro 1.000.000,00											

Sommario

DEFINIZIONI5

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE8

- Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto8
- Art. 2- Durata del contratto8
- Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia8
- Art. 4- Altre assicurazioni9
- Art. 5- Forma delle comunicazioni del Contraente9
- Art. 6- Recesso per Sinistro (*Opzione base soggetta a variante migliorativa*)9
- Art. 7- Modifiche dell'assicurazione9
- Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro10
- Art. 9 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio10
- Art. 10 - Coassicurazione e delega11
- Art. 11 – Regolazione del Premio11
- Art. 12 - Oneri fiscali11
- Art. 13 - Interpretazione del contratto11
- Art. 14 - Foro competente11
- Art. 15 - Broker incaricato11
- Art. 16 - Rinvio alle norme di legge12
- Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge nr. 136/201012
- Art. 18 – Trattamento dei dati12
- Art. 18 bis – Clausole vessatorie12

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE14

- Art. 19 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza14
- Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione14
- Art. 21 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi14
- Art. 22 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale15

Art. 23 - Limiti di Indennizzo - Franchigia¹⁵

Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione¹⁵

Art. 25 – Assicurazione “Claims made” – Retroattività¹⁶

Art. 25 bis - Assicurazione “Claims made” – Ultrattività (variante migliorativa operante solo se offerta nella scheda di offerta tecnica)¹⁷

Art. 26 - Estensione territoriale¹⁷

Art. 27 - Persone non considerate terzi¹⁷

Art. 28 - Vincolo di solidarietà¹⁷

Art. 29 – Attività di rappresentanza¹⁷

Art. 30 – Sinistri in serie¹⁷

Art. 31 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008 e smi¹⁷

Art. 32 - Copertura sostituti¹⁸

Art. 33 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)¹⁸

Art. 35 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali¹⁸

Art. 36 – Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge¹⁹

Art. 37 – Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)¹⁹

Art. 38 - Sanction Clause¹⁹

Art. 39 - Continuous Cover (Presente solo se offerta nella scheda di offerta tecnica)¹⁹

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE²¹

A) CONDIZIONI AGGIUNTIVE²¹

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE²²

C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITÀ DELL'OPERA²³

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE²³

E) DANNI ALLE OPERE²³

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI²³

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il Contraente, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale.
Contraente:	l'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno indennizzabile:	in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Dipendente/Amministratori/Componenti della Direzione Strategica (detti anche: Soggetti dei quali l'Assicurato debba rispondere) :	ognuna delle persone, compresi gli Amministratori/Componenti della Direzione Strategica, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, che partecipano alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze e abbiano pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
Dipendente Tecnico:	qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e/o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.
Durata del Contratto:	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.

Malattie Infettive:	qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi, inclusa altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali
Periodo di Assicurazione:	se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 12 mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.
Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Civile:	la responsabilità che grava sull'Assicurato dall'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti/Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

Responsabilità Amministrativo-Contabile:	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sinistro:	<p>si configura un Sinistro quando, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, l'Assicurato riceve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico; - una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2- Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni due con effetto dalle ore 24.00 del 28/08/2021 e scadenza alle ore 24.00 del 28/08/2023. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 28/08/2023.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la ripetizione di servizi analoghi ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fino a un massimo di 24 mesi, la Società s'impegna sin d'ora ad accettare incondizionatamente, la rinnovazione del servizio - alle medesime condizioni normative ed economiche in corso.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto che dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art. 4- Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 5- Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6- Recesso per Sinistro *(Opzione base soggetta a variante migliorativa)*

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 9 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 7- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Il termine dei 30 giorni decorre dal momento in cui è sinistro è stato portato a conoscenza dell'ufficio assicurazioni dell'Ente assicurato.

- 8.1 l'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata, telefax, mail o PEC – alla Società, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
- 8.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- 8.1.2 qualsiasi diffida scritta ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima esplicitamente l'intenzione di richiedere all'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;
L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate al punto 8.1.2 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.
A tal fine, la Società è obbligata a fornire all'Ente Contraente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata a cui poter inviare le suddette denunce di sinistro.
- 8.2 la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione, è volta a interrompere il decorrere della prescrizione;
- 8.3 l'Assicurato dovrà dare alla Società tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile;
- 8.4 senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 9 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
 - a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
 - b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
 - c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 10 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Regolazione del Premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

Art. 12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Inoltre l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente

Art. 14 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 15 - Broker incaricato

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Milano - Viale Bodio , n. 33.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 7% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge nr. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 – Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela Privacy, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 18 bis – Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 19 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente sezione I della polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste del Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie con oneri a proprio carico agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Resta pertanto fermo ed impregiudicato il diritto di rivalsa del Contraente nei confronti dei terzi responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, tramite l'azione di responsabilità di competenza della Corte dei Conti.

Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno o più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più Amministratori/Dipendenti, dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento di un'azione promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- Il diritto di rivalsa della Contraente ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957

- Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell' Art. 1916 c.c.

nei confronti dei soggetti responsabili

L'assicurazione comprende inoltre:

- ✓ Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi anche a seguito di errori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
- ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- ✓ Le somme anticipate dalla Società all'Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell'Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.
- ✓ Per effetto di quanto sopra, è fatto obbligo all'Assicurato di notificare alla Società le azioni di rivalsa nei confronti dei Soggetti dei quali l'Assicurato debba rispondere, o le azioni di responsabilità instaurate dalla Corte dei Conti, su atti od omissioni di detti Soggetti per cui i sinistri sono stati denunciati e/o definiti e le sentenze di condanna per cui abbia titolo a rimborso.

Art. 21 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'art. 20 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 22 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale. Limitatamente a tali perdite l'assicurazione opera, alla luce della natura privatistica del rapporto di lavoro, anche per la responsabilità contrattuale derivante all'Assicurato da un provvedimento dichiarato illegittimo. Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

Art. 23 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.

Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quelli conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici indicati nella Scheda di Copertura;
- b) Danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, di profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
- c) attività svolta da taluno dei Soggetti dei quali l'Assicurato debba rispondere dell'Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Società o enti privati, salvo quanto precisato dall'art. 29 che segue;
- d) la stipulazione e/o la mancata stipulazione e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più dei Soggetti dei quali l'Assicurato debba rispondere, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- g) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 e al D. Lgs 209/2005 – titolo X;
- h) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'Autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente/Amministratore per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile e per colpa grave;
- i) fatti o circostanze già noti al Contraente prima della decorrenza della presente polizza in relazione ai quali il Contraente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave;
- j) multe, ammende, sanzioni inflitte all'Assicurato;
- k) qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a

dichiarazioni dell'organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie. **(opzione base soggetta a variante migliorativa)**

qualsiasi danno diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:

- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
 - impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");
 - perdita e/o danneggiamento di dati e/o programmi;
 - funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
 - computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto).

nonché per i Danni

a) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

b) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 25 – Assicurazione "Claims made" – Retroattività

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.

Si precisa che tale polizza prevede la copertura di tutte le attività svolte precedentemente alla decorrenza di polizza da Asl di Pavia (commutata in ATS dalle ore 24 del 31/12/15). Rimangono inoltre in copertura tutte le attività oggetto di trasferimento da ATS ad ASST fino al momento in cui si verifichi il trasferimento effettivo delle stesse.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell'Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla presente assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.

Art. 25 bis - Assicurazione "Claims made" – Ultrattività (variante migliorativa operante solo se offerta nella scheda di offerta tecnica)

L'Assicurazione conserva altresì la propria validità per i Sinistri denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto, a condizione che gli stessi siano riferibili ad atti o comportamenti verificatisi durante il periodo di efficacia della presente polizza. La presente estensione cessa immediatamente nel caso in cui di stipula da parte dell'Assicurato di altra polizza a garanzia degli stessi rischi.

Art. 26 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali, con la sola esclusione di quelli presenti in USA e Canada, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 27 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Ente Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 29 che segue.

Art. 28 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 29 – Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

Art. 30 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 31 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008 e smi

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Ente Assicurato indicato sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo

corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.

- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di soggetti di cui l'assicurato deve rispondere, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti purché in possesso dei requisiti richiesti della legge, dal momento del loro incarico.

Art. 32 bis - "Levata Protesti"

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.

Ferme restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.

Art. 33 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 34 - Perdite Patrimoniali derivanti dal trattamento di dati personali

In relazione al trattamento dei dati personali, la garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una violazione non intenzionale degli obblighi di legge. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 35 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Si conviene che La Società assume fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall'Assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall'imputato o dal P.M..

Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell'Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo

Art. 36 – Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 5.000,00.

Art. 37 – Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se Amministratori o Dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo.

Art. 38 - Sanction Clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 39 - Continuous Cover (variante migliorativa operante solo se offerta nella scheda di offerta tecnica)

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, in particolare art. 24 –punto i)-la Società si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze

che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza a condizione che:

1. dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro alla Società, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Società;
2. l'inadempimento dell'obbligo di denunciare alla Società tali fatti o circostanze e la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
3. i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

La garanzia di cui alla presente polizza è estesa alla Responsabilità Civile e Professionale derivante all'Assicurato per

1. le Perdite Patrimoniali e, in deroga all'art. 24, lett. a), per Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle attività dei Dipendenti Tecnici, ed in particolare di:

- progettista e verificatore della progettazione
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

2. le attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
4. i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

A) CONDIZIONI AGGIUNTIVE

l'Assicurazione s'intende operante anche per:

-
5. lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
 6. la progettazione di opere pubbliche così come prevista in ottemperanza degli artt. 24, 31 comma 5, e 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 7. l'attività di validazione dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

Per le estensioni di garanzia alle responsabilità di cui a i punti 6 e 7, si precisa ulteriormente quanto segue:

- la Società si impegna, dietro pagamento del relativo premio addizionale a rilasciare ove necessario o previsto dalla Legge, certificati distinti dalla presente polizza, con Massimali e durata separati per ogni opera. Per tali certificati il premio relativo dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata e la durata massima sarà pari a 48 mesi (comprensivi della proroga prevista all'art.6, delle Norme che Regolano l'Assicurazione RC Professionale dei Progettisti e Verificatori Interni);

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo del legale rappresentante dell'Assicurato;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) possesso, custodia uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D. Lgs. n° 209/2005;
- g) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.
Inoltre l'assicurazione non è operante:
- j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- m) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- n) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- o) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- p) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- q) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o

in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

ALLEGATO A2A

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI
ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA**

Lotto n° 1

CIG 87473941E3

SCHEDA OFFERTA TECNICA

**Contraente
ATS DI BRESCIA**

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRESCIA**

**Assicurazione
“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”**

PRENDENDO ATTO DELLE CONDIZIONI NORMATIVE RIPORTATE NEL CAPITOLATO TECNICO PREDISPOSTO DALLA CONTRAENTE **SI PRECISA CHE L’OFFERTA TECNICA PRESENTATA È STATA FORMULATA**

(i Concorrenti dovranno barrare la casella che indica il presupposto sulla base del quale è stata formulata la propria offerta economica)

senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico

apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

(i soli Concorrenti che abbiano barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie dovranno completare anche la successiva parte della presente Scheda Offerta Tecnica con l’indicazione delle varianti/migliorie sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa che per manifestare l’intenzione di apportare varianti/migliorie dovrà essere barrata la casella “SI”; qualora la casella “SI” non risulti barrata è quindi da considerarsi espressa la volontà di non apportare varianti/migliorie. Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

A	DISPONIBILITÀ ALL’ABROGAZIONE ESCLUSIONE “FATTI NOTI” DI CUI ALLA SEZIONE III - ART. 7 – ESCLUSIONI – LETTERA I - DEL CAPITOLATO TECNICO
----------	---

SI

NO

Il Concorrente non intende abrogare quanto previsto alla lettera a. dell’Articolo 7 – Lettera I - “Esclusioni” del Capitolato Tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad abrogare, quanto previsto alla lettera a. dell’Articolo 7 – Lettera I - “Esclusioni” del Capitolato Tecnico

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende confermato quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

B	DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER SINISTRO (Sezione Massimali Assicurati)
----------	---

SI

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale per Sinistro

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRESCIA**

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione "Massimali Assicurati" del Capitolato Tecnico, il Massimale per Sinistro di € **10.000.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- € 15.000.000,00
- € 20.000.000,00
- € 25.000.000,00
- € 30.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

C

**DISPONIBILITÀ ALL'ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO PER
PERIODO DI ASSICURAZIONE
(Sezione Massimali Assicurati)**

SI

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale Aggregato per periodo di assicurazione

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione "Massimali Assicurati" del Capitolato Tecnico, il Massimale Aggregato di € **15.000.000,00** per periodo di assicurazione con una delle opzioni seguenti:

- € 20.000.000,00
- € 25.000.000,00
- € 30.000.000,00
- € 35.000.000,00
- € 40.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

D

**DISPONIBILITÀ ALL'ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO PER I
SINISTRI RICONDUCEBILI AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ
(Sezione Massimali Assicurati)**

SI

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale Aggregato per i sinistri riconducibili al periodo di retroattività

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione "Massimali Assicurati" del Capitolato Tecnico, il Massimale Aggregato per i sinistri riconducibili al periodo di retroattività di € **7.000.000,00** con una delle opzioni seguenti:

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRESCIA**

- € 9.000.000,00
- € 11.000.000,00
- € 13.000.000,00
- € 15.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

E	DISPONIBILITÀ ALLA DIMINUZIONE DELLA FRANCHIGIA PER SINISTRO (Sezione 5 art. 3 Autorizzazione del Capitolato Tecnico)	SI
----------	---	-----------

NO

Il Concorrente non intende diminuire la franchigia per sinistro

SI

Il Concorrente si impegna a diminuire la franchigia per sinistro di cui all'art. 3 Autorizzazione 5, all'art. 3 Autorizzazione del Capitolato Tecnico di **€ 60.000,00 per i decessi e di € 25.000,00 per tutti gli altri sinistri** con una delle opzioni seguenti:

- € 50.000,00 per i decessi e € 20.000,00 per tutti gli altri sinistri
- € 40.000,00 per i decessi e € 15.000,00 per tutti gli altri sinistri
- € 30.000,00 per i decessi e € 10.000,00 per tutti gli altri sinistri
- € 20.000,00 per i decessi e € 5.000,00 per tutti gli altri sinistri

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.

F	DISPONIBILITÀ ALL'INSERIMENTO DELLA GARANZIA POSTUMA (Sezione 3 - art. 9 - Operatività temporale delle garanzie)	SI
----------	--	-----------

NO

Il Concorrente non intende inserire la garanzia postuma

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRESCIA**

SI

Il Concorrente si impegna ad inserire alla Sezione 3 – Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie la garanzia postuma come di seguito indicato:

Sezione 3 - Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie: L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei **10** (dieci) anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia postuma).

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.

La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione, partecipino all'assicurazione.

Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l'Agenzia di pertinenza nonché, per accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai sensi di legge.

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.

Da firmare digitalmente

ALLEGATO A2B

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA**

**Lotto n° 2
CIG 87474575DF**

SCHEDA OFFERTA TECNICA

**Contraente
ATS DI PAVIA**

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di PAVIA**

Assicurazione “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”
--

PRENDENDO ATTO DELLE CONDIZIONI NORMATIVE RIPORTATE NEL CAPITOLATO TECNICO PREDISPOSTO DALLA CONTRAENTE **SI PRECISA CHE L’OFFERTA TECNICA PRESENTATA È STATA FORMULATA**

(i Concorrenti dovranno barrare la casella che indica il presupposto sulla base del quale è stata formulata la propria offerta economica)

senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico

apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

(i soli Concorrenti che abbiano barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie dovranno completare anche la successiva parte della presente Scheda Offerta Tecnica con l’indicazione delle varianti/migliorie sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa che per manifestare l’intenzione di apportare varianti/migliorie dovrà essere barrata la casella “SI”; qualora la casella “SI” non risulti barrata è quindi da considerarsi espressa la volontà di non apportare varianti/migliorie. Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

A	RECESSO PER SINISTRO	SI
----------	-----------------------------	-----------

NO

Il Concorrente non intende abrogare quanto previsto all’ Articolo 5 – “Recesso per sinistro” del Capitolato Tecnico.

SI

Il Concorrente si impegna ad abrogare, quanto previsto all’ Articolo 5 – “Recesso per sinistro” del Capitolato Tecnico.

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende confermato quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

B	RESPONSABILITÀ PERSONALE E PROFESSIONALE, VALIDITÀ TEMPORALE	SI
----------	---	-----------

NO

Il Concorrente non intende prevedere l’estensione temporale di cui all’art. 4 bis Responsabilità personale e professionale in caso di cessazione definitiva attività professionale del Capitolato Tecnico.

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di PAVIA**

SI

Il Concorrente si impegna a offrire l'estensione temporale di cui all'art. 4 bis Responsabilità personale e professionale in caso di cessazione definitiva attività professionale del Capitolato Tecnico.

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

C	DISPONIBILITÀ ALL'ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER SINISTRO (Sezione Massimali Assicurati)	SI
----------	---	-----------

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale per Sinistro

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione 5 Art.1 "Massimali di garanzie" del Capitolato Tecnico, il Massimale per Sinistro e/o sinistro in serie di **€ 10.000.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- € 15.000.000,00**
- € 20.000.000,00**

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

D	DISPONIBILITÀ ALL'ELEVAZIONE DEL SOTTOLIMITE PER LE PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI DELLA PRIVACY DI CUI AL PUNTO L, ART.2, SEZIONE 5 (Sezione Massimali Assicurati)	SI
----------	--	-----------

NO

Il Concorrente non intende aumentare rispetto a quanto previsto nella Sezione 5 "Massimali, limiti di indennizzo e franchigie" art.2 del Capitolato Tecnico, il sotto limite di cui al punto L, per perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione 5 "Massimali, limiti di indennizzo e franchigie" art.2 del Capitolato Tecnico, il sotto limite di cui al punto L, per perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy di **€ 500.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- € 1.000.000,00**
- € 1.500.000,00**
- € 2.000.000,00**

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di PAVIA

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

E	DISPONIBILITÀ ALLA DIMINUZIONE DELLA FRANCHIGIA PER SINISTRO (Sezione 5 art. 3 Autoritenzione del Capitolato Tecnico)	SI
----------	--	-----------

NO

Il Concorrente non intende diminuire la franchigia per sinistro

SI

Il Concorrente si impegna a diminuire la franchigia per sinistro di cui all'art. 3 Autoritenzione nella Sezione alla Sezione 5, all'art. 3 Autoritenzione del Capitolato Tecnico **di € 15.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- € 10.000,00
- € 5.000,00
- Nessuna

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.

La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione, partecipino all'assicurazione.

Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l'Agenzia di pertinenza nonché, per accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai sensi di legge.

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.

Da firmare digitalmente

Punteggio Proposti per varianti migliorative :

ALLEGATO A2C

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI
ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA**

Lotto n° 3

CIG 87474743E7

SCHEDA OFFERTA TECNICA

**Contraente
ATS BRIANZA**

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRIANZA**

**Assicurazione
“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”**

PRENDENDO ATTO DELLE CONDIZIONI NORMATIVE RIPORTATE NEL CAPITOLATO TECNICO PREDISPOSTO DALLA CONTRAENTE **SI PRECISA CHE L’OFFERTA TECNICA PRESENTATA È STATA FORMULATA**

(i Concorrenti dovranno barrare la casella che indica il presupposto sulla base del quale è stata formulata la propria offerta economica)

senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico

apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

(i soli Concorrenti che abbiano barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie dovranno completare anche la successiva parte della presente Scheda Offerta Tecnica con l’indicazione delle varianti/migliorie sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa che per manifestare l’intenzione di apportare varianti/migliorie dovrà essere barrata la casella “SI”; qualora la casella “SI” non risulti barrata è quindi da considerarsi espressa la volontà di non apportare varianti/migliorie. Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

A	DISPONIBILITÀ ALL’ABROGAZIONE ESCLUSIONE “FATTI NOTI” DI CUI ALLA SEZIONE III - ART. 7 – ESCLUSIONI – LETTERA I - DEL CAPITOLATO TECNICO	SI
----------	---	-----------

NO

Il Concorrente non intende abrogare quanto previsto alla lettera a. dell’Articolo 7 – Lettera I - “Esclusioni” del Capitolato Tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad abrogare, quanto previsto alla lettera a. dell’Articolo 7 – Lettera I - “Esclusioni” del Capitolato Tecnico

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende confermato quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

B	DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER SINISTRO (Sezione Massimali Assicurati)	SI
----------	---	-----------

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale per Sinistro

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRIANZA**

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione "Massimali Assicurati" del Capitolato Tecnico, il Massimale per Sinistro di € **10.000.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- € 15.000.000,00
- € 20.000.000,00
- € 25.000.000,00
- € 30.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

C

**DISPONIBILITÀ ALL'ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO PER
PERIODO DI ASSICURAZIONE
(Sezione Massimali Assicurati)**

SI

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale Aggregato per periodo di assicurazione

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione "Massimali Assicurati" del Capitolato Tecnico, il Massimale Aggregato di € **15.000.000,00** per periodo di assicurazione con una delle opzioni seguenti:

- € 20.000.000,00
- € 25.000.000,00
- € 30.000.000,00
- € 35.000.000,00
- € 40.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

D

**DISPONIBILITÀ ALL'ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO PER I
SINISTRI RICONDUCIBILI AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ
(Sezione Massimali Assicurati)**

SI

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale Aggregato per i sinistri riconducibili al periodo di retroattività

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione "Massimali Assicurati" del Capitolato Tecnico, il Massimale Aggregato per i sinistri riconducibili al periodo di retroattività di € **7.000.000,00** con una delle opzioni seguenti:

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRIANZA**

- € 9.000.000,00
- € 11.000.000,00
- € 13.000.000,00
- € 15.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

E	DISPONIBILITÀ ALLA DIMINUZIONE DELLA FRANCHIGIA PER SINISTRO (Sezione 5 art. 3 Autoritenzione del Capitolato Tecnico)	SI
----------	--	-----------

NO

Il Concorrente non intende diminuire la franchigia per sinistro

SI

Il Concorrente si impegna a diminuire la franchigia per sinistro di cui all'art. 3 Autoritenzione nella Sezione alla Sezione 5, all'art. 3 Autoritenzione del Capitolato Tecnico **di € 50.000,00 per i decessi e di € 20.000,00 per tutti gli altri sinistri** con una delle opzioni seguenti:

- € 40.000,00 per i decessi e € 15.000,00 per tutti gli altri sinistri
- € 30.000,00 per i decessi e € 10.000,00 per tutti gli altri sinistri
- € 20.000,00 per i decessi e € 5.000,00 per tutti gli altri sinistri
- € 10.000,00 per i decessi e € 2.500,00 per tutti gli altri sinistri

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.

F	DISPONIBILITÀ ALL'INSERIMENTO DELLA GARANZIA POSTUMA (Sezione 3 - art. 9 - Operatività temporale delle garanzie)	SI
----------	---	-----------

NO

Il Concorrente non intende inserire la garanzia postuma

SI

Il Concorrente si impegna ad inserire alla Sezione 3 – Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie la garanzia postuma come di seguito indicato:

Sezione 3 - Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie: L'assicurazione è altresì

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRIANZA**



operante per i sinistri denunciati alla Società nei **10** (dieci) anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia postuma).

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.

La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione, partecipino all'assicurazione.

Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l'Agenzia di pertinenza nonché, per accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai sensi di legge.

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.

ALLEGATO A2D

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI
ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA**

Lotto n° 4

CIG 87474819AC

SCHEDA OFFERTA TECNICA

**Contraente
ATS INSUBRIA**

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS INSUBRIA**

**Assicurazione
“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”**

PRENDENDO ATTO DELLE CONDIZIONI NORMATIVE RIPORTATE NEL CAPITOLATO TECNICO PREDISPOSTO DALLA CONTRAENTE **SI PRECISA CHE L’OFFERTA TECNICA PRESENTATA È STATA FORMULATA**

(i Concorrenti dovranno barrare la casella che indica il presupposto sulla base del quale è stata formulata la propria offerta economica)

senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico

apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

(i soli Concorrenti che abbiano barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie dovranno completare anche la successiva parte della presente Scheda Offerta Tecnica con l’indicazione delle varianti/migliorie sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa che per manifestare l’intenzione di apportare varianti/migliorie dovrà essere barrata la casella “SI”; qualora la casella “SI” non risulti barrata è quindi da considerarsi espressa la volontà di non apportare varianti/migliorie. Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

A	DISPONIBILITÀ ALL’ABROGAZIONE ESCLUSIONE “FATTI NOTI” DI CUI ALLA SEZIONE 3 – ART. 7 – PUNTO 1. – COMMA A) DEL CAPITOLATO TECNICO	SI
----------	--	-----------

NO

Il Concorrente non intende abrogare quanto previsto alla Sezione 3 – Condizioni di assicurazione – Art. 7 Esclusioni – Punto 1. – Comma a)

SI

Il Concorrente si impegna ad abrogare quanto previsto alla Sezione 3 – Condizioni di assicurazione – Art. 7 Esclusioni – Punto 1. – Comma a)

B	DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL MASSIMALE UNICO PER OGNI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Art.1 – Massimali)	SI
----------	--	-----------

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale unico per ogni sinistro Responsabilità Civile verso Terzi

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare il Massimale unico per ogni sinistro Responsabilità Civile verso Terzi di € **10.000.000,00** con una delle opzioni seguenti:

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS INSUBRIA**

- € 15.000.000,00
- € 20.000.000,00
- € 25.000.000,00
- € 30.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

C	DISPONIBILITÀ ALL'ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO PER PERIODO DI ASSICURAZIONE (SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Art.1 – Massimali)	SI
----------	---	-----------

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale Aggregato per periodo di assicurazione

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare il Massimale Aggregato di € **10.000.000,00** per periodo di assicurazione con una delle opzioni seguenti:

- € 15.000.000,00
- € 20.000.000,00
- € 25.000.000,00
- € 30.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

D	DISPONIBILITÀ ALL'ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO DI RETROATTIVITÀ (SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti)	SI
----------	--	-----------

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale Aggregato di retroattività

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare il Massimale Aggregato di retroattività di € **7.000.000,00** con una delle opzioni seguenti:

- € 9.000.000,00
- € 11.000.000,00
- € 13.000.000,00
- € 15.000.000,00

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS INSUBRIA**

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

E	DISPONIBILITÀ ALLA DIMINUZIONE DELLA FRANCHIGIA PER SINISTRO (SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO)	SI
----------	--	-----------

NO

Il Concorrente non intende diminuire la franchigia per sinistro

SI

Il Concorrente si impegna a diminuire la franchigia per sinistro di € 10.000,00 con una delle opzioni seguenti:

- € 5.000,00
- € 0,00 NESSUNA FRANCHIGIA OPERANTE PER SINISTRO

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.

F	DISPONIBILITÀ ALL'INSERIMENTO DELLA GARANZIA POSTUMA	SI
----------	---	-----------

NO

Il Concorrente non intende inserire la garanzia postuma

SI

Il Concorrente si impegna ad inserire la garanzia postuma come di seguito indicato:

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei **10** (dieci) anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia postuma)

La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione, partecipino all'assicurazione.

Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l'Agenzia di pertinenza nonché, per accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai sensi di legge.

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS INSUBRIA**

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni
Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta. Da firmare digitalmente

ALLEGATO A2E

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE**

**Lotto n° 5
CIG 8747489049**

SCHEDA OFFERTA TECNICA

**Contraente
ATS DI PAVIA**

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di PAVIA**

**Assicurazione
“RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE”**

PRENDENDO ATTO DELLE CONDIZIONI NORMATIVE RIPORTATE NEL CAPITOLATO TECNICO PREDISPOSTO DALLA CONTRAENTE **SI PRECISA CHE L’OFFERTA TECNICA PRESENTATA È STATA FORMULATA**

(i Concorrenti dovranno barrare la casella che indica il presupposto sulla base del quale è stata formulata la propria offerta economica)

senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico

apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

(i soli Concorrenti che abbiano barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie dovranno completare anche la successiva parte della presente Scheda Offerta Tecnica con l’indicazione delle varianti/migliorie sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa che per manifestare l’intenzione di apportare varianti/migliorie dovrà essere barrata la casella “SI”; qualora la casella “SI” non risulti barrata è quindi da considerarsi espressa la volontà di non apportare varianti/migliorie. Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

A	RECESSO PER SINISTRO	SI
----------	-----------------------------	-----------

NO

Il Concorrente non intende abrogare quanto previsto all’ Articolo 6 – “Recesso per sinistro” del Capitolato Tecnico.

SI

Il Concorrente si impegna ad abrogare, quanto previsto all’ Articolo 6 – “Recesso per sinistro” del Capitolato Tecnico.

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende confermato quanto indicato nel Capitolato Tecnico

B	ASSICURAZIONE “CLAIMS MADE” ULTRATTIVITÀ	SI
----------	---	-----------

NO

Il Concorrente non intende accettare l’ estensione temporale prevista all’Art.25 bis “Claims made” – Ultrattività

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di PAVIA**

SI

Il Concorrente si impegna ad accettare l' estensione temporale prevista all'Art.25 bis "Claims made" – Ultrattività

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

C

Rischi esclusi dall'assicurazione

SI

NO

Il Concorrente non intende abrogare l'esclusione di cui al punto k) dell'Art. 24 – Esclusioni – del Capitolato tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad abrogare l'esclusione di cui al punto k) dell'Art. 24 – Esclusioni – del Capitolato tecnico

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

D

**DISPONIBILITÀ ALL'AUMENTO DEI MASSIMALI PER CIASCUN SINISTRO ED
IN AGGREGATO ANNUO
(Scheda di copertura punto 4)**

SI

NO

Il Concorrente non intende aumentare i massimali per sinistro e in aggregato annuo

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare i massimali di cui al punto 4 della Scheda di copertura del capitolato tecnico di euro 8.000.000,00 per ciascun sinistro e in aggregato annuo con i seguenti:

- € 10.000,00 per ciascun sinistro e in aggregato annuo
- € 12.000,00 per ciascun sinistro e in aggregato annuo

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.

**SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di PAVIA**

E	DISPONIBILITÀ ALLA DIMINUZIONE DELLA FRANCHIGIA PER SINISTRO (Scheda di copertura punto 3)	SI
----------	---	-----------

NO

Il Concorrente non intende diminuire la franchigia per sinistro di cui al punto 3 della Scheda di copertura del capitolato tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad diminuire la franchigia per sinistro di cui al punto 3 della Scheda di copertura del capitolato tecnico di euro 24.000,00 per sinistro con le seguenti:

- € 16.000,00 per ciascun sinistro;
- € 8.000,00 per ciascun sinistro;
- Nessuna franchigia;

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.

F	CONTINUOUS COVER	SI
----------	-------------------------	-----------

NO

Il Concorrente non intende accettare l'opzione migliorativa prevista all'Art. 39 "Continuous cover" del Capitolato Tecnico .

SI

Il Concorrente si impegna ad accettare l'opzione migliorativa prevista all'Art. 39 "Continuous cover" del Capitolato Tecnico.

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella "SI" e non indicato alcun importo, si intende confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione, partecipino all'assicurazione.

Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l'Agenzia di pertinenza nonché, per accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai sensi di legge.

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.

Da firmare digitalmente

ALLEGATO A3A

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI
ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA**

Lotto n° 1

CIG 87473941E3

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

**Contraente
ATS DI BRESCIA**

**SCHEDE OFFERTA ECONOMICA
ATS di BRESCIA**

Assicurazione “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”

**Retribuzioni Annue Lorde del Personale Dipendente e dei Direttori Aziendali:
€ 36.573.718,72**

Numero Medici di Continuità Assistenziale (MCA): 205

Premio annuo lordo a base di gara

€ 350.000,00

Premio lordo a base di gara periodo 30.06.2021-30.06.2023

€ 700.000,00

Premio lordo complessivo offerto per l'intero periodo 30.06.2021-30.06.2023 (in lettera):

La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione, partecipino all'assicurazione.

Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l'Agenzia di pertinenza nonché, per accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai sensi di legge.

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.

Da firmare digitalmente

ALLEGATO A3B

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI
ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA**

Lotto n° 2

CIG 87474575DF

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

**Contraente
ATS PAVIA**

**SCHEDE OFFERTA ECONOMICA
ATS PAVIA**

Assicurazione “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”

Premio annuo lordo a base di gara

€ 200.000,00

Premio lordo a base di gara periodo 15.06.2021-15.06.2023

€ 400.000,00

Premio lordo complessivo offerto per l'intero periodo 15.06.2021-15.06.2023 (in lettera):

La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione, partecipino all'assicurazione.

Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l'Agenzia di pertinenza nonché, per accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai sensi di legge.

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.

Da firmare digitalmente

ALLEGATO A3C

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI
ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA**

Lotto n° 3

CIG 87474743E7

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

**Contraente
ATS BRIANZA**

**SCHEDE OFFERTA ECONOMICA
ATS di BRIANZA**

Assicurazione “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”

**Retribuzioni Annue Lorde del Personale Dipendente e dei Direttori Aziendali:
€ 29.183.018,61**

**Retribuzioni Annue Lorde dei Medici di Continuità Assistenziale (MCA)
€ 4.363.000,00**

Numero Medici di Continuità Assistenziale (MCA): 138

Premio annuo lordo a base di gara

€ 350.000,00

Premio lordo a base di gara periodo 30.06.2021-30.06.2023

€ 700.000,00

Premio lordo complessivo offerto per l'intero periodo 30.06.2021-30.06.2023 (in lettera):

La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione, partecipino all'assicurazione.

Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l'Agenzia di pertinenza nonché, per accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai sensi di legge.

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.

Da firmare digitalmente

ALLEGATO A3D

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI
ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA**

Lotto n° 4

CIG 87474819AC

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

**Contraente
ATS INSUBRIA**

**SCHEDE OFFERTA ECONOMICA
ATS INSUBRIA**

Assicurazione “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”

Premio annuo lordo a base di gara

€ _____

Premio lordo a base di gara periodo 31.12.2021-31.12.2023

€ _____

Premio lordo complessivo offerto per l’intero periodo 31.12.2021-31.12.2023 (in lettera):

La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione, partecipino all’assicurazione.

Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l’Agenzia di pertinenza nonché, per accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai sensi di legge.

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.

Da firmare digitalmente

ALLEGATO A3E

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE**

Lotto n° 5

CIG 8747489049

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

**Contraente
ATS PAVIA**

**SCHEDE OFFERTA ECONOMICA
ATS PAVIA**

Assicurazione “RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE”

Premio annuo lordo a base di gara

€ 35.000,00

Premio lordo a base di gara periodo 28.08.2021-28.08.2023

€ 70.000,00

Premio lordo complessivo offerto per l'intero periodo 28.08.2021-28.08.2023 (in lettera):

La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione, partecipino all'assicurazione.

Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l'Agenzia di pertinenza nonché, per accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai sensi di legge.

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.

Da firmare digitalmente

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

⁶ () Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁷ () Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁸ () Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁹ () Un "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾:</p> <p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p>In caso di risposta negativa alla lettera d):</p> <p>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</p> <p>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</p>	
<p>Forma della partecipazione:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</p>	
<p>In caso affermativo:</p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:</p>	<p>a): [.....]</p>

10 () I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11 () Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	b): [.....]
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	c): [.....] d): [.....]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Sì []No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avalimento:	[.....]
<i>In caso affermativo</i> , indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI . Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.	

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono **esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore**).

Subappaltatore:	Risposta:

<p>L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:</p> <p>Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:</p>	<p>[]Sì []No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>[.....]</p>
--	--

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2.	Corruzione ⁽¹³⁾
3.	Frode ⁽¹⁴⁾ ;
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾ ;
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾ ;
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁷⁾
CODICE	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo , indicare ⁽¹⁹⁾ : a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate [];	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[] b) [.....]

12 () Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

13 () Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14 () Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

15 () Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

16 () Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

17 () Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18 () Ripetere tante volte quanto necessario.

19 () Ripetere tante volte quanto necessario.

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning" , cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....].[.....].[.....].[.....] [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
	a) Paese o Stato membro interessato b) Di quale importo si tratta c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: - Tale decisione è definitiva e vincolante? - Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No - [.....] - [.....]

²⁰()

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?</p> <p>– la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d): – è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? – la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali(²⁴) di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi(²⁵) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>

24 () Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

25 () Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

L'operatore economico può confermare di:	
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
b) non avere occultato tali informazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. <i>f</i> , <i>g</i> , <i>h</i> , <i>i</i> , <i>l</i> , <i>m</i>) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] (26)
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>f</i>);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera <i>g</i>);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>h</i>)? In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....][.....][.....] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>i</i>);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

26 () Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:</p> <p>(numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

²⁷ () Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o</p>	<p>[.....]</p>

28 () Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29 () Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30 () Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31 () Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32 () Ripetere tante volte quanto necessario.

finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
--	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori , durante il periodo di riferimento ⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato : Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [...] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi : Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato : Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati ⁽³⁴⁾ :	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....] <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾ , citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[.....] [.....]								
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[.....]								
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[.....]								
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare : L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche ⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture	[] Si [] No								

³³ () Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

³⁴ () In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

³⁵ () Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

<p>tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p> <p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<p>Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]</p>
<p>9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;</p> <p>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p>	<p>[] Si [] No</p>

36 () La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

37 () Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

<p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
<p>Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :</p> <p>Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:</p> <p>Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾, indicare per ciascun documento:</p>	<p>[.....]</p> <p>[] Si [] No ⁽³⁹⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....](⁴⁰)</p>

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

38 () Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39 () Ripetere tante volte quanto necessario.

40 () Ripetere tante volte quanto necessario.

41 () A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

42 () In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

**ALLEGATO C - Modello di autocertificazione
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)**

PROCEDURA APERTA IN UNIONE D'ACQUISTO CON L'ATS DI BRESCIA (CAPOFILA), L'ATS DI PAVIA, L'ATS DELLA BRIANZA E L'ATS DELL'INSUBRIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA E DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE.

Al Direttore Generale

ATS di Brescia

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ *(legale rappresentante o procuratore generale o speciale, la cui procura sia stata prodotta nella medesima documentazione amministrativa)* della ditta _____, con sede in _____, via _____, C.A.P. _____, capitale sociale Euro _____ (_____), codice fiscale _____, partita IVA _____, n. tel. _____ n. fax _____ e-mail _____

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla presente gara

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che il suddetto operatore economico partecipa alla gara in oggetto **per il seguente lotto:** _____

(barrare la voce di interesse)

- come impresa singola;
- come _____ (capogruppo o mandante) del Raggruppamento Temporaneo formato con le seguenti ditte/società ***(indicare la denominazione delle ditte/società, specificando se siano mandanti o capogruppo, specificando anche: il nome del legale rappresentante, la sede sociale, codice fiscale e partita Iva)***

come consorzio (*specificarne la forma e i componenti*)

1. che questo operatore economico è in possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio del ramo assicurativo Infortuni ai sensi del D.Lgs. 209/2005;

2. che questo operatore economico è iscritto dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____ e che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questo operatore economico ha il seguente oggetto sociale: (*indicare le attività*) _____

_____ ; (in caso di operatore economico con sede in uno Stato diverso dall'Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 COMMA 3 del D.Lgs. n. 50/2016)

3. che l'operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

4. **che nei propri confronti:**

a) non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g) – Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

c) che le situazioni di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non sussistono nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (**barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale**):

titolare ed al direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale), e segnatamente (**ripetere tante volte quante necessarie**)

cognome e nome: _____ nato a _____ il ___/___/___
residente a _____ CF _____ qualifica/carica _____

soci ed al direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo), e segnatamente (**ripetere tante volte quante necessarie**)

cognome e nome: _____ nato a _____ il ___/___/___
residente a _____ CF _____ qualifica/carica _____

soci accomandatari ed direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice), e segnatamente (**ripetere tante volte quante necessarie**)

cognome e nome: _____ nato a _____ il ___/___/___

residente a _____ CF _____ qualifica/carica _____

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, ove presente, o del socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio), e segnatamente **(ripetere tante volte quante necessarie)**

cognome e nome: _____ nato a _____ il ___/___/___

residente a _____ CF _____ qualifica/carica _____

- (eventuale) procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l'offerta economica, e/o ulteriore documentazione d'offerta, e segnatamente **(ripetere tante volte quante necessarie)**

cognome e nome: _____ nato a _____ il ___/___/___

residente a _____ CF _____ qualifica/carica _____

- non sussistono le situazioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara **(indicare per ciascun soggetto cessato: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della cessazione):**

cognome e nome: _____

nato a _____ il ___/___/___ qualifica/carica _____

CF _____ data della cessazione ___/___/___

cognome e nome: _____

nato a _____ il ___/___/___ qualifica/carica _____

CF _____ data della cessazione ___/___/___

oppure

- sussistendo le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nei confronti dei soggetti **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono state adottate le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima **(allegare alla presente dichiarazione prove in tal senso);**

ovvero

- non sussistono soggetti **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

5. che l'operatore economico non incorre in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter), del D.Lgs. n. 50/2016;
6. che l'operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 68/1999, pari a _____ unità iscritti a libro matricola e **(barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale):**
- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del lavoro di _____,
- ovvero**
- non è soggetta a tali norme;
7. che l'operatore economico **(barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale):**
- dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- oppure, in alternativa**
- dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'operatore economico medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- oppure, in alternativa**
- dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'operatore economico medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
8. che l'operatore economico:
- non si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001
- ovvero, in alternativa**
- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001, dando però atto che gli stessi si sono conclusi.
9. che in ordine ai REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, l'operatore economico ha realizzato nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi per servizi identici a quelli per i quali viene presentata offerta pari a €:
- N.B. I requisiti di capacità economica e finanziaria, nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti.*
- Nel caso di coassicurazione ciascun soggetto deve esserne in possesso..*
10. che in ordine ai REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE, l'operatore economico ha stipulato nel triennio 2017/2018/2019 i seguenti servizi assicurativi:

Anno	Denominazione Ente pubblico o privato	Oggetto del contratto	Importo complessivo del contratto

N.B. Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio 2016/2018, antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 2 servizi assicurativi il cui importo sia almeno pari all'importo annuale lordo presunto per il lotto a cui si partecipa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, i requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti dalla mandataria. Nel caso di coassicurazione devono essere in capo alla delegataria.

11. che l'operatore economico, preso atto ed accettato il contenuto del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici Regionali (D.g.r. 17 giugno 2019 – n. XI/1751) si impegna a rispettare ogni obbligo stabilito all'articolo 2 di detto Patto, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 4 del medesimo Patto;
12. che l'operatore economico è a conoscenza dei contenuti dei Codici Etici eventualmente adottati dalle ATS e di accettare e uniformarsi ai principi ivi contenuti;
13. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nei Codici di Comportamento delle ATS e nel Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici - approvato con DPR 62/2013;
14. di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti;
15. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione delle ATS;
16. che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter - ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
17. che l'operatore economico, preso atto ed accettato il contenuto del Capitolato di gara e tutti i suoi allegati, si impegna a rispettare ogni obbligo ivi stabilito;

18. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
19. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell'affidamento che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto del contratto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
20. che il periodo di tempo per cui il fornitore è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa, e che la medesima è remunerativa;
21. di essere a conoscenza che l'ATS si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questo operatore economico in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
22. di essere consapevole che l'ATS si riserva, in particolare, il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ATS ove ricorra una di tali circostanze.
23. **(in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi)** che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese:

_____ (indicare il ruolo: mandante/mandataria);

_____ (indicare il ruolo: mandante/mandataria);

_____ (indicare il ruolo: mandante/mandataria);

le quali, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/consorzianti – ovvero dall'Impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituiti – attestano la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna Impresa raggruppata e/o raggruppanda/consorziana assume all'interno del R.T.I./Consorzio nella seguente misura:

Impresa Mandataria/mandante	Attività o servizio di competenza	Percentuale dell'attività o servizio di competenza rispetto alla complessiva esecuzione di detta attività o servizi	Percentuale dell'attività o servizio di competenza rispetto all'intero oggetto dell'appalto
TOTALE			100%

24. **(in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti)** di autorizzare la mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche di questa Impresa ogni attività per la procedura di gara (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazione da e per la Stazione Appaltante, etc.), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l'offerta economica verranno sottoscritte da questa Impresa congiuntamente con le altre Imprese raggruppande;

25. **(in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti)** che le Imprese in raggruppamento si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzi conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

26. **(in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016)** che il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, concorre con le seguenti Imprese consorziate (specificare quali):

27. **(in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative)** che l'Impresa in quanto cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nell'Apposito Albo delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23.06.2004 al n. _____;

28. **(eventuale) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

29. ai fini della presente procedura, l'operatore economico elegge domicilio presso il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nella Registrazione al Sistema Sintel di seguito specificato _____ (originariamente precisato o come successivamente modificato con l'aggiornamento del profilo registrato); e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l'ATS Brescia utilizzerà in via esclusiva l'indirizzo PEC sopra indicato. In caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico o della PEC si indica il seguente numero di fax _____ quale mezzo di comunicazione;

(ovvero in caso si Impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerente la procedura di gara, elegge domicilio presso il domicilio eletto da parte della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo d'impresе/consorzio;

30. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella documentazione di gara relativa alla presente procedura, che qui si intende integralmente trascritta, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo;
31. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale sarà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questa potrà essere risolta di diritto dall'ATS ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
32. ***Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267***

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

N.B.: il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione Amministrativa).

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEI REQUISITI¹

PROCEDURA APERTA IN UNIONE D'ACQUISTO CON L'ATS DI BRESCIA (CAPOFILA) , L'ATS DI PAVIA, L'ATS DELLA BRIANZA E L'ATS DELL'INSUBRIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA E DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Il sottoscritto.....

nato il a Prov. in qualità di

- Legale Rappresentante
ovvero
- Procuratore Speciale² (come attestato dall'atto notarile allegato alla presente)

dell'impresa

con sede legale in

Via CAP Prov.

con codice fiscale n. con partita IVA n. tel.

....., fax

e-mail (tutti i predetti campi sono obbligatori)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, oltre

alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

in qualità di impresa AUSILIARIA della concorrente

DICHIARA

- a) di possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;**
- b) di obbligarsi nei confronti della società concorrente e della Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;**
- c) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, né si trova in una situazione di cui all'art. 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara.**

Da firmare digitalmente

¹ Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del dichiarante e tutta la documentazione prevista dall'art. 89 D. Lgs n. 50/2016.

²

La procura dovrà risultare da atto notarile, in originale o copia autentica, inserito nella Busta Amministrativa su Piattaforma Sintel.

Report N°: 141 -2021

Denominazione Assicurato: ATS BRESCIA
n. Polizza: IITOMM1600025
N° Statistica:
Report generato il: 17/02/2021

Policy	Risk Name	Claim Number	DOL	DON	Reserve	Paid	Status	Closing Date.
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2017_ATB_0001	19/09/2013	24/01/2017	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	11/04/2017
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2017_ATB_0002	06/07/2016	03/01/2017	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	22/03/2017
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2017_ATB_0003	14/11/2016	06/03/2017	0,00 €	1.005,52 €	Chiuso	28/11/2017
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2017_ATB_0004	08/12/2016	23/03/2017	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	07/08/2018
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2017_ATB_0005	02/03/2017	03/03/2017	0,00 €	2.779,00 €	Chiuso	23/11/2017
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2017_ATB_0006	14/06/2012	05/06/2017	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	03/07/2017
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2017_ATB_0007	19/12/2008	22/05/2017	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	03/07/2017
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2017_ATB_0008	12/01/2017	09/06/2017	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	28/03/2018
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2017_ATB_0009	19/01/2017	06/09/2017	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	29/11/2017
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2018_ATB_0010	22/01/2017	03/01/2018	0,00 €	22.000,00 €	Chiuso	07/04/2020
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2018_ATB_0011	17/11/2017	30/11/2017	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	17/10/2019
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2018_ATB_0012	01/10/2014	20/09/2018	50.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2018_ATB_0013	25/09/2017	26/09/2018	0,00 €	900,00 €	Chiuso	22/11/2018
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2018_ATB_0014	02/09/2018	09/11/2018	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	22/11/2018
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2018_ATB_0015	23/09/2018	07/11/2018	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	22/11/2018
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2019_ATB_0016	14/10/2018	29/01/2019	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	23/11/2020
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2019_ATB_0017	12/02/2019	25/02/2019	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	14/01/2020
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2019_ATB_0018	01/01/2016	18/07/2019	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	20/10/2020
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2019_ATB_0019	18/11/2018	11/10/2019	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	04/11/2019
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2019_ATB_0020	28/04/2014	25/10/2019	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	12/06/2020
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2019_ATB_0021	13/01/2009	24/10/2019	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	15/06/2020
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2019_ATB_0022	02/02/2016	04/11/2019	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	30/09/2020
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2019_ATB_0023	21/08/2019	11/11/2019	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2019_ATB_0024	13/11/2019	02/12/2019	4.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0025	07/10/2019	11/10/2019	10.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0026	02/11/2019	14/01/2020	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	31/08/2020
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0027	25/09/2019	03/02/2020	10.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0028	05/03/2015	12/03/2020	10.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0029	10/02/2020	27/02/2020	11.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0030	20/01/2020	20/04/2020	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	27/04/2020
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0031	06/04/2020	11/05/2020	15.001,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0032	24/04/2020	19/05/2020	10.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0033	09/02/2012	04/01/2017	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	16/12/2020
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0034	01/03/2020	18/05/2020	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	17/02/2021
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0035	01/03/2020	18/05/2020	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	23/07/2020
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0036	18/09/2017	08/06/2020	400.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0037	11/04/2020	18/05/2020	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	01/09/2020
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_ATB_0039	25/05/2017	07/05/2020	10.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_RC_000732	06/07/2020	22/07/2020	10.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_RC_000897	23/10/2018	29/07/2020	60.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_RC_000995	24/07/2020	06/08/2020	1.500,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_RC_001058	21/02/2020	04/09/2020	15.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_RC_001584	07/01/2020	09/09/2020	586,66 €	0,00 €	Aperto	-
IITOMM1600025	ATS BRESCIA	2020_RC_001716	22/10/2015	20/10/2020	1.250.000,00 €	0,00 €	Aperto	-

Note :

- Gli importi in rosso nella colonna "Reserve" sono da considerarsi a titolo indicativo;
- Gli importi delle colonne "Reserve" e "Paid" sono da considerarsi al lordo di eventuali franchigie e/o SIR.

Report N°:	151 -2021
Denominazione Assicurato/	ATS PAVIA
n° Polizza	ITOMM1402572
N° Statistica:	01-2021
Report generato il:	31/01/2021

Policy	Risk Name	Claim Number	DOL	DON	Reserve	Paid	Status	Closing Date.
ITOMM1402572	ATS PAVIA (FORMER ASL PAVIA)	2015 APV_0001	22/08/2010	02/02/2015	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	29/08/2016
ITOMM1402572	ATS PAVIA (FORMER ASL PAVIA)	2015 APV_0002	01/06/2015	10/08/2015	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	10/11/2015
ITOMM1402572	ATS PAVIA (FORMER ASL PAVIA)	2015 APV_0003	01/01/2011	19/05/2015	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	16/05/2019
ITOMM1402572	ATS PAVIA (FORMER ASL PAVIA)	2016 APV_0004	01/12/2015	14/01/2016	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	16/06/2017
ITOMM1402572	ATS PAVIA (FORMER ASL PAVIA)	2016 APV_0005	02/11/2012	06/05/2016	60.000,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	
ITOMM1402572	ATS PAVIA (FORMER ASL PAVIA)	2016 APV_0006	03/08/2016	20/10/2016	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	13/02/2017
ITOMM1402572	ATS PAVIA (FORMER ASL PAVIA)	2016 APV_0007	01/10/2015	31/05/2016	200.000,00 €	0,00 €	Aperto	
ITOMM1402572	ATS PAVIA (FORMER ASL PAVIA)	2017 APV_0008	01/01/2003	28/04/2017	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	29/05/2017
ITOMM1402572	ATS PAVIA (FORMER ASL PAVIA)	2017 APV_0009	25/01/2015	26/02/2015	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	05/09/2017
ITOMM1402572	ATS PAVIA (FORMER ASL PAVIA)	2017 APV_0010	22/03/2015	27/09/2017	1.000,00 €	112.806,00 €	Aperto	
ITOMM1402572	ATS PAVIA (FORMER ASL PAVIA)	2017 APV_0011	08/03/2017	13/09/2017	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	31/10/2017

NOTE

* Spese interne di gestione sono state calcolate a forfait e compaiono nella colonna "Paid"

** Le spese esterne di istruttoria sono indicate in modo puntuale

Report N°:	150-2021
Denominazione Assicurato ATS PAVIA n° Polizza HITOMM1700147 N° Statistic(i) 01-2021 Report generato(i) 31/01/2021	

Policy	Risk Name	Claim Number	DOL	DON	Reserve	Paid	Status	Closing Date
HITOMM1700147	ATS PAVIA	2018_APV_0012	05/04/2018	23/05/2018	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	04/07/2018
HITOMM1700147	ATS PAVIA	2018_APV_0013	22/08/2018	11/10/2018	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	30/10/2018
HITOMM1700147	ATS PAVIA	2019_APV_0014	17/10/2013	13/07/2018	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	17/01/2020
HITOMM1700147	ATS PAVIA	2019_APV_0015	05/08/2015	11/01/2019	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	03/05/2019
HITOMM1700147	ATS PAVIA	2020_APV_0016	31/03/2019	20/01/2020	400.000,00 €	0,00 €	Aperto	
HITOMM1700147	ATS PAVIA	2020_RC_001673	01/10/2015	26/09/2020	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	27/10/2020
HITOMM1700147	ATS PAVIA	2020_RC_002235	10/02/2019	05/08/2020	400.000,00 €	0,00 €	Aperto	

NOTE

* Spese interne di gestione sono state calcolate a forfait e compaiono nella colonna "Paid"

** Le spese esterne di istruttoria sono indicate in modo puntuale

Cronologia Polizze RCT/O

- Polizza Rct/o n. ITOMM1700147 in corso dal 15/12/2017
- Polizza Rct/o n. ITOMM1402572 dal 15/12/2014 al 15/12/2017
- Polizza RCT/o n. 028260012013 in corso dal 30/06/2013 al 10/06/2014 (Asl di Pavia)
- Polizza RCT/o n. 028260012011 in corso dal 19/11/2011 al 30/06/2013 (Asl Pavia)

Precisazioni sinistri RCT/O:

2020/APV/0016: decesso in conseguenza di imperite e negligenze prestazioni sanitarie erogate al de cuius - coinvolti ASST Pavia, Ospedale Civile Vigevano, Fondazione Policlinico S. Matteo e Guardia medica - atto di chiamata in causa ud. 21/04/2021 Compagnia incarica legale.

2020/RC/002235 – richiesta danni per decesso pz. psichiatrico fuggito da Comunità Riabilitativa, gli eredi contestano mancata sorveglianza/culpa in vigilando – d'accordo con la Compagnia sx da chiudere s.s. in quanto cliente estraneo all'accaduto

2017/APV/0010 – si tratta di un decesso, vengono lamentate inadempienze a carico della guardia medica in sede di visita del 22.03.2015 - sx liquidato € 131.242,80 quota SIR € 50.000,00 liquidata da polizza medico coinvolto.

Compagnia	Polizza	Tipo Sin 1	Descrizione Tipo Sin 1	Numero Sin	Data Sinistro	Data Denuncia	Data Chiusura	Contraente	Costo Liquidato al 100	Costo Riservato al 100
Unipol	154534466	20	ALTRI EVENTI	299922	30/12/2015	11/04/2019	31/10/2020	ATS DELLA BRIANZA	0,00	0,00
Unipol	154534466	1	DANNI R.C.T. PERSONE GENERICI	1020889	02/03/2018	11/12/2018	31/05/2020	ATS DELLA BRIANZA	0,00	0,00
Unipol	154534466	3	DAN.CAUS.DAL CANEC/VALLLO A TERZI	884106	16/10/2017	28/10/2017	30/11/2018	ATS DELLA BRIANZA	0,00	0,00
Unipol	154534466	26	R.C. PERS. DIPENDENTI	664024	25/07/2019	05/09/2019	01/12/2019	ATS DELLA BRIANZA	0,00	0,00
Unipol	154534466	1	DANNI R.C.T. PERSONE GENERICI	281876	15/03/2019	05/04/2019	30/09/2019	ATS DELLA BRIANZA	0,00	0,00
Unipol	154534466	1	DANNI R.C.T. PERSONE GENERICI	194456	22/02/2019	09/03/2019		ATS DELLA BRIANZA	0,00	16.598,76

Report N°:	172-2021
Denominazione Assicurato: ATS BRIANZA n° Polizza: ITOMM1900004 N° Statistic: - Report generato il: 01-2021 28-02-2021	

Policy	Risk Name	Claim Number	DOL	DON	Reserve	Paid	Status	Closing Date
ITOMM1900004	ATS BRIANZA	2019_ATSM_0001	30/05/2019	25/07/2019	0,00 €	700,00 €	Chiuso	10/09/2020
ITOMM1900004	ATS BRIANZA	2019_ATSM_0002	10/10/2017	09/10/2019	50.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
ITOMM1900004	ATS BRIANZA	2020_ATSM_0003	12/12/2019	08/01/2020	20.000,00 €	0,00 €	Aperto	-
ITOMM1900004	ATS BRIANZA	2020_RC_000815	29/01/2020	12/03/2020	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	24/08/2020
ITOMM1900004	ATS BRIANZA	2020_RC_001547	11/06/2015	24/08/2020	0,00 €	0,00 €	Chiuso senza seguito	26/02/2021
ITOMM1900004	ATS BRIANZA	2021_RC_000353	23/10/2018	07/04/2020	100.000,00 €	0,00 €	Aperto	-

NOTE

** Spese interne di gestione sono state calcolate a forfait e compaiono nella colonna "Paid"

** Le spese esterne di istruttoria sono indicate in modo puntuale

Anno Sinistro	Data Accadimento	Compagnia Delegataria	Descrizione Tipo Sinistro	Stato	Importo riservato lordo franchigia	Importo liquidato lordo franchigia	Note
2017	27/02/2013	XL INSURANCE COMPANY SE	RC VERSO TERZI PERSONE	SENZA SEGUITO	0,00 €	0,00 €	
2017	03/08/2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	SENZA SEGUITO	0,00 €	0,00 €	
2017	16/01/2015	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	LIQUIDATO	0,00 €	28.000,00 €	
2017	18/10/2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO DIPENDENTI	SENZA SEGUITO	0,00 €	0,00 €	
2017	19/09/2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	20.000,00 €	0,00 €	
2017	06/10/2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	SENZA SEGUITO	0,00 €	0,00 €	
2017	13/10/2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	20.000,00 €	0,00 €	
2017	26/01/2008	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	50.000,00 €	0,00 €	
2017	06/11/2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	SENZA SEGUITO	0,00 €	0,00 €	
2017	13/11/2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	200.000,00 €	0,00 €	Decesso a seguito mancata visita domiciliare del medico del servizio di continuità assistenziale; NO giudizio in corso; respinto a controparte ad aprile 2018
2017	17/11/2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO DIPENDENTI	SENZA SEGUITO	0,00 €	0,00 €	
2018	08/01/2018	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	SENZA SEGUITO	0,00 €	0,00 €	
2018	31/01/2018	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	LIQUIDATO	0,00 €	3.000,00 €	
2018	15/09/2010	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	SENZA SEGUITO	0,00 €	0,00 €	
2018	04/10/2018	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	SENZA SEGUITO	0,00 €	0,00 €	
2018	29/10/2018	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	SENZA SEGUITO	0,00 €	0,00 €	
2019	05/03/2019	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	SENZA SEGUITO	0,00 €	0,00 €	
2019	18/03/2019	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	20.000,00 €	0,00 €	
2019	18/03/2019	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	10.000,00 €	0,00 €	
2019	21/05/2019	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	20.729,56 €	0,00 €	

Anno Sinistro	Data Accadimento	Compagnia Delegataria	Descrizione Tipo Sinistro	Stato	Importo riservato lordo franchigia	Importo liquidato lordo franchigia	Note
2019	02/07/2019	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI FABBRICATI	SENZA SEGUITO	0,00 €	0,00 €	
2020	26/07/2016	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	LIQUIDATO	0,00 €	11.000,00 €	
2019	28/05/2018	AMTRUST EUROPE LIMITED	RC VERSO TERZI FABBRICATI	APERTO	5.003,00 €	0,00 €	
2019	24/07/2014	AMTRUST EUROPE LIMITED	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	25.000,00 €	0,00 €	
2019	01/08/2016	AMTRUST EUROPE LIMITED	RC VERSO TERZI PERSONE	LIQUIDATO	0,00 €	19.348,42 €	
2019	15/04/2014	AMTRUST EUROPE LIMITED	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	7.001,00 €	0,00 €	
2019	01/01/2011	AMTRUST EUROPE LIMITED	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	400.000,00 €	0,00 €	Decesso per tardiva diagnosi del medico di medicina generale; NO giudizio in corso; in passiva attesa da giugno 2020
2020	06/11/2018	AMTRUST EUROPE LIMITED	RCTO	APERTO	11.000,00 €	0,00 €	
2020	01/01/2012	AMTRUST EUROPE LIMITED	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	400.000,00 €	0,00 €	Gravissime lesioni causate da condotta omissiva, negligente, imprudente ed imperita di tutto il personale medico-sanitario e rispettive strutture che hanno avuto in cura controparte, compreso il medico di medicina generale; NO giudizio in corso; in passiva attesa da settembre 2020
2020	05/10/2017	AMTRUST EUROPE LIMITED	RC VERSO TERZI AUTOMEZZI	SENZA SEGUITO	0,00 €	0,00 €	
2020	24/03/2020	AMTRUST EUROPE LIMITED	RC VERSO TERZI PERSONE	SEGNALAZIONE CAUTELATIVA	2.000,00 €	0,00 €	
2020	01/04/2013	AMTRUST EUROPE LIMITED	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	400.000,00 €	0,00 €	Decesso; ricorso ex art. 696 bis cpc in corso per tardiva diagnosi del medico di medicina generale
2020	30/06/2020	AMTRUST EUROPE LIMITED	RC VERSO TERZI PERSONE	SEGNALAZIONE CAUTELATIVA	1.500,00 €	0,00 €	
2020	30/09/2020	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI COSE	SEGNALAZIONE CAUTELATIVA	0,00 €	0,00 €	
2020	19/01/2016	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	400.000,00 €	0,00 €	Decesso causato da negligenza, imprudente, imperizia e colpa da parte dei medici ospedalieri e del medico di medicina generale; ricorso ex art. 696 bis cpc in corso
2020	09/04/2020	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	20.000,00 €	0,00 €	
2020	28/10/2020	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	SEGNALAZIONE CAUTELATIVA	1.500,00 €	0,00 €	
2020	22/10/2020	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	SEGNALAZIONE CAUTELATIVA	1.500,00 €	0,00 €	

Anno Sinistro	Data Accadimento	Compagnia Delegataria	Descrizione Tipo Sinistro	Stato	Importo riservato lordo franchigia	Importo liquidato lordo franchigia	Note
2020	19/06/2019	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	APERTO	20.000,00 €	0,00 €	
2020	20/11/2020	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	SEGNALAZIONE CAUTELATIVA	1.500,00 €	0,00 €	
2020	29/11/2020	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI PERSONE	SEGNALAZIONE CAUTELATIVA	0,00 €	0,00 €	
2020	04/12/2020	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI AUTOMEZZI	APERTO	3.000,00 €	0,00 €	
2020	04/12/2020	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	RC VERSO TERZI AUTOMEZZI	APERTO	3.000,00 €	0,00 €	

STATISTICA SINISTRI POLIZZA IT0001

Numero di polizza	Numero di sinistro
IT00017902EO20A	4900357
IT00017902EO19A	4477812
IT00017902EO19A	4670287
IT00017902EO19A	4723730
IT00017902EO18A	4137429
IT00017902EO18A	4313770
IT00017902EO18A	4336873
IT00017902EO18A	4364493
IT00017902EO18A	4364156
IT00017902EO16A	3725667
IT00017902EO16A	3761714
IT00017902EO16A	3872874
IT00017902EO16A	3906759
IT00017902EO16A	3898721
IT00017902EO16A	3896651
IT00017902EO16A	4006539

L7902EO - ATS PAVIA

Descrizione del sinistro
Procedura legale relativa a fatture non pagate a Banca Farmafactoring
Richiesta di risarcimento danni per le ore lavorate e ammissione del periodo di lavoro da parte del datore di lavoro
Richieste di risarcimento relative alla condizione medica del richiedente - Alzheimer ecc.
Caso relativo alla cessione dei prestiti/debiti in garanzia tra società
Contenzioso pendente davanti al Tribunale Amministrativo per l'applicazione di sanzioni contrattuali
Contenzioso in corso presso il Tribunale del lavoro
Appello al giudice del lavoro - Tribunale di Pavia
Decreto ingiuntivo cautelare presso il Tribunale di Pavia per sostenere le spese di assistenza domiciliare a favore del richiedente
Atto di citazione contro l'assicurato per ottenere il rimborso delle spese ospedaliere
Procedimento contro l'assicurato in relazione al contratto per il numero di letti.
Procedimento contro l'assicurato per gli atti di discriminazione contro il dipendente
Reclami in materia di pratiche di lavoro contro l'assicurato presso il tribunale del lavoro
Contenzioso davanti al tribunale del lavoro avviato dal dipendente per violazione del contratto
Reclamo davanti al Tribunale Amministrativo per un presunto atto illecito dell'Assicurato
Reclami contro l'assicurato relativi alle pratiche di impiego
Contenzioso in corso al Tribunale Amministrativo della Lombardia per la violazione dell'art. 36 co.2, lett.A) del D.LGS.N.50/2013

Data di accadimento	Data di ricevimento	Stato del sinistro	Data di chiusura	Totale riserve	Totale Pagati
24/09/2020	06/10/2020	Open	TBD	TBD	TBD
30/06/2016	19/07/2019	Closed	20/01/2020	0,00	0,00
30/11/2017	13/12/2019	Closed	02/03/2020	0,00	0,00
18/09/2019	17/02/2020	Open	TBD	TBD	TBD
28/02/2018	22/05/2018	Closed	09/04/2019	0,00	0,00
05/08/2015	14/01/2019	Closed	11/11/2019	0,00	0,00
28/03/2018	08/02/2019	Closed	24/08/2020	0,00	0,00
23/11/2018	01/03/2019	Closed	27/12/2019	0,00	0,00
11/07/2013	28/02/2019	Closed	30/07/2019	0,00	0,00
23/06/2016	08/07/2016	Closed	24/08/2017	0,00	0,00
06/09/2016	19/09/2016	Reopened	12/12/2016	53.128,00	6.872,49
31/12/2016	10/04/2017	Closed	10/07/2017	0,00	0,00
11/04/2017	31/05/2017	Closed	05/12/2017	0,00	0,00
22/05/2017	24/05/2017	Closed	07/08/2019	0,00	0,00
28/04/2017	17/05/2017	Closed	23/03/2018	0,00	0,00
03/10/2017	06/11/2017	Closed	29/04/2019	0,00	0,00

Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità – Allegato F

Spett.le

Agenzia Tutela della Salute di Brescia

Viale Duca degli Abruzzi, 15

25124 Brescia

Prot. n.

Oggetto: Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità.

La presente per confermarVi di avere preso visione del "Codice di comportamento" dell'ATS di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30 Dicembre 2020 disponibile nella Sezione "Amministrazione Trasparente <Disp. Generali <Atti generali <Atti generali – Provvedimenti inerenti l'Organizzazione e la Programmazione dell'agenzia" del sito Internet aziendale (<http://www.ats-brescia.it>), nonché del Patto di Integrità di cui alla D.G.R. n. XI/1751 del 17.06.2019.

Sarà, pertanto, preciso obbligo della nostra Società/Ditta, nell'ambito delle attività da noi prestate per Vostro conto, adottare le linee di comportamento prescritte nei summenzionati documenti. Ai fini dell'ammissione alla procedura, dovrà espressamente accettare il contenuto del Patto di Integrità, così come sottoscrivere – per accettazione – una copia, nei termini di cui all'art. 2 "Ambito e modalità di applicazione" della D.G.R. citata. Tale dichiarazione dovrà essere resa nell'apposita sezione prevista dalla Piattaforma Sintel.

Siamo altresì consapevoli che, qualora si concretizzassero inadempimenti causati da comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Codice di comportamento o dal Patto di Integrità, l'Agenzia provvederà alla irrogazione di sanzioni patrimoniali o addirittura alla risoluzione dei contratti in essere e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento del danno di immagine subito.

Sarà nostra cura portare a conoscenza dei succitati Codice di comportamento e Patto di Integrità i nostri dipendenti/collaboratori/subappaltatori incaricati di svolgere le attività previste nel contratto in essere con ATS di Brescia, del cui operato ci rendiamo pienamente responsabili.

Distinti saluti.

Timbro della Ditta e Data

(solo in caso di firma autografa)

Firma del Legale Rappresentante

(solo in caso di firma autografa)

NB: la presente nota deve essere compilata, datata, firmata digitalmente per accettazione.

Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità – Allegato F

Deliberazione n. XI/1751 PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha negli anni potenziato il contrasto alle forme di illegalità, segnatamente quelle originate dalla criminalità organizzata, attraverso iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra cui la l.r. n. 17 del 24 giugno 2015 "*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità*";

VISTA la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che costituisce un accordo tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti alle gare i quali si vincolano al mantenimento di condotte improntate a principi di trasparenza e legalità;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "*Codice dei contratti pubblici*";

RITENUTO di aggiornare il vigente Patto di integrità alla disciplina sopravvenuta in materia di contratti pubblici di cui al citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Patto di integrità allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (All. 1) il quale viene approvato con la presente deliberazione e sostituisce integralmente il Patto di integrità approvato con d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014;

RICHIAMATA la d.g.r. n. 1222 del 04.02.2019 "*Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021*";

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa da intendersi qui integralmente riportate:

1. di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1), in sostituzione di quello adottato con la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione;
3. di disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti nell'Elenco Fornitori Telematico avvenga in occasione del primo aggiornamento dell'elenco o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento a termini del D.Lgs. n. 50/2016.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

ALLEGATO

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

Articolo 1 Principi

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2 Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità – Allegato F

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
 - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
 - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
 - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4

Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

Articolo 5

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
 - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, articoli 46 e 47)

Io Sottoscritto/a _____
nat__ a _____ Prov. _____ il _____
nella mia qualità di _____
(eventualmente giusta procura generale/speciale n. _____ del _____)
autorizzato _____ a _____ rappresentare _____ legalmente
l'impresa/società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARO

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti/collaboratori convenzionati dell'ATS di Brescia
 - i quali abbiano cessato il rapporto di lavoro/ di collaborazione con la stessa da meno di tre anni e
 - che negli ultimi tre anni di servizio/ di collaborazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda stessa ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2011

- di non aver violato i contenuti dell'articolo 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e conseguentemente di non essere destinatario del divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni

Il/la Sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, ferma restando la nullità del contratto sottoscritto con l'ex dipendente, la Stazione Appaltante applicherà le seguenti misure:

In fase di procedura di gara:

- esclusione dell'offerente dalla procedura di gara ed escussione della cauzione provvisoria
- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia

In fase di esecuzione del contratto:

- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e risarcimento del danno
- escussione della cauzione definitiva
- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia

Timbro della Ditta e Data

(solo in caso di firma autografa)

Firma del Legale Rappresentante

(solo in caso di firma autografa)

ATS DI BRESCIA

Bando di gara d'appalto

SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.

I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia. Punti di contatto: Servizio Risorse Strumentali, telefono 0303838245, E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it pec: protocollo@pec.ats-brescia.it Indirizzo internet: www.ats-brescia.it – www.ariaspa.it - SINTEL

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; I capitolati e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.ariaspa.it SINTEL- sito internet stazione appaltante.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute

SEZIONE II: oggetto dell'appalto.

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: , Procedura aperta in unione d'acquisto con l'ATS di Brescia (Capofila), l'ATS di Pavia, l'ATS della Brianza e l'ATS dell'Insubria per l'affidamento della polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria e della polizza di responsabilità civile patrimoniale

- Lotto 1: Polizza RCT/O - ATS Brescia € 700.000,00 per 24 mesi, € 700.000,00 per opzione di rinnovo di 24 mesi ed € 175.000,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 2: Polizza RCT/O - ATS Pavia € 400.000,00 per 24 mesi, € 400.000,00 per opzione di rinnovo di 24 mesi ed € 100.000,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 3: Polizza RCT/O - ATS Brianza € 700.000,00 per 24 mesi, € 700.000,00 per opzione di rinnovo di 24 mesi ed € 175.000,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 4: Polizza RCT/O - ATS Insubria € 760.000,00 per 24 mesi, € 760.000,00 per opzione di rinnovo di 24 mesi ed € 190.000,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 5: Polizza RC Patrimoniale - ATS Pavia € 70.000,00 per 24 mesi, € 70.000,00 per opzione di rinnovo di 24 mesi ed € 17.500,00 per proroga di legge di 6 mesi;

La procedura sarà gestita a mezzo Piattaforma Sintel, alla quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: www.ariaspa.it

II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: servizi assicurativi. Luogo principale: ambito territoriale di ATS Brescia, ATS Pavia, ATS Brianza, ATS Insubria.

II.1.6) CPV – 66510000-8 (Servizi assicurativi).

II.1.8) divisione in lotti: SI (5 lotti).

II.2.1) Quantitativo o entità dell'appalto: Importo complessivo per il periodo posto a base d'asta non superabile pari ad € 5.260.000,00 (comprensivo di imposte governative e dell'opzione di rinnovo). Al suddetto importo a base d'asta si aggiungono € 657.500,00 importo riferito all'opzione di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per un totale di € 5.917.500,00 (comprensivo di imposte governative).

II.2.2) Opzioni: SI.

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: nei modi prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016.

III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara.

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi documentazione di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara.

II.2.3) Capacità tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara.

SEZIONE IV: procedure.

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta

IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base dei criteri esplicitati nella documentazione di gara.

IV.3.3) tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARIA - nonché sul sito internet aziendale: www.ats-brescia.it. Termine per il ricevimento delle richieste complementari: entro le ore 12.00 dell'ottavo giorno antecedente la data di scadenza presentazione offerta, tramite Piattaforma SINTEL – ARIA – Regione Lombardia.

IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
XX.XX.2020 ore xx:00

IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT

IV.3.7) periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

IV.3.8) modalita' di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d'offerta

SEZIONE VI: altre informazioni.

VI.3) Informazioni complementari:

N. CIG: Lotto 1) 87473941E3; Lotto 2) 87474575DF; Lotto 3) 87474743E7, Lotto 4) 87474819AC; Lotto 5) 8747489049.

Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire dalla data di pubblicazione del bando e non oltre la data indicata al punto IV.3.3) attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno conosciute, da parte di tutti, dalla data della loro pubblicazione.

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia

VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elena Soardi Servizio Risorse Strumentali.

Bando pubblicato sulla GUUE e sulla GURI mediante sistema informatico a disposizione.

Bando spedito alla G.U. Comunità Europee in data **xx.xx.2021**.

f.to Il Direttore Generale
Claudio Vito Sileo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

ATS di Brescia

Bando di gara

È indetta procedura di gara aperta in unione d'acquisto con l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS di Pavia, l'ATS della Brianza e l'ATS dell'Insubria per l'affidamento della polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria e della polizza di responsabilità civile patrimoniale. Importo complessivo: € 5.260.000,00.

Termine ricezione offerte: ore xx:xx del xx/xx/xxxx

Il responsabile del procedimento

dott.ssa Elena Soardi

**AVVISO AVVIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE**

Oggetto: Indizione di procedura aperta sopra soglia comunitaria in unione d'acquisto tra l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS di Pavia, l'ATS della Brianza e l'ATS dell'Insubria per l'affidamento della polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria e della polizza di responsabilità civile patrimoniale.

L'ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà all'espletamento della procedura di seguito descritta:

Oggetto della procedura	Tipologia di procedure e criterio di aggiudicazione	Valore complessivo posto a base d'asta	Periodo contrattuale indicativo
Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria e della polizza di responsabilità civile patrimoniale. Lotto 1 – polizza RCT/O ATS Brescia Lotto 2 – polizza RCT/O ATS Pavia Lotto 3 – polizza RCT/O ATS Brianza Lotto 4 – polizza RCT/O ATS Insubria Lotto 5 – polizza Rc Patrimoniale ATS Pavia	Procedura aperta sopra soglia comunitaria, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Lotto 1: € 1.400.000,00 Lotto 2: € 800.000,00 Lotto 3: € 1.400.000,00 Lotto 4: € 1.520.000,00 Lotto 5: € 140.000,00	Lotto 1: 30.06.2021- 30.06.2023 Lotto 2: 15.06.2021- 15.06.2023 Lotto 3: 30.06.2021- 30.06.2023 Lotto 4: 31.12.2021- 31.12.2023 Lotto 5: 28.08.2021- 28.08.2023

La procedura verrà gestita interamente in modalità elettronica, mediante l'ausilio della piattaforma telematica Sintel (www.ariaspa.it).

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun interessato è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, accedendo al portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. all'indirizzo internet www.ariaspa.it, nell'apposita sezione "Registrazione" >> "Autenticazione con username e password" >> "Registrazione nuovo utente" ed in seguito a qualificarsi **per l'Ente ATS di Brescia**.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Data presunta di avvio della procedura: Aprile 2021

Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante per 15 giorni.

Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia, tel. 0303838220 - fax 030/3838360, e-mail: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it.

Brescia, data

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Elena Soardi